

ASSICURAZIONE DANNI ALLA PROPRIETÀ MULTIRISCHIO

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: QBE Europe SA/NV – Rappresentanza Generale per l'Italia

Prodotto: Real Estate – ed. 02/2026

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura i danni materiali e diretti causati ai Beni assicurati da Incendio e da qualsiasi evento indicato in Polizza, nonché la Responsabilità Civile verso Terzi.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Garanzia “Incendio e tutti rischi”:** sono indennizzati all'Assicurato (i) i danni materiali e diretti subiti (b) dai Beni che si trovano nei luoghi indicati nella Scheda di Polizza a causa di qualsiasi evento, inclusi Incendio, Esplosione e/o Scoppio (b) alle immobilizzazioni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice Civile, assicurate ai sensi di Polizza e a qualsiasi titolo impiegate per l'esercizio dell'attività di impresa, che siano direttamente cagionati da: Alluvione, Inondazione, Esondazione, Sisma e Frana, accaduti durante il Periodo di assicurazione, anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato o delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi di legge; (ii) i danni materiali, le perdite, i deterioramenti a Beni assicurati in conseguenza di una successione di avvenimenti; (iii) i costi necessari e ragionevoli sostenuti per demolire, sgomberare, trattare e trasportare in discarica eventuali residui del Sinistro; (iv) i costi sostenuti allo scopo di impedire l'evento dannoso non escluso dalla Polizza o di attenuare le conseguenze dello stesso; (v) i costi sostenuti in base alle disposizioni normative applicabili in materia di riparazione e/o costruzione di Fabbricati, nonché in materia di uso del suolo; (vi) i costi necessari per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare i Beni, qualora tali operazioni siano indispensabili per eseguire riparazioni in conseguenza di un Sinistro risarcibile.
- ✓ **Garanzia “Responsabilità Civile Terzi:** sono coperti (i) quanto il Contraente/Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di Risarcimento (capitali, interesse e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi - compresi i locatari - per morte, lesioni personali e danneggiamento a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione; (ii) i rischi di responsabilità civile relativi alle antenne radiotelevisive, agli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private, cancelli anche automatici e recinzioni in genere anche in muratura; (iii) i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi purché conseguenti a Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza; (iv) la responsabilità civile che possa derivare al Contraente/Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere e da fatto colposo proprio; (v) le spese da pagare per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222; (vi) le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato; (vii) la responsabilità civile dell'Assicurato in qualità di committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. 81/08, relativi ai fabbricati assicurati, per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte o per lesioni personali; (viii) la responsabilità civile dell'assicurato nella sua qualità di committente di lavori affidati a terzi.

Per l'elenco completo delle garanzie si rinvia agli altri documenti che compongono il Set Informativo. La Compagnia indennizza i danni fino ad un importo massimo stabilito in Polizza (c.d. massimale).



Che cosa non è assicurato?

- * **Danni derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato o del Contraente.**
- * **Franchigie, Scoperti di Polizza e la parte di danno che eccede il massimale pattuito.**
- * **I danni direttamente o indirettamente causati dalla impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d'uso di: (i) riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario; (ii) acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario; (iii) acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa.**
- * **Con riferimento alla garanzia “Incendio e tutti rischi”:** (i) i residui radioattivi; (ii) i danni causati da o conseguenti a furto, rapina, sottrazione, perdita, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti; frode, truffa, appropriazione indebita, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e i danni derivanti dal tentativo di compiere detti atti, tuttavia è compreso il furto di fissi e infissi, nonché i guasti arrecati agli stessi e al fabbricato da parte di ladri; (iii) i beni in leasing, qualora già coperti da altra polizza; (iv) gli affreschi, i mosaici, le statue, se singolarmente di valore superiore a € 5.000 (cinquemila); (v) il valore del terreno; (vi) i boschi, gli alberi, i giardini, le coltivazioni, gli animali in genere; (vii) le linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e le relative strutture di sostegno, distanti oltre 100 (cento) metri dal perimetro aziendale; (viii) il rame e qualsiasi oggetto/manufatto in rame; (ix) le tubazioni e i cavi se non protetti da appositi manufatti; (x) le strade, i sentieri, le gallerie, le miniere, i ponti, le strade ferrate, i bacini artificiali e non, le dighe e le condotte, i pozzi, i tunnel, gli oleodotti, i gasdotti, i beni offshore, gli argini, le banchine, i pontili, i moli e le piattaforme in genere, le opere civili in mare.
- * **Con riferimento alla garanzia “Responsabilità Civile Terzi”:** (i) i danni di cui debba rispondere il conduttore dei locali; (ii) i danni da lavori di ampliamento, sopraelevazione, demolizione, ristrutturazione, straordinaria manutenzione; (iii) i danni da furto; (iv) la responsabilità civile professionale dell'Assicurato.



Ci sono limiti di copertura?

Con riferimento alla garanzia "Incendio e tutti i rischi" sono esclusi i danni:

- ! verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata o non), occupazioni o invasioni militari, requisizioni, nazionalizzazioni e confische, guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, sequestri e/o ordinanze di governi e/o autorità di diritto o di fatto, anche locali;
- ! verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni radioattive, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe, slavine o variazioni della falda freatica;
- ! verificatisi in occasione di maremoto, mareggiate, penetrazioni di acqua marina e maree;
- ! verificatisi in occasione di inquinamento e/o contaminazione ambientale;
- ! verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche;
- ! causati da o conseguenti a perdite di mercato o danni indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei Beni;
- ! causati da o conseguenti a difetti noti all'Assicurato, ai suoi amministratori e dirigenti, ai rappresentanti legali e ai soci a responsabilità illimitata al momento della stipulazione della Polizza;
- ! causati da o conseguenti a perdita, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità o disponibilità di sistemi di elaborazione dati, software, hardware, microchips, circuiti integrati in genere, a meno che provocati da incendio, fulmine, esplosione, caduta di aerei o cose da essi trasportate, urto di veicoli, eventi atmosferici, grandine, uragani, tornado, cicloni, terremoto, eruzioni vulcaniche, tsunami, inondazioni, alluvioni, gelo, sovraccarico da neve, furto, eventi sociopolitici, danni accidentali.

Con riferimento alla garanzia "Responsabilità civile terzi":

- ! non sono considerati terzi (i) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; (ii) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e l'amministratore dell'Assicurato;
- ! la garanzia "Committenza di lavori rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. 81/08 e successive modifiche" opera a condizione che l'Assicurato abbia designato, ove richiesto, il Responsabile dei Lavori, il Coordinatore per la Progettazione e il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori, conformemente a quanto disposto dal d.lgs. 81/08;
- ! sono esclusi i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- ! sono esclusi i danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- ! sono esclusi i danni da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni normative in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
- ! sono esclusi i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- ! sono esclusi i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo la consegna al committente;
- ! sono esclusi i danni cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati e/o lavorati dopo la consegna;
- ! sono esclusi i danni da detenzione o impiego di esplosivi.



Dove vale la copertura?

I Beni immobili (compresi terreni o aree) possono essere ovunque ubicati nell'ambito dei territori dell'Unione Europea.



Che obblighi ho?

- ✓ Al momento della sottoscrizione della Polizza, il Contraente/Assicurato è tenuto a fornire dichiarazioni veritiere e corrette.
- ✓ Qualora, nel corso del Periodo di Assicurazione, si verificano variazioni del Rischio, l'Assicurato è tenuto a notificarle immediatamente alla Compagnia e la Compagnia può richiedere modifiche alle condizioni in vigore.
- ✓ Il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni direttamente stipulate per lo stesso Rischio.
- ✓ In caso di Sinistro, il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione a tutti gli Assicuratori comunicando a ciascuno il nominativo degli altri.
- ✓ Con riferimento alla garanzia "Responsabilità Civile Terzi", il Contraente/Assicurato deve dare avviso a ciascun assicuratore di tutte le assicurazioni stipulate dallo stesso per il medesimo Rischio solo in caso di Sinistro.
- ✓ In caso di trasformazione, cambio di denominazione o di ragione sociale, o di alienazione della società o del complesso delle cose cui si riferisce l'assicurazione, l'Assicurato, i suoi eredi o aventi causa ne devono dare comunicazione alla Compagnia entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dal loro verificarsi.
- ✓ L'Assicurato deve comunicare alla Compagnia se uno o più Fabbricati assicurati alla data di stipulazione della Polizza e/o durante il Periodo di validità della copertura risultino vuoti o inoccupati.



Quando e come devo pagare?

La periodicità del Premio è annuale. Il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di Premio entro 30 (trenta) giorni dall'inizio del Periodo di Assicurazione.

I mezzi di pagamento del Premio consentiti dalla Compagnia sono i seguenti: (i) ordini di bonifico, (ii) altri mezzi di pagamento bancario o postale, (iii) sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario la Compagnia oppure l'Intermediario da quest'ultima incaricato, espressamente in tale qualità.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione s'intende tacitamente rinnovata per un ulteriore periodo di mesi 12 (dodici) e così successivamente.

Per i casi in cui la legge o la Polizza si riferiscono al Periodo di Assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di 1 (un) anno, salvo che l'Assicurazione sia stata stipulata per una durata inferiore, nel qual caso il Periodo di Assicurazione coincide con la durata effettiva dell'Assicurazione.



Come posso disdire la Polizza?

La Polizza può essere disdetta da una delle Parti mediante lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata all'ultimo indirizzo conosciuto e spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza.

Assicurazione Danni alla proprietà Multirischio

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: Real Estate All Risks

Data di aggiornamento: Febbraio 2026. Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

QBE Europe SA/NV Rappresentanza Generale per l'Italia Via Melchiorre Gioia 8, 20124 – Milan (Italy), telefono +39.0236263500, email qbemilan@it.qbe.com, sito internet <https://qbeitalia.com/>, PEC ufficio.commerciale@cert.it.qbe.com.

QBE Europe SA/NV è una compagnia assicurativa belga autorizzata dalla Banca Nazionale del Belgio con il numero 3093 ed è soggetta alla vigilanza della Financial Service and Market Authority (FSMA). QBE Europe SA/NV- Rappresentanza Generale per l'Italia è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed il suo numero di iscrizione all'Albo delle Imprese di assicurazione è il n. I.00147 ed è soggetto alla vigilanza IVASS.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, il patrimonio azionario di QBE Europe SA/NV è di €1.267 milioni e il risultato economico di periodo è pari a €168,185 milioni (Profit). Il coefficiente di solvibilità della società è pari al 123,3%. La relazione sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria di QBE Europe SA/NV è disponibile su "<https://qbeurope.com/document-library/>

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali concordati con il contraente.

Sezione A (Incendio e tutti i rischi)

Condizioni particolari applicabili solo se richiamate nel dettaglio limiti di indennizzo-franchigie-scoperti.

- **Acqua piovana:** Copertura per danni da acqua piovana.
- **Vento, pioggia, grandine:** Copertura per danni a lastre in cemento-amianto, lucernari, insegne, vetrate e manufatti in plastica.
- **Fabbricati aperti e tettoie:** Estensione della garanzia per danni da vento e grandine anche a fabbricati/tettoie aperti e loro contenuto.
- **Dispersione dei liquidi:** Copertura per danni da dispersione di liquidi da rottura di contenitori, valvole, rubinetti e raccordi.
- **Terrorismo e sabotaggio:** Copertura per danni derivanti da atti terroristici o di sabotaggio.
- **Crollo e collasso strutturale:** Copertura per danni da cedimenti strutturali di fabbricati o impianti.
- **Decentramento merci/macchinari:** Copertura per merci/macchinari ubicati presso terzi, mostre o esposizioni in Italia.
- **Bradisismo:** Copertura per danni da bradisismo, inclusi effetti entro 72 ore dall'evento.
- **Eruzioni vulcaniche:** Copertura per danni causati da eruzioni vulcaniche.
- **Rottura lastre:** Indennizzo per danni accidentali o causati da terzi a vetri, cristalli, specchi e insegne.
- **Beni all'aperto:** Copertura per macchinari, attrezzature e merci all'aperto.
- **Maremoto:** Copertura per danni da mareggiata e onda anomala
- **Cedimento, smottamento e franamento del terreno:** Copertura per danni da smottamento e franamento del terreno.
- **Modifiche nei fabbricati:** l'assicurato può variare o modificare il complesso dei fabbricati e impianti (fino a € 1 milione) senza obbligo di avviso alla compagnia, purché non peggiorino le caratteristiche costruttive o aggravino il rischio.
- **Ordigni esplosivi:** danni arrecati al fabbricato da esplosione o scoppio di materie ed ordigni esplosivi che l'assicurato è autorizzato a detenere, nonché di altre materie ed ordigni esplosivi presenti a sua insaputa nelle immediate vicinanze del fabbricato assicurato.
- **Innovazioni del rischio:** danni originati da modificazioni, trasformazioni, nuove costruzioni o installazioni di nuovi impianti (di valore fino a € 1 milione).
- **Colaggio impianti di estinzione:** danni da fuoriuscita di liquidi o altre sostanze a seguito di guasto, difetto o rottura degli impianti di estinzione.
- **Guasti macchine:** danni da guasti accidentali meccanici occorsi ai beni, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso per effetto di un sinistro.
- **Riparazione diretta:** l'assicurato può scegliere di avvalersi della "riparazione diretta" per danni causati da incendio, fumo, gas, vapori, perdite da impianti idrici, di riscaldamento e condizionamento, perdite da impianti antincendio, acqua piovana, intasamento di gronde e

pluviali, eventi atmosferici, sovraccarico neve, gelo, allagamento, terremoto, fenomeno elettrico, rottura vetri e cristalli, danni causati dai ladri.

- **Regolazione per portafogli "variabili":** il premio indicato alla "rata iniziale" è pari al 75% di quello dovuto dall'assicurato alla compagnia, con il restante 25% da regolare al termine dell'annualità assicurativa in relazione alle modifiche che hanno comportato la modifica delle somme assicurate.
- **Reperti archeologici:** costi aggiuntivi per rispettare gli obblighi di legge derivanti dalla scoperta di reperti archeologici avvenuta durante gli scavi effettuati come conseguenza di un sinistro indennizzabile ai sensi della polizza.
- **Costi di ricompensa a seguito di atti criminali:** spese documentate e ragionevolmente sostenute per pagare eventuali ricompense per informazioni che portino a una condanna o che le forze dell'ordine ritengano utili per condannare i fautori degli atti criminali.
- **Spese di spegnimento e di emergenza:** spese sostenute per la ricarica dell'impianto automatico di estinzione, eventuali danni a parcheggi, strade private e percorsi all'interno delle ubicazioni assicurate provocati da veicoli di emergenza, gli oneri dei vigili del fuoco e i costi di riprogrammazione di allarmi e altre protezioni.
- **Protezione temporanea e spese immediate:** costi per proteggere temporaneamente o preservare i beni assicurati, sigillare porte e finestre in seguito a rottura di vetri, velocizzare le riparazioni permanenti o temporanee o la sostituzione dei beni assicurati danneggiati.
- **Rimozione beni del locatario:** previa autorizzazione scritta dell'assicuratore, costi ragionevolmente sostenuti per rimuovere i beni del locatario dall'ubicazione che lo stesso ha lasciato libera senza preavviso poiché in liquidazione, fallimento o amministrazione controllata.
- **Sfratto occupanti abusivi:** previa autorizzazione scritta dell'assicuratore, spese ragionevoli sostenute per sfrattare legalmente chiunque risulti occupare abusivamente i locali dell'assicurato.
- **Rimozione di nidi di insetti:** spese sostenute dall'assicurato per la rimozione, dalle ubicazioni assicurate, di nidi di vespe, api, calabroni e altri insetti nocivi per l'uomo, esclusi i costi per la rimozione di nidi esistenti prima dell'inizio del periodo di assicurazione.
- **Munizioni di guerra:** danni derivanti o provocati dalla detonazione di munizioni di guerra o di parti di esse avvenute nelle ubicazioni assicurate o entro 250 metri.

Condizioni particolari applicabili solo se richiamate nella scheda di polizza e pagato il relativo premio

- **Ricorso terzi:** Indennizzo per danni materiali diretti a cose di terzi a seguito di un sinistro indennizzabile, inclusi danni da interruzioni o sospensioni di attività (entro il 20% del massimale).
- **Guasti a sistemi, impianti ed apparecchiature elettroniche:** danni derivanti da rottura o guasti interni a sistemi e apparecchiature elettroniche di comando, controllo e regolazione degli impianti del fabbricato, causati da errori di manovra, errata manipolazione, mancato funzionamento di dispositivi di protezione, fenomeni elettrici, incuria, negligenza e imperizia.
- **Rischio locativo:** danni causati da incendio o altro evento garantito ai locali condotti in locazione dall'assicurato, nei casi di responsabilità dell'assicurato secondo gli articoli 1588, 1589 e 1611 del codice civile.
- **Perdita pigioni:** rifusione all'assicurato della parte di pigione non percepita per i locali affittati e danneggiati da un sinistro coperto dalla polizza, per il tempo necessario al loro ripristino.
- **Spese extra:** risarcimento delle spese extra sostenute dall'assicurato per garantire la continuità dell'attività a seguito di un sinistro indennizzabile, limitatamente al periodo necessario per il ripristino dei beni danneggiati.
- **Assicurazione dei crediti insoluti:** la somma assicurata per ogni fabbricato è pari al debito residuo dell'operazione di cartolarizzazione al momento del sinistro. L'indennizzo è uguale al minor importo tra il debito residuo e il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato.
- **Differenziale storico artistico:** risarcimento dei maggiori danni subiti da immobili con qualità storico/artistiche, eccedenti le normali spese di ricostruzione e ripristino, inclusi affreschi, bassorilievi, ornamenti murari e altre opere di restauro.
- **Fenomeno elettrico ed elettronico:** danni causati da fenomeni elettrici a macchine, impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti. Ricorso dei locatari: danni diretti e materiali causati da incendio o altri eventi previsti dalla polizza alle cose mobili di proprietà dei locatari o di terzi verso i quali i locatari devono rispondere, nei casi di responsabilità dell'assicurato come locatore.
- **Allagamenti:** danni subiti dagli enti assicurati per effetto di allagamenti, anche se causati da terremoto.
- **Urto veicoli:** danni da urto di veicoli in transito sulla pubblica via, non appartenenti all'assicurato né al suo servizio.

Sezione B (Responsabilità Civile Terzi)

Condizioni particolari applicabili solo se richiamate nel dettaglio limiti di indennizzo-franchigie-scoperti.

- **R.C. proprietà dei terreni:** responsabilità civile derivante all'assicurato come proprietario ed esercente del terreno indicato nella polizza.
- **R.C. da incendio:** responsabilità civile per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose del contraente/assicurato o da lui detenute.
- **Danni a cose in consegna e/o custodia:** danni subiti da cose in consegna e/o custodia del contraente/assicurato



Cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

In aggiunta a quanto indicato nel DIP, sono esclusi dalla copertura:

Sezione A (Incendio e tutti i rischi)

Fuoriuscita di acqua condotta non dovuta a rottura accidentale; responsabilità del costruttore o fornitore dei Beni; sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua; dolo; errori di progettazione, omissione di manovra o controlli, sospensione volontaria dal lavoro da parte dei dipendenti; interruzione dell'attività per impossibilità di utilizzo o utilizzo improprio di dati o software; impossibilità di computer di riconoscere correttamente la data; danni di natura estetica; rispetto a danni da pioggia, grandine, neve, vento: (i) gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei, insegne; (ii) fabbricati e/o tettoie aperte da più lati, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici e simili e quanto in essi contenuto; in relazione a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi: danni da interruzione di processi

lavorazione, da mancata o irregolare produzione o distribuzione di energia, sospensione del lavoro, alterazione od omissione di controlli o manovre, danni ai Beni all'aperto, alle lastre e da imbrattamento dei Beni e dei muri esterni; relativamente ai danni da sovraccarico da neve, i danni a fabbricati o serbatoi (e loro contenuto) non conformi alle disposizioni di cui all'art. 2 del d.m. 12 febbraio 1982 o disposizioni di legge e regolamento locali; relativamente ai danni da acqua o altri fluidi, sono esclusi quelli subiti dai beni posti ad altezza inferiore ai 10 cm dal pavimento; l'opzione "Acqua piovana" esclude: (i) i danni indiretti, consequenziali o da inattività di qualsiasi genere; (ii) i danni a cose ed enti posti all'aperto; l'opzione "Dispersione dei liquidi" esclude: (i) i danni determinati da imperizia e/o negligenza; (ii) le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione; l'opzione "Terrorismo e sabotaggio" esclude danni da contaminazione chimica, nucleare o biologica a tali eventi connessi; l'opzione "Crollo e collasso strutturale" esclude: (i) i danni da errori di progettazione e calcolo, difetto di costruzione, vizio di materiale, nonché i danni in seguito a lavori non autorizzati dalla competente autorità; (ii) i fabbricati e/o loro porzioni edificati da meno di 10 anni, quelli costruiti e/o modificati abusivamente e quelli costruiti in legno o plastica, e quanto in essi contenuto; l'opzione "Maremoto" esclude i danni subiti dai fabbricati, dalle opere civili a mare (quali dighe, moli, pontili, banchine) e dai macchinari quando la forza dell'azione del mare è inferiore o uguale a "forza cinque"; l'opzione "Collaggio impianti di estinzione" esclude le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e la sua riparazione; l'opzione "Guasti alle macchine" esclude: (i) difetti noti prima della stipulazione della Polizza; (ii) inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore; (iii) danni estetici; (iv) i danni da perdite di mercato o danni indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei Beni; (iv) i costi per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, per ore straordinarie di lavoro e per trasporti a grande velocità, aerei o con altri mezzi di trasporto diversi da quelli abituali e comunque i costi di trasporto e dogana sopportati o da sopportare al di fuori del territorio dello Stato italiano; l'opzione "Riparazione diretta da implementare" esclude dall'intervento del riparatore: (i) i sinistri di responsabilità civile con danni a cose di terzi e/o con danni a persone; (ii) i danni non indennizzabili ai termini di Polizza (per i quali il riparatore e l'Assicurato/Contraente possono prendere separati accordi); l'opzione "Protezione temporanea e spese immediate" esclude: (i) le spese pagate da altre garanzie della Polizza; (ii) il costo di riparazione o sostituzione definitiva; l'opzione "Sfratto occupanti abusivi" esclude i costi e le spese: (i) relative a controversie legate a sfratti sorte entro 90 (novanta) giorni dall'inizio del Periodo di Assicurazione; (ii) per ogni controversia che coinvolga l'inquilino dell'Assicurato; (iii) per qualsiasi controversia che può ricadere in altre sezioni della Polizza; l'opzione "Rimozione di nidi di insetti" esclude i costi per la rimozione di nidi esistenti prima dell'inizio del Periodo di Assicurazione; l'opzione "Ricorso Terzi" esclude i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo; l'opzione "Guasti a sistemi, impianti, apparecchiature elettroniche" esclude: (i) i danni per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore o locatore dei Beni assicurati; (ii) i danni dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei Beni assicurati; (iii) i danni di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili; (iv) i danni attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza; l'opzione "Fenomeno elettrico ed elettronico" esclude i danni: (i) causati da usura o da carenza di manutenzione; (ii) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, nonché (iii) dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore. Danni a beni immobili gravati da abuso edilizio o costruiti senza le necessarie autorizzazioni. Con riferimento alla garanzia per Alluvione, Inondazione, Esondazione, Sisma e Frana: danni derivanti da comportamento attivo dell'uomo o danni a terzi; danni derivanti da conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti; danni legati a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione. Per il caso terremoto: danni causati da esplosioni o radiazioni di origine nucleare, eruzione vulcanica, inondazione, maremoto; danni dovuti a interruzione o anomalia nella distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che siano direttamente causati dal terremoto; i danni da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o ammanchi di qualsiasi genere; i danni indiretti quali mancata locazione, sospensione di lavoro o perdite economiche non connesse alla materialità dei beni assicurati; le spese di demolizione e sgombero sono coperte solo se espressamente pattuite; per il caso di inondazione, esondazione o alluvione: i danni causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, infiltrazioni, guasti o rotture di impianti di estinzione, fognature o scarichi; i danni da interruzione o anomalia nella distribuzione di energia, salvo che siano direttamente connessi all'evento assicurato; i danni a enti mobili all'aperto e a merci o macchinari posti a meno di 10 cm dal pavimento; per il caso di frana: i danni derivanti da errata valutazione della stabilità del terreno o del carico supportabile, nonché da fenomeni tellurici, vulcanici, inondazioni, alluvioni e allagamenti.

Sezione B (Responsabilità Civile Terzi)

I danni: a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; a opere e/o cose costruite, poste in opera, rimosse, riparate, nonché a opere sulle quali si eseguono i lavori; a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati e a cose in genere dovuti ad assestamento, franamento o vibrazioni del terreno; da inquinamento; da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo; di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice civile; punitivi; da amianto; da attività relative ad impianti o installazioni in mare non saldamente assicurati alla riva; per responsabilità volontariamente assunte; relativi ad attività professionale e contrattuale; l'estensione "Danni da inquinamento accidentale" esclude i danni: (i) da alterazioni di carattere genetico; (ii) da intenzionale violazione di disposizioni di legge o mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti; (iii) per responsabilità a titolo di danno ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006; l'estensione "Danni relativi ad aree di accesso e parcheggi" esclude ogni servizio di posteggio e attività di custodia; l'estensione "Responsabilità civile organizzazione di manifestazioni" esclude: (i) le manifestazioni che si svolgono all'esterno dell'area dei fabbricati assicurati; (ii) le manifestazioni sportive a livello agonistico; (iii) le manifestazioni motoristiche; (iv) i concerti di artisti professionisti (v) gli spettacoli pirotecnici; l'opzione "R.C da incendio" esclude i danni alle cose che il Contraente/Assicurato abbia in consegna e; l'opzione "Danni a cose in consegna e/o custodia" esclude i danni: (i) da incendio; (ii) da furto e/o smarrimento.



Ci sono limiti di copertura?

L'indennizzo assicurativo è soggetto a franchigie/scoperti e massimali indicati nella scheda di polizza. Alcune coperture prevedono specifiche franchigie/scoperti e/o sottolimiti.

**A chi è rivolto questo prodotto?**

Questo prodotto è rivolto ai soggetti Persone Giuridiche interessati ad acquistare una copertura relativa ad immobili.

**Quali costi devo sostenere?**

Costi di intermediazione: La quota parte del premio percepita in media dagli intermediari o è pari al 22,79% del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Qualsiasi reclamo deve essere indirizzato a: QBE Europe SA/NV, Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Gestione Reclami, Via Melchiorre Gioia, n. 8, 20124, Milano. Fax no: +39 0263793784 E-mail: reclami@it.qbe.com PEC: ufficio.commerciale@cert.it.qbe È inoltre possibile inviare un reclamo tramite il sito web: https://qbeitalia.com/contattaci/reclami/ QBE deve rispondere entro 45 giorni
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ai reclami, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21, 00187 Rome, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .
All'autorità di vigilanza dello Stato di origine della Compagnia	I reclami possono anche essere indirizzati all'Autorità di vigilanza dello Stato di origine della Compagnia (Belgio), Financial Services and Markets Authority (Autorité des Services et Marchés financiers), secondo le modalità previste dalla stessa sul sito internet: https://www.fsma.be/en/how-make-complaint

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (D.lgs. 28/2010). La mediazione costituisce una condizione di procedibilità della domanda giudiziale in caso di vertenze su contratti assicurativi
Negoziante Assistita	Attraverso la richiesta del proprio avvocato alla compagnia di assicurazione.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente all'istituzione estera competente - reperibile sul sito www.ec.europa.eu/fin-net - chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Non è prevista alcuna detrazione fiscale per il premio versato. Il trattamento fiscale delle prestazioni assicurative in esame dipende dalla qualifica soggettiva del contribuente che stipula la polizza assicurativa. Si invita l'assicurato a verificare, caso per caso, la deducibilità dei premi corrisposti all'assicuratore e il trattamento fiscale delle eventuali somme ricevute in termini di concorrenza alla formazione del reddito imponibile.
---	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://qbeitalia.com/ .
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.



Polizza di Assicurazione
N. XXX XXXXXXXX

REAL ESTATE
ALL RISKS

Stipulata tra:

QBE Europe SA/NV
Rappresentanza Generale per l'Italia

e

la Spett.le Contraente/Assicurato:

XXX

Via

XXX

P. IVA

INDICE

CONDIZIONI DI POLIZZA APPLICABILI A TUTTE LE SEZIONI

SEZIONE A – INCENDIO E “TUTTI I RISCHI”

- SEZIONE A.1. – INCENDIO E “TUTTI I RISCHI”/CONDIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI SOLO SE RICHIAMATE NEL DETTAGLIO LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE - SCOPERTI
- SEZIONE A.2. – INCENDIO E “TUTTI I RISCHI”/CONDIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI SOLO SE RICHIAMATE NEL DETTAGLIO CAPITALI ASSICURATI E PREMI

SEZIONE B – RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI

- SEZIONE B.1. – RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI CONDIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI SOLO SE RICHIAMATE

DEFINIZIONI GENERALI E GLOSSARIO

In aggiunta alle definizioni contenute nelle Condizioni di Assicurazione e nelle singole Sezioni della Polizza, le Parti attribuiscono alle definizioni sotto riportate il significato indicato nel seguito:

POLIZZA	Il presente documento che, unitamente alla Scheda di Polizza, prova l'esistenza del contratto di assicurazione.
CONTRAENTE	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione.
ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
COMPAGNIA	QBE Europe SA/NV, Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Melchiorre Gioia, 8, 20124 Milano
SINISTRO	L'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
DANNO LIQUIDABILE	L'importo del danno determinato in base alle condizioni di Polizza, al netto di scoperti, franchigie e comunque entro i limiti di Indennizzo eventualmente applicabili.
FRANCHIGIA	L'importo, in cifra fissa, che viene detratto dall'ammontare del Danno liquidabile e che rimane a carico dell'Assicurato.
SCOPERTO	L'importo, in percentuale, che viene detratto dall'ammontare del Danno liquidabile e che rimane a carico dell'Assicurato.
RISCHIO	La probabilità che si verifichi un Sinistro e l'entità dei danni che ne possono derivare.
INDENNIZZO / RISARCIMENTO	La somma corrisposta all'Assicurato dalla Compagnia in caso di Sinistro, dopo l'applicazione di scoperti, franchigie ed entro i limiti di Indennizzo eventualmente previsti in Polizza.
PREMIO	La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia a titolo di corrispettivo per la prestazione assicurativa.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (P.R.A.)	Forma di assicurazione per la quale l'assicuratore si impegna a indennizzare il danno verificatosi fino a occorrenza del massimale assicurato, anche se quest'ultimo risulta inferiore al valore globale dei beni assicurati.
ASSICURAZIONE A VALORE INTERO	Forma nella quale l'Assicurazione non è prestata per una somma corrispondente all'intero valore di tutte le cose assicurate, ma per una somma indicata dall'Assicurato, solitamente stabilita in relazione all'ammontare del danno più elevato che ritiene di poter subire in caso di Sinistro.
BENI	I beni descritti nella Scheda di Polizza oggetto di assicurazione ai sensi di una o più Sezioni della presente Polizza.
INCENDIO	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
ESPLOSIONE	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.

ESPLODENTI

Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a contatto con l’aria o l’acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione ovvero per azione meccanica o termica, esplodono e, comunque, gli esplosivi considerati dall’art 83 del R.D. 635 del 6 maggio 1940 (e successive modificazioni), ed elencati nel relativo allegato A.)

INCOMBUSTIBILI

Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi C. non danno luogo a manifestazioni di fiamma, né a reazioni esotermiche. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell’Interno.

TERRORISMO, SABOTAGGIO

Qualsiasi atto criminoso, ivi incluso ma non limitatamente all’uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui e/o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici o similari, inclusa l’intenzione di influenzare e/o destabilizzare qualsiasi stato o governo e/o incutere, provocare e/o diffondere uno stato di terrore, panico, paura o incertezza nella popolazione o in parte di essa, Per atto di sabotaggio si intende un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell’attività.

INONDAZIONI, ALLUVIONI, ESONDAZIONI

Fuoriuscita d’acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze.

ALLAGAMENTI

Qualsiasi spargimento e/o riversamento d’acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni, che comporti un livello di acqua superiore a centimetri 30 (trenta) nei locali allagati.

FABBRICATI

Si intendono:

- Locali di proprietà o in locazione o in uso o in comodato o in gestione al Contraente/Assicurato destinati all’attività dichiarata in polizza, costituenti l’intero fabbricato o una sua porzione, esclusa l’area, comprese opere di fondazione o interrate nonché la quota delle parti di fabbricato costituente proprietà comune;
- impianti fissi quali quelli elettrici, telefonici, video-citofonici, televisivi, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d’aria, di prevenzione ed allarme, sollevamento e trascinamento, di elevazione e trasporto, compresi impianti, sistemi ed apparecchiature elettroniche, elaboratori di processo o di automazione, apparecchiature di comando, controllo e regolazione degli impianti al servizio del fabbricato ed ogni altro impianto od installazione considerato fisso per natura o destinazione;
- recinzioni fisse e cancelli; dipendenze, cantine, soffitte, box, anche se in corpi separati purché non situati in ubicazione diversa da quella indicata in polizza;
- affreschi e statue non aventi valore artistico.

PARTITA

l’insieme dei Beni assicurati con una unica somma assicurata

TERRENI

Fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione e contabilizzati nell’attivo dello stato patrimoniale

ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

I BENI ASSICURATI SONO DESTINATI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON LIMITATIVO, AD USO UFFICI, STUDI PROFESSIONALI, MAGAZZINI, DEPOSITI, CENTRI DI LOGISTICA, ESERCIZI PUBBLICI, CAPANNONI INDUSTRIALI, ALBERGHI, RESIDENZE PER ANZIANI, CASERME, LABORATORI, SERVIZI SOCIO-SANITARI, CIVILI ABITAZIONI, SCUOLE, ASILI, CONVITTI, MENSE, BIBLIOTECHE, LUOGHI DI CULTO, CENTRI SPORTIVI E POLIFUNZIONALI, CENTRI COMMERCIALI, ED ALTRI EDIFICI IN GENERE UTILIZZATI PER TUTTE LE ATTIVITÀ DI CARATTERE AMMINISTRATIVO, SOCIALE, ASSISTENZIALE, COMPRESSE LE ATTIVITÀ ACCESSORIE, COMPLEMENTARI, CONNESSE E COLLEGATE ALLE PRINCIPALI, **ESCLUSA** COMUNQUE **LA SOLA ATTIVITÀ INDUSTRIALE ESERCITA DALL'ASSICURATO**.

I SINGOLI INVESTIMENTI IMMOBILIARI VERRANNO DI VOLTA IN VOLTA ATTRIBUITI AD UNA DELLE TIPOLOGIE D'USO SOPRA INDICATE PRECISANDO L'INDIRIZZO COMPLETO DEL SITO, IL VALORE DI RICOSTRUZIONE A NUOVO (O ALLO STATO D'USO O AL VALORE DEL DEBITO RESIDUO SE ESPRESSAMENTE RICHIESTO) E LA DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ CHE OSPITANO (NEL CASO DI SITI INDUSTRIALI).

TASSI E CONDIZIONI VERRANNO DI VOLTA IN VOLTA CONCORDATI CON LA **COMPAGNIA**.

IL COMPLESSO DEI FABBRICATI È DI COSTRUZIONE E COPERTURA GENERALMENTE INCOMBUSTIBILE; NON SI ESCLUDE TUTTAVIA L'ESISTENZA DI COSTRUZIONI (IN MISURA NON PREPONDERANTE), REALIZZATE IN TUTTO O IN PARTE IN MATERIALI COMBUSTIBILI.

NON È ESCLUSA LA PRESENZA DI INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI, INERENTI L'ATTIVITÀ SVOLTA, POSTI ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO DEI FABBRICATI.

I BENI IMMOBILI (COMPRESI TERRENI O AREE) POSSONO ESSERE OVUNQUE UBICATI NELL'AMBITO DELL'UNIONE EUROPEA.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE APPLICABILI A TUTTE LE SEZIONI

(salvo quanto derogato dalla presente polizza e/o successive appendici)

Art. 01

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

LE DICHIARAZIONI NON VERE, INESATTE O LE RETICENZE DEL CONTRAENTE O DELL'ASSICURATO RELATIVE A CIRCOSTANZE, ORIGINARIE O SOPRAVVENUTE, CHE INFLUISCANO SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO POSSONO COMPORTARE LA PERDITA, TOTALE O PARZIALE, DEL DIRITTO ALL'INDENNIZZO, NONCHÉ LA STESSA CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE.

RESTA INTESO CHE LE DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI RESE SENZA COLPA GRAVE DAL CONTRAENTE E/O DALL'ASSICURATO NON COMPORTERANNO LA PERDITA PARZIALE O TOTALE DEL DIRITTO ALL'INDENNIZZO.

Art. 02

PERIODICITA' e MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELLA GARANZIA

LA PERIODICITÀ DEL PREMIO È ANNUALE.

I MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO CONSENTITI DALLA COMPAGNIA SONO I SEGUENTI: ORDINI DI BONIFICO, ALTRI MEZZI DI PAGAMENTO BANCARIO O POSTALE, SISTEMI DI PAGAMENTO ELETTRONICO, CHE ABBIANO QUALE BENEFICIARIO LA COMPAGNIA OPPURE L'INTERMEDIARIO DA QUEST'ULTIMA INCARICATO, ESPRESSAMENTE IN TALE QUALITÀ.

A PARZIALE DEROGA DELL'ART. 1901 C.C., IL CONTRAENTE È TENUTO AL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA DI PREMIO ENTRO 30 (TRENTA) GIORNI DALL'INIZIO DEL PERIODO DI ASSICURAZIONE. SE IL CONTRAENTE NON PAGA IL PREMIO, LA GARANZIA RESTA SOSPESA DALLE ORE 24:00 DEL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA PREDETTA SCADENZA E RIPRENDE EFFICACIA DALLE ORE 24:00 DEL GIORNO IN CUI VIENE PAGATO QUANTO DOVUTO, FERMO RESTANDO L'OBLIGO DEL CONTRAENTE DI PAGARE IL PREMIO.

SE IL CONTRAENTE NON PAGA LE RATE SUCCESSIVE DEL PREMIO ENTRO IL TRENTESIMO GIORNO DALLA SCADENZA, LA GARANZIA RESTA SOSPESA DALLE ORE 24:00 DEL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SCADENZA E RIPRENDE EFFICACIA DALLE ORE 24:00 DEL GIORNO IN CUI VIENE PAGATO QUANTO DOVUTO, FERME RESTANDO LE SCADENZE CONTRATTUALI SUCCESSIVE.

QUALSIASI SINISTRO CHE SI VERIFICHÌ DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE NON SARÀ COPERTO DALL'ASSICURAZIONE, ANCHE SE LA GARANZIA VIENE SUCCESSIVAMENTE RIATTIVATA CON IL PAGAMENTO DEL PREMIO.

Art. 03

PROVA DEL CONTRATTO, MODIFICHE – COMUNICAZIONI

L'ASSICURAZIONE E LE SUE EVENTUALI MODIFICHE DEVONO ESSERE EFFETTUATE E PROVATE PER ISCRITTO, COSÌ COME TUTTE LE COMUNICAZIONI ALLE QUALI L'ASSICURATO È TENUTO IN BASE ALLA PRESENTE POLIZZA.

SULLA POLIZZA E SU QUALSIASI ALTRO DOCUMENTO CHE DISCIPLINA LA COPERTURA ASSICURATIVA DEVONO ESSERE INDICATI I DATI DELLA COMPAGNIA.

Art. 04

VARIAZIONE DEL RISCHIO

NEL CASO DI DIMINUZIONE DI RISCHIO O DEL VALORE DEI BENI, LA COMPAGNIA – AI SENSI DELL'ART. 1897 C.C. - RIMBORSERÀ ALL'ASSICURATO/CONTRAENTE LA QUOTA DI PREMIO, AL NETTO DELLE IMPOSTE, PAGATA E NON GODUTA CON EFFETTO DALLE ORE 24.00 DEL GIORNO DELLA RICEZIONE DELLA COMUNICAZIONE DELLA VARIAZIONE.

RESTA FERMO IL DIRITTO DI RECESSO PREVISTO DALL'ARTICOLO 1897 C.C.

QUALORA NEL CORSO DEL CONTRATTO SI VERIFICHINO VARIAZIONI CHE MODIFICANO IL RISCHIO, LA COMPAGNIA PUÒ RICHIEDERE LA RELATIVA MODIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI IN CORSO.

NEL CASO IN CUI L'ASSICURATO NON ACCETTI LE NUOVE CONDIZIONI, LA COMPAGNIA, NEI TERMINI DI 30 GIORNI DALLA RICEVUTA COMUNICAZIONE DELLA VARIAZIONE, HA DIRITTO DI RECEDERE DAL CONTRATTO, CON PREAVVISO

DI 60 GIORNI. SE LA VARIAZIONE IMPLICA DIMINUZIONE DI RISCHIO, IL PREMIO È RIDOTTO IN PROPORZIONE A PARTIRE DALLA SCADENZA ANNUALE SUCCESSIVA ALLA COMUNICAZIONE FATTA DALL'ASSICURATO.

Art. 05 **RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

DOPO OGNI SINISTRO E FINO AL 60° GIORNO DAL PAGAMENTO O RIFIUTO DI PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO, LE PARTI POSSONO RECEDERE DALL'ASSICURAZIONE CON PREAVVISO DI 30 (TRENTA) GIORNI, A FAR DATA DALLA RICEZIONE DELLO STESSO. LA COMUNICAZIONE DOVRÀ ESSERE INOLTATA A MEZZO DI LETTERA RACCOMANDATA ALL'ULTIMO INDIRIZZO CONOSCIUTO.

NEL CASO IN CUI IL DIRITTO DI RECESSO VENGA ESERCITATO DALLA COMPAGNIA, QUEST'ULTIMA, ENTRO 15 (QUINDICI) GIORNI DALLA DATA DI EFFICACIA DEL RECESSO, RIMBORSERÀ LA PARTE DI PREMIO, AL NETTO DELLE IMPOSTE, RELATIVA AL PERIODO DI ASSICURAZIONE NON GODUTO.

Art. 06 **PERIODO DI ASSICURAZIONE – RINNOVO**

IN MANCANZA DI DISDETTA INOLTATA DA UNA DELLE PARTI MEDIANTE LETTERA RACCOMANDATA ALL'ULTIMO INDIRIZZO CONOSCIUTO SPEDITA ALMENO 30 (TRENTA) GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA, L'ASSICURAZIONE S'INTENDE TACITAMENTE RINNOVATA PER UN ULTERIORE PERIODO DI MESI 12 (DODICI) E COSÌ SUCCESSIVAMENTE.

PER I CASI IN CUI LA LEGGE O LA POLIZZA SI RIFERISCONO AL PERIODO DI ASSICURAZIONE, QUESTO SI INTENDE STABILITO NELLA DURATA DI 1 (UN) ANNO, SALVO CHE L'ASSICURAZIONE SIA STATA STIPULATA PER UNA DURATA INFERIORE, NEL QUAL CASO IL PERIODO DI ASSICURAZIONE COINCIDE CON LA DURATA EFFETTIVA DELL'ASSICURAZIONE.

Art. 07 **TITOLARITA' DEI DIRITTI DERIVANTI DALLA POLIZZA**
(valida per la sezione A – Incendio e “Tutti i rischi”)

LE AZIONI ED I DIRITTI DERIVANTI DALLA POLIZZA NON POSSONO ESSERE ESERCITATI CHE DAL CONTRAENTE E DALLA COMPAGNIA. SPETTA IN PARTICOLARE AL CONTRAENTE COMPIERE GLI ATTI NECESSARI A CONSENTIRE L'ACCERTAMENTO E LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI. L'ACCERTAMENTO E LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI COSÌ EFFETTUATO È VINCOLANTE ANCHE PER L' ASSICURATO, RESTANDO ESCLUSA OGNI FACOLTÀ DI CONTESTAZIONE DA PARTE DI QUESTI ULTIMI. L'INDENNIZZO LIQUIDATO A TERMINI DI POLIZZA NON PUÒ TUTTAVIA ESSERE PAGATO DALLA COMPAGNIA SE NON AI O CON IL CONSENSO DEI TITOLARI DELL'INTERESSE ASSICURATO O CON IL LORO CONSENSO.

Art. 08 **ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI**
(valida per la sezione A – Incendio e “Tutti i rischi”)

LA COMPAGNIA HA IN OGNI MOMENTO IL DIRITTO DI ESAMINARE I BENI ED IL CONTRAENTE/ASSICURATO HA L'OBBLIGO DI FORNIRE TUTTI I DATI E LE INFORMAZIONI AD ESSI RELATIVI.

Art. 09 **OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO****SEZIONE A – INCENDIO E “TUTTI I RISCHI”**

IN CASO DI SINISTRO IL CONTRAENTE O L'ASSICURATO DEVE FARE QUANTO GLI È POSSIBILE PER EVITARE O DIMINUIRE IL DANNO; LE SPESE SOSTENUTE A TALE SCOPO SONO A CARICO DELLA COMPAGNIA NEI LIMITI PREVISTI DALL'ART. 1914 DEL C.C.;

IL CONTRAENTE O L'ASSICURATO DEVE ALTRESÌ:

- a) L'ASSICURATO DEVE FARE DENUNCIA DI CIASCUN SINISTRO AL BROKER ED ALLA COMPAGNIA, TRAMITE FAX O ALTRO MEZZO IDONEO, ENTRO 9 GIORNI LAVORATIVI DAL GIORNO IN CUI L'ASSICURATO – O IL SUO UFFICIO ASSICURAZIONI – NE È VENUTO A CONOSCENZA;
- b) NEI 9 GIORNI SUCCESSIVI ALLA CONSTATAZIONE DELL'EVENTO, QUANDO SI RAVVISI IL DOLO O VI SIA PRESUNZIONE DI REATO, FARE DICHIARAZIONE SCRITTA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O DI POLIZIA DEL LUOGO, PRECISANDO, IN PARTICOLARE, IL MOMENTO DELL'INIZIO DEL SINISTRO, LA CAUSA PRESUNTA DEL SINISTRO E L'ENTITÀ APPROSSIMATIVA DEL DANNO. COPIA DI TALE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE TRASMESSA ALLA COMPAGNIA – TRAMITE IL BROKER – ENTRO I 10 GIORNI SUCCESSIVI;
- c) NON ALTERARE LO STATO DEI LUOGHI O DEI BENI E, CONSERVARE LE TRACCE ED I RESIDUI DEL SINISTRO FINO A LIQUIDAZIONE DEL DANNO SENZA AVERE, PER QUESTO, DIRITTO AD INDENNITÀ ALCUNA;
- d) PREDISPORRE UN ELENCO DETTAGLIATO DEI DANNI SUBITI CON RIFERIMENTO UNICAMENTE ALLA QUALITÀ, QUANTITÀ E VALORE DELLE COSE DISTRUTTE O DANNEGGIATE, METTENDO COMUNQUE A DISPOSIZIONE I SUOI REGISTRI, CONTI, FATTURE O QUALSIASI DOCUMENTO CHE POSSA ESSERE RICHIESTO DALLA COMPAGNIA, DAI PERITI O DAL RIPARATORE AI FINI DELLE LORO INDAGINI E VERIFICHE.

LA PRESENTAZIONE DELL'ELENCO DETTAGLIATO DOVRÀ AVVENIRE NEL PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE ED IN OGNI CASO ENTRO QUATTRO MESI DALLA DATA DEL SINISTRO, FERMA RESTANDO LA FACOLTÀ DA PARTE DELLA COMPAGNIA DI STABILIRE, AVVALENDOSI ANCHE DI TUTTI I DATI E DOCUMENTI DI CUI DISPONE L'ASSICURATO, LA QUANTITÀ, LA QUALITÀ ED IL VALORE DI TUTTE LE COSE GARANTITE AL MOMENTO DEL SINISTRO.

SEZIONE B – RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI

FERMO QUANTO PREVISTO IN TEMA DI OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA, L'ASSICURATO DEVE FARE DENUNCIA DI CIASCUN SINISTRO AL BROKER ED ALLA COMPAGNIA, TRAMITE FAX O ALTRO MEZZO IDONEO, ENTRO 15 GIORNI LAVORATIVI DAL GIORNO IN CUI L'ASSICURATO – O IL SUO UFFICIO ASSICURAZIONI – NE È VENUTO A CONOSCENZA; SE IL SINISTRO È MORTALE O DI NOTEVOLE GRAVITÀ, ENTRO CINQUE GIORNI LAVORATIVI DAL FATTO O DAL GIORNO IN CUI NE È VENUTO A CONOSCENZA.

LA DENUNCIA DEVE CONTENERE LA NARRAZIONE DEL FATTO, L'INDICAZIONE DELLE CONSEGUENZE, IL NOME ED IL DOMICILIO DEI DANNEGGIATI E DEI TESTIMONI, NONCHÉ LA DATA, IL LUOGO E LE CAUSE DEL SINISTRO.

L'ASSICURATO DEVE POI FAR SEGUIRE, NEL PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE, LE NOTIZIE, I DOCUMENTI E GLI ATTI GIUDIZIARI RELATIVI AL SINISTRO, ADOPERANDOSI PER L'ACQUISIZIONE DEGLI ELEMENTI DI DIFESA, NONCHÉ, SE LA COMPAGNIA LO RICHIEDE, PER UN COMPONIMENTO AMICHEVOLE, ASTENENDOSI IN OGNI CASO DA QUALSIASI RICONOSCIMENTO DI RESPONSABILITÀ.

Art. 10

ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
(valida per la sezione A – Incendio e “Tutti i rischi”)

IL CONTRAENTE/ASSICURATO CHE ESAGERI DOLOSAMENTE L'AMMONTARE DEL DANNO, DICHIARI DISTRUTTI, DANNEGGIATI O SOTTRATTI BENI CHE NON ESISTEVANO AL MOMENTO DEL SINISTRO, OCCULTI, SOTTRAGGA O MANOMETTA BENI SALVATI, UTILIZZI MEZZI O DOCUMENTI MENZOGNERI O FRAUDOLENTI, ALTERI DOLOSAMENTE LE TRACCE DEL SINISTRO O CONTRIBUISCA ALLA SUA VERIFICAZIONE, PERDE IL DIRITTO ALL'INDENNIZZO.

Art. 11

PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO RISARCIBILE
(valida per la sezione A – Incendio e “Tutti i rischi”)

L'AMMONTARE DEL DANNO RISARCIBILE AI SENSI DELLA PRESENTE POLIZZA SARÀ DETERMINATO COME SEGUE:

➤ DIRETTAMENTE DALLA COMPAGNIA O DA PERITI DA QUESTA INCARICATI, IN CONTRADDITTORIO CON IL CONTRAENTE/ASSICURATO O PERSONA DA ESSO DESIGNATA.

OPPURE, A RICHIESTA DI UNA DELLE PARTI:

➤ MEDIANTE PERITI NOMINATI UNO DALLA COMPAGNIA E UNO DAL CONTRAENTE/ASSICURATO CON APPOSITO ATTO SCRITTO.

I DUE PERITI COSÌ NOMINATI DOVRANNO NOMINARNE UN TERZO QUALORA VI SIA DISACCORDO FRA LORO IN MERITO ALLA DETERMINAZIONE DEL DANNO RISARCIBILE, ED ANCHE PRIMA, QUALORA NE FACCIA RICHIESTA UNO DI ESSI. IL TERZO PERITO INTERVERRÀ SOLTANTO IN CASO DI DISACCORDO TRA I PRIMI DUE E LE DECISIONI SULLE QUESTIONI CONTROVERSE SARANNO ADOTTATE A MAGGIORANZA.

CIASCUN PERITO AVRÀ FACOLTÀ DI FARSI ASSISTERE E COADIUVARE DA ALTRI SOGGETTI, I QUALI POTRANNO INTERVENIRE NELLE OPERAZIONI PERITALI, MA NON POTRANNO PARTECIPARE ALLE DECISIONI ASSUNTE CON VOTO DELIBERATIVO.

QUALORA UNA DELLE PARTI NON PROVVEDA ALLA NOMINA DEL PROPRIO PERITO O SE I PERITI NON SI ACCORDINO SULLA NOMINA DEL TERZO, TALI NOMINE, ANCHE SU ISTANZA DI UNA SOLA DELLE PARTI, SARANNO DEVOLUTE AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DEL LUOGO IN CUI IL SINISTRO SI È VERIFICATO.

LA COMPAGNIA INDENNIZZERÀ, IN CASO DI DANNO RISARCIBILE A TERMINI DI POLIZZA, LE SPESE E GLI ONORARI DEI PERITI, CONSULENTI E/O PROFESSIONISTI IN GENERE, CHE L'ASSICURATO ABBA NOMINATO AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI CHE PRECEDONO, MA IN MISURA NON SUPERIORE A QUANTO PREVISTO DALLA SCHEDA DI POLIZZA RESTA CONVENUTO CHE L'AMMONTARE DEGLI ONORARI RIMBORSABILI NON POTRÀ COMUNQUE ECCEDERE QUELLI DETERMINATI SECONDO LE TARIFFE PROFESSIONALI APPLICABILI.

Art. 12

MANDATO AI PERITI (valida per la sezione A – Incendio e “Tutti i rischi”)

I PERITI NOMINATI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI CHE PRECEDONO DOVRANNO:

a) INDAGARE SU CIRCOSTANZE, NATURA, CAUSA E MODALITÀ DEL SINISTRO;

- b) VERIFICARE L'ESATTEZZA DELLE DESCRIZIONI FORNITE E DELLE DICHIARAZIONI RESE DAL CONTRAENTE/ASSICURATO E RIFERIRE SE AL MOMENTO DEL SINISTRO ESISTEVANO CIRCOSTANZE AGGRAVANTI IL RISCHIO DI CUI LA COMPAGNIA NON SIA STATA INFORMATA;
- c) VERIFICARE SE L'ASSICURATO/CONTRAENTE HA ADEMPIUTO AGLI OBBLIGHI DI CUI AL PRECEDENTE ART. 9);
- d) VERIFICARE L'ESISTENZA, LA QUALITÀ, LA QUANTITÀ E IL VALORE DEI BENI AL MOMENTO DEL SINISTRO SECONDO I CRITERI PREVISTI DALLA PRESENTE ASSICURAZIONE;
- e) PROCEDERE ALLA STIMA ED ALLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO AI SENSI DELLA POLIZZA.

SI CONVIENE CHE, IN CASO DI SINISTRO, LE OPERAZIONI PERITALI VERRANNO CONDOTTE IN MODO DA NON PREGIUDICARE, PER QUANTO POSSIBILE, IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE/ASSICURATO.

NEL CASO DI PERIZIA COLLEGIALE, COME DESCRITTA ALL'ARTICOLO 11 CHE PRECEDE, I RISULTATI DELLE OPERAZIONI PERITALI DOVRANNO ESSERE RIPORTATI IN UN VERBALE (CON ALLEGATE LE STIME DETTAGLIATE DEI DANNI) DA REDIGERSI IN DOPPIO ESEMPLARE, UNO PER OGNUNA DELLE PARTI.

I RISULTATI DELLE VALUTAZIONI DI CUI AI PUNTI D), E) CHE PRECEDONO SONO OBBLIGATORI PER LE PARTI, LE QUALI RINUNCIANO FIN DA ORA A QUALSIASI CONTESTAZIONE, SALVO IL CASO DI DOLO, ERRORE, VIOLENZA O VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ASSICURAZIONE, IMPREGIUDICATA IN OGNI CASO QUALSIVOGLIA AZIONE OD ECCEZIONE INERENTE L'INDENNIZZABILITÀ DEI DANNI.

LA PERIZIA COLLEGIALE SARÀ COMUNQUE VALIDA E VINCOLANTE ANCHE QUALORA UNO DEI PERITI SI RIFIUTI DI SOTTOSCRIVERLA; TALE RIFIUTO DOVRÀ TUTTAVIA ESSERE ATTESTATO DAGLI ALTRI PERITI NEL VERBALE DEFINITIVO DI PERIZIA.

I PERITI SONO DISPENSATI DALL'OSSERVANZA DI OGNI FORMALITÀ DI RITO.

SI CONVIENE INOLTRE CHE, DIETRO RICHIESTA DELL'ASSICURATO, SARÀ APPLICATO TUTTO QUANTO PREVISTO DAL PRESENTE ARTICOLO A CIASCUNA PARTITA DI POLIZZA SINGOLARMENTE CONSIDERATA, COME SE PER OGNUNA DI TALI PARTITE FOSSE STATA STIPULATA UNA POLIZZA DISTINTA.

Art. 13**ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI****SEZIONE A – INCENDIO E “TUTTI I RISCHI”**

QUALORA SUI MEDESIMI BENI E PER IL MEDESIMO RISCHIO COESISTANO PIÙ ASSICURAZIONI, L'ASSICURATO DEVE DARE A CIASCUN ASSICURATORE COMUNICAZIONE DEGLI ALTRI CONTRATTI STIPULATI.

IN CASO DI SINISTRO L'ASSICURATO DEVE DARNE AVVISO A TUTTI GLI ASSICURATORI ED È TENUTO A RICHIEDERE A CIASCUNO DI ESSI L'INDENNIZZO DOVUTO SECONDO IL RISPETTIVO CONTRATTO AUTONOMAMENTE CONSIDERATO.

QUALORA LA SOMMA DI TALI INDENNIZZI - ESCLUSO DAL CONTEGGIO L'INDENNIZZO DOVUTO DALL'ASSICURATORE INSOLVENTE - SUPERI L'AMMONTARE DEL DANNO, LA COMPAGNIA È TENUTA A PAGARE SOLTANTO LA SUA QUOTA PROPORZIONALE IN RAGIONE DELL'INDENNIZZO CALCOLATO SECONDO IL PROPRIO CONTRATTO, ESCLUSA COMUNQUE OGNI OBBLIGAZIONE SOLIDALE CON GLI ALTRI ASSICURATORI.

LA PRESENTE CLAUSOLA NON SI APPLICA NEL CASO DI OPERATIVITÀ DELL'ARTICOLO 19 (ASSICURAZIONE DEI CREDITI INSOLUTI) DELLA SEZIONE A1.

SEZIONE B – RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI

A DEROGA DEL PRIMO CAPOVERSO DELL'ART. 1910 CODICE CIVILE, IL CONTRAENTE/ASSICURATO DEVE DARE AVVISO A CIASCUN ASSICURATORE DI TUTTE LE ASSICURAZIONI STIPULATE DALLO STESSO PER IL MEDESIMO RISCHIO SOLO IN CASO DI SINISTRO.

Art. 14**LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO
(valida per la sezione A – Incendio e “Tutti i rischi”)**

SALVO IL CASO PREVISTO DALL'ART. 1914 DEL C.C., A NESSUN TITOLO LA COMPAGNIA POTRÀ ESSERE TENUTA A PAGARE UNA SOMMA MAGGIORE DI QUELLA ASSICURATA.

Art. 15**PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO (valida per la sezione A – Incendio e “Tutti i rischi”)
– salvo quanto previsto dall'articolo 18 della sezione A.1**

VERIFICATA L'OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA E LA TITOLARITÀ DELL'INTERESSE DELL'ASSICURATO, VALUTATO IL DANNO E RICEVUTA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA, LA COMPAGNIA PROVVEDE AL PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO ENTRO 30 (TRENTA) GIORNI DALLA DATA DELL'ATTO DI LIQUIDAZIONE O DEL VERBALE DEFINITIVO DI PERIZIA (SEMPRE CHE NON SIANO SORTE CONTESTAZIONI IN MERITO AD ESSI).

SE È STATO APERTO UN PROCEDIMENTO PENALE SULLA CAUSA DEL SINISTRO, IL PAGAMENTO SARÀ EFFETTUATO QUALORA DAL PROCEDIMENTO STESSO RISULTI CHE NON RICORRA IL DOLO DELL'ASSICURATO/CONTRAENTE, DEI RAPPRESENTANTI LEGALI, DEGLI AMMINISTRATORI O DEI SOCI A RESPONSABILITÀ LIMITATA.

L'ASSICURATO È LEGITTIMATO AD OTTENERE DALLA COMPAGNIA, DIETRO RICHIESTA, IL PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO ANCHE PRIMA DELLA CHIUSURA DI EVENTUALE ISTRUTTORIA, PURCHÉ SI OBBLIGHI A RESTITUIRE QUANTO OTTENUTO NEL CASO FOSSE DIMOSTRATO NON COMPETERGLI PER QUALESIVOGLIA RAGIONE E PURCHÉ TALE OBBLIGO SIA GARANTITO DA FIDEIUSSIONE BANCARIA O ASSICURATIVA RILASCIATA DA PRIMARI ISTITUTI O COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE.

L'ASSICURATO HA DIRITTO DI OTTENERE, A RICHIESTA, PRIMA DELLA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO, IL PAGAMENTO DI UN ANTICIPO SULL'INDENNIZZO IN UNA MISURA NON SUPERIORE AL 50% DELLA SOMMA MINIMA CHE LA COMPAGNIA DOVREBBE CORRISPONDERE IN BASE ALLE RISULTANZE ACQUISITE A CONDIZIONE CHE NON SIANO SORTE CONTESTAZIONI SULL'INDENNIZZABILITÀ DEL SINISTRO E CHE L'INDENNIZZO COMPLESSIVO STIMATO NON SIA INFERIORE AD € 100.000,00= (CENTOMILA).

TALE OBBLIGAZIONE DELLA COMPAGNIA DECORRERÀ A FAR TEMPO DAL NOVANTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA DATA DI DENUNCIA DEL SINISTRO, SEMPRECHÉ SIANO TRASCORSI ALMENO (TRENTA) 30 GIORNI DALLA RICHIESTA DELL'ANTICIPO.

DETTO ANTICIPO NON POTRÀ COMUNQUE ESSERE SUPERIORE ALLA SOMMA INDICATA NELLA SCHEDA DI POLIZZA QUALUNQUE SIA L'AMMONTARE STIMATO DEL DANNO DERIVANTE DAL SINISTRO.

Art. 16

ONERI FISCALI

GLI ONERI FISCALI RELATIVI ALL'ASSICURAZIONE SONO A CARICO DEL CONTRAENTE.

Art. 17

FORO COMPETENTE

FORO COMPETENTE PER LA RISOLUZIONE DI EVENTUALI CONTROVERSIE TRA COMPAGNIA ED ASSICURATO/CONTRAENTE IN MERITO ALLA INTERPRETAZIONE, ESECUZIONE E SCIoglIMENTO DELLA PRESENTE ASSICURAZIONE È ESCLUSIVAMENTE QUELLO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA È UBICATA LA SEDE LEGALE DEL CONTRAENTE O DELL'ASSICURATO.

Art. 18

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

PER QUANTO NON DISCIPLINATO NELLA POLIZZA, SI RINVIA ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE APPLICABILI.

Art. 19

CLAUSOLA BROKER

ALLA SOCIETÀ DI BROKERAGGIO INDICATA NELLA SCHEDA DI POLIZZA È STATA AFFIDATA LA GESTIONE E L'ESECUZIONE DELLA PRESENTE ASSICURAZIONE.

IL CONTRAENTE RICONOSCE PERTANTO CHE OGNI COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA PRESENTE ASSICURAZIONE AVVERRÀ PER IL TRAMITE DEL BROKER E TUTTI I RAPPORTI INERENTI ALLA PRESENTE ASSICURAZIONE SARANNO INTRATTENUTI PER CONTO DEL CONTRAENTE DAL BROKER INDICATO NELLA SCHEDA DI POLIZZA.

IN CASO DI CONTRASTO FRA LE COMUNICAZIONI FATTE DAL BROKER E QUELLE EFFETTUATE DAL CONTRAENTE/ PREVARRANNO QUESTE ULTIME.

IL BROKER INCASSA, A NOME E PER CONTO DELLA COMPAGNIA, IL PREMIO DOVUTO PER LA PRESENTE ASSICURAZIONE IMPEGNANDOSI COME SEMPLICE DEPOSITARIO FINO ALLA RIMESSA ALLA COMPAGNIA SECONDO GLI ACCORDI DELLA RELATIVA LETTERA DI COLLABORAZIONE.

Art. 20

SANZIONI

LA COPERTURA ASSICURATIVA NON OPERA E LA COMPAGNIA NON INDENNIZZERÀ ALCUNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO O, COMUNQUE, NON EFFETTUERÀ ALCUNA PRESTAZIONE IN BASE ALLA POLIZZA NELLA MISURA IN CUI TALE COPERTURA, INDENNIZZO E/O PRESTAZIONE POSSA ESPORRE LA COMPAGNIA MEDESIMA E/O QUALSIASI SOCIETÀ DEL GRUPPO CUI APPARTIENE LA COMPAGNIA A SANZIONI, DIVIETI O RESTRIZIONI PREVISTE DA RISOLUZIONI DELLE NAZIONI UNITE O A SANZIONI ECONOMICHE E/O COMMERCIALI PREVISTE DA LEGGI E REGOLAMENTI DI QUALSIASI PAESE.

Art. 21**COASSICURAZIONE E DELEGA (nel caso di Coassicurazione)**

L'ASSICURAZIONE È RIPARTITA PER QUOTE FRA LE COMPAGNIE INDICATE IN SCHEDA DI POLIZZA.

QUALORA IL RISCHIO DI CUI ALLA POLIZZA SIA SOTTOSCRITTO DA PIÙ COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI, CIASCUNA DI ESSE SARÀ TENUTA ALLA PRESTAZIONE IN PROPORZIONE DELLA RISPETTIVA QUOTA, QUALE RISULTA DAL CONTRATTO, ESCLUSA OGNI RESPONSABILITÀ SOLIDALE. TUTTE LE COMUNICAZIONI INERENTI IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, IVI COMPRESSE QUELLE RELATIVE AL RECESSO ED ALLA DISDETTA, DOVRANNO ESSERE TRASMESSE ALLE VARIE COMPAGNIE TRAMITE IL BROKER INCARICATO.

OGNI COMUNICAZIONE SI INTENDERÀ FATTA O RICEVUTA DALLA DELEGATARIA IN NOME E PER CONTO DI TUTTE LE COASSICURATRICI. OGNI MODIFICA AL CONTRATTO, VINCOLERÀ LE COMPAGNIE COASSICURATRICI SOLO IN QUANTO ESSE L'ABBIANO ACCETTATA PER ISCRITTO.

Art. 22**BUONA FEDE E MANUTENZIONE**

L'OMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DA PARTE DEL CONTRAENTE E/O DELL'ASSICURATO, DI UNA CIRCOSTANZA EVENTUALMENTE AGGRAVANTE IL RISCHIO, COSÌ COME LE INCOMPLETE OD INESATTE DICHIARAZIONI ALL'ATTO DELLA STIPULAZIONE DELLA PRESENTE POLIZZA O DURANTE IL CORSO DELLA STESSA, NON PREGIUDICA IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI, SEMPRE CHE TALI OMISSIONI O INCOMPLETE OD INESATTE DICHIARAZIONI SIANO AVVENUTI IN BUONA FEDE E CON L'INTESA CHE IL CONTRAENTE AVRÀ L'OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALLA COMPAGNIA IL MAGGIOR PREMIO PROPORZIONALE AL MAGGIOR RISCHIO CHE NE DERIVA, CON DECORRENZA DAL MOMENTO IN CUI LA CIRCOSTANZA AGGRAVANTE SI SIA VERIFICATA.

DEL PARI NON SARÀ CONSIDERATA CIRCOSTANZA AGGRAVANTE L'ESISTENZA, AL MOMENTO DEL SINISTRO, DI LAVORI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE E/O RISTRUTTURAZIONE INTERNA DELL'IMMOBILE COSÌ COME NUOVE COSTRUZIONI, DEMOLIZIONI, MODIFICAZIONI, TRASFORMAZIONI, ANCHE NEL PROCESSO TECNOLOGICO, AMPLIAMENTI E AGGIUNTE SVOLTE DALL'ASSICURATO IN RELAZIONE ALLE SUE ATTIVITÀ. RELATIVAMENTE ALLE MANUTENZIONI SONO ESCLUSI I LAVORI RIENTRANTI USUALMENTE NELLE COPERTURE CAR.

ART. 23**FORMA DELLE COMUNICAZIONI**

SI PRECISA CHE TUTTE LE COMUNICAZIONI INERENTI ALLA PRESENTE POLIZZA SARANNO VALIDE ANCHE SE FATTE E/O RICEVUTE A MEZZO RACCOMANDATA E/O TELEFAX E/O LETTERA E/O E-MAIL, O POSTA CERTIFICATA O ALTRO MEZZO IDONEO INDIRIZZATO ALLA DIREZIONE DELLA COMPAGNIA O AL BROKER; LE COMUNICAZIONI FATTE AL BROKER SI INTENDONO FATTE ALLA COMPAGNIA, PARIMENTI OGNI COMUNICAZIONE FATTA DALLA COMPAGNIA AL BROKER S'INTENDE COME FATTA AL CONTRAENTE E/O ALL'ASSICURATO.

ART. 24**VARIAZIONI NELLA PERSONA DELL'ASSICURATO**

IL CONTRAENTE STIPULA PER SÉ E PER I SUOI EREDI, I QUALI SONO SOLIDALMENTE OBBLIGATI A CONTINUARE IL CONTRATTO FINO ALLA DIVISIONE DELL'EREDITÀ. DOPO LA DIVISIONE, IL CONTRATTO CONTINUA CON L'EREDE O CON GLI EREDI CUI SIA STATA ASSEGNATA L'AZIENDA O PARTE DEGLI ELEMENTI DI RISCHIO CONSIDERATI DAL CONTRATTO.

NEI CASI DI TRASFORMAZIONE, DI CAMBIAMENTO DI DENOMINAZIONE O DI RAGIONE SOCIALE, IL CONTRATTO CONTINUA CON LA SOCIETÀ NELLA SUA NUOVA FORMA O SOTTO LA NUOVA DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE. NEI CASI DI SCIoglimento DELLA SOCIETÀ ASSICURATA O DELLA SUA MESSA IN LIQUIDAZIONE, IL CONTRATTO CONTINUA FINO ALLA CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE.

LE VARIAZIONI SOPRA INDICATE DEVONO ESSERE COMUNICATE DALL'ASSICURATO, I SUOI EREDI OD AVENTI CAUSA, ENTRO IL TERMINE DI 45 GIORNI DAL LORO VERIFICARSI, ALLA COMPAGNIA, LA QUALE NEI 15 GIORNI SUCCESSIVI HA LA FACOLTÀ DI RECEDERE DAL CONTRATTO, DANDONE COMUNICAZIONE CON PREAVVISO DI 60 GIORNI.

ART. 25**ALIENAZIONE DELL'AZIENDA**

IN CASO DI ALIENAZIONE DELLA SOCIETÀ O DEL COMPLESSO DELLE COSE CUI SI RIFERISCE L'ASSICURAZIONE, L'ASSICURATO – FERMO L'OBBLIGO DEL PAGAMENTO DEL PREMIO PER IL PERIODO DI ASSICURAZIONE IN CORSO – DEVE INFORMARE LA COMPAGNIA E COMUNICARE ALL'ACQUIRENTE L'ESISTENZA DELL'ASSICURAZIONE.

L'ASSICURAZIONE, SE IL PREMIO È PAGATO, CONTINUA A FAVORE DELL'ACQUIRENTE PER 30 GIORNI DA QUELLO DELL'ALIENAZIONE, SEMPRE CHE L'ACQUIRENTE MANTENGA L'ATTIVITÀ IN CORSO. TRASCORSO QUESTO TERMINE L'ASSICURAZIONE CESSA SE L'ACQUIRENTE NON HA DICHIARATO DI VOLER SUBENTRARE NEL CONTRATTO.

LA COMPAGNIA, NEI 15 GIORNI DALLA DICHIARAZIONE DELL'ACQUIRENTE, HA FACOLTÀ DI RECEDERE DAL CONTRATTO CON PREAVVISO DI 60 GIORNI. SE L'ALIENAZIONE RIGUARDA SINGOLE COSE, L'ASSICURAZIONE CESSA PER LE COSE STESSE ED IL PREMIO VIENE PROPORZIONALMENTE RIDOTTO DALLA SCADENZA ANNUALE SUCCESSIVA ALL'ALIENAZIONE, SALVO CHE QUESTA SIA SEGUITA DALLA SOSTITUZIONE CON ALTRE COSE ANALOGHE.

QUANTO SOPRA È APPLICABILE ANCHE NEI CASI DI FUSIONE E FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELL'ASSICURATO.

ART. 26**CLAUSOLA DI ESCLUSIONE RISCHIO RICONOSCIMENTO DATI**

LA COMPAGNIA NON INDENNIZZA I DANNI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE CAUSATI DALLA IMPOSSIBILITÀ PER QUALSIASI COMPUTER, SISTEMA DI ELABORAZIONE DATI, SUPPORTO DI DATI, MICROPROCESSORE, CIRCUITO INTEGRATO O DISPOSITIVI SIMILARI, SOFTWARE DI PROPRIETÀ O IN LICENZA D'USO DI:

- RICONOSCERE IN MODO CORRETTO QUALSIASI DATA COME LA DATA EFFETTIVA DI CALENDARIO;
- ACQUISIRE, ELABORARE, MEMORIZZARE IN MODO CORRETTO QUALSIASI DATO OD INFORMAZIONE O COMANDO OD ISTRUZIONE IN CONSEGUENZA DELL'ERRATO TRATTAMENTO DI QUALSIASI DATA IN MODO DIVERSO DALLA EFFETTIVA DATA DI CALENDARIO;
- ACQUISIRE, ELABORARE, MEMORIZZARE IN MODO CORRETTO QUALSIASI DATO O INFORMAZIONE IN CONSEGUENZA DELL'AZIONE DI COMANDI PREDISPOSTI ALL'INTERNO DI QUALSIASI SOFTWARE CHE CAUSI PERDITA DI DATI O RENDA IMPOSSIBILE ACQUISIRE, ELABORARE, SALVARE, MEMORIZZARE GLI STESSI IN MODO CORRETTO AD UNA CERTA DATA O DOPO DI ESSA.

LA PRESENTE ESCLUSIONE NON PREGIUDICA LA INDENNIZZABILITÀ DEI DANNI CONSEGUENTI ALLE COSE ASSICURATE E DERIVANTI DA INCENDIO, FULMINE, ESPLOSIONE, SCOPPIO.

ART. 27**MODALITÀ DI PRESENTAZIONI DEI RECLAMI**

I RECLAMI POSSONO ESSERE PRESENTATI ALL'ASSICURATORE, ALL'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI (IVASS) E ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA DELLO STATO DI ORIGINE AUTORITÀ PER I SERVIZI E I MERCATI FINANZIARI (AUTORITÉ DES SERVICES ET MARCHÉS FINANCIERS), SECONDO LE SEGUENTI MODALITÀ:

1. ALL'ASSICURATORE:

I RECLAMI POSSONO ESSERE INOLTATI IN MERITO ALLA GESTIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE, IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA L'ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ, L'ENTITÀ DELLA PRESTAZIONE, LA QUANTIFICAZIONE E L'ESBORSO DELLE SOMME DOVUTE ALL'ASSICURATO O LA GESTIONE DEI SINISTRI. I RECLAMI POSSONO ESSERE PRESENTATI PER ISCRITTO A:

QBE EUROPE SA/NV, RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA, VIA MELCHIORRE GIOIA, 8, 20124 MILAN, ITALY, ALL'ATTENZIONE DEL SERVIZIO RECLAMI, AL SEGUENTE INDIRIZZO E-MAIL: RECLAMI@IT.QBE.COM O PEC: UFFICIO.COMMERCIALE@CERT.IT.QBE.COM.

L'ASSICURATORE, UNA VOLTA RICEVUTO IL RECLAMO, NE DARÀ RISCONTRO ENTRO QUARANTACINQUE (45) GIORNI DALLA DATA DI RICEVIMENTO DEL RECLAMO, ALL'INDIRIZZO FORNITO DAL RECLAMANTE.

I RECLAMI DEVONO CONTENERE LE SEGUENTI INFORMAZIONI: NOME, COGNOME E INDIRIZZO DEL RECLAMANTE, NOME DELL'**ASSICURATORE**, DELL'INTERMEDIARIO O DELLE PERSONE DI CUI SI LAMENTA L'OPERATO, BREVE DESCRIZIONE DEL MOTIVO DEL RECLAMO E OGNI DOCUMENTO UTILE A DESCRIVERE COMPIUTAMENTE IL FATTO E LE SUE CIRCOSTANZE.

2. ALL'IVASS:

I RECLAMI POSSONO ESSERE INOLTATI:

(I) PER ACCERTARE IL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE, DEI RELATIVI REGOLAMENTI ATTUATIVI E DEL CODICE DEL CONSUMO (RELATIVO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI AI CONSUMATORI), DA PARTE DELL'**ASSICURATORE**, DEI SUOI INTERMEDIARI INCARICATI E DEI PERITI ASSICURATIVI;

(II) NEI CASI IN CUI IL RECLAMANTE NON SIA SODDISFATTO DELL'ESITO DEL RECLAMO TRASMESSO ALL'**ASSICURATORE** O IN CASO DI MANCATA RISPOSTA DA PARTE DELL'**ASSICURATORE** ENTRO IL TERMINE DI QUARANTACINQUE (45) GIORNI.

I RECLAMI DEVONO ESSERE PRESENTATI PER ISCRITTO A:

IVASS - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI – SERVIZIO TUTELA DEL CONSUMATORE, VIA DEL QUIRINALE, 21, 00187 ROME, FAX + 06.42133206, O VIA PEC AL SEGUENTE INDIRIZZO: TUTELA.CONSUMATORE@PEC.IVASS.IT, ACCOMPAGNANDO IL RECLAMO CON LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO.

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PRESENTAZIONE E LA GESTIONE DEI RECLAMI SONO CONTENUTE NEL REGOLAMENTO IVASS N. 24/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE, DISPONIBILE ALL'INDIRIZZO: WWW.IVASS.IT.

3. ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA DELLO STATO DI RESIDENZA DELL'ASSICURATORE:

I RECLAMI CHE POSSONO ESSERE INDIRIZZATI ALL'IVASS POSSONO ESSERE INDIRIZZATI ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA DELLO STATO DI APPARTENENZA DELL'**ASSICURATORE** (BELGIO) SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE DA TALE AUTORITÀ: AUTORITÀ PER I SERVIZI E I MERCATI FINANZIARI (AUTORITÉ DES SERVICES ET MARCHÉS FINANCIERS), SECONDO LE MODALITÀ INDICATE DALLA STESSA SUL PROPRIO SITO INTERNET: [HTTPS://WWW.FSMA.BE/EN/HOW-MAKE-COMPLAINT](https://www.fsma.be/en/how-make-complaint)

PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE TRANSFRONTALIERE (PER CUI SI INTENDONO LE CONTROVERSIE TRA UN ASSICURATO DI UNO STATO MEMBRO E UN'IMPRESA DI ASSICURAZIONE CON SEDE LEGALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO), È POSSIBILE, IN ALTERNATIVA ALLA PRESENTAZIONE DI UN RECLAMO ALL'IVASS, RICHIEDERE DIRETTAMENTE AL SISTEMA ESTERO DI RIFERIMENTO, IDENTIFICABILE ALL'INDIRIZZO WWW.EC.EUROPA.EU/FIN-NET-AND, L'ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA FIN-NET.

IN RELAZIONE ALLE CONTROVERSIE RELATIVE ALLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO E ALL'ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ, SI PRECISA CHE PERMANE LA COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, OLTRE ALLA POSSIBILITÀ DI RICORRERE A SISTEMI CONCILIATIVI, OVE PREVISTI.

A PARTIRE DAL 15 GENNAIO 2026, I CLIENTI POSSONO PRESENTARE RICORSO ALL'ARBITRO ASSICURATIVO TRAMITE IL PORTALE DISPONIBILE SUL SITO INTERNET DELLO STESSO (WWW.ARBITROASSICURATIVO.ORG), DOVE È POSSIBILE CONSULTARE I REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ, LE ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO STESSO E OGNI ALTRA INDICAZIONE UTILE.

ART. 28

ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI

1) FERME TUTTE LE CONDIZIONI ED ESCLUSIONI DI POLIZZA, LA PRESENTE POLIZZA COPRE LE PERDITE ATTRIBIBILI A DANNI MATERIALI E DIRETTI AVVENUTI DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE. CONSEGUENTEMENTE, E MERO SCOPO RICOGNITIVO E CONFERMATIVO LA SOCIETÀ NON È OBBLIGATA IN ALCUN CASO A RISARCIRE, RIMBORSARE O COPRIRE I DANNI, LE PERDITE, LE SPESE, GLI ONERI E I COSTI DIRETTAMENTE O INDIRECTAMENTE CAUSATI DA O DOVUTI A MALATTIE TRASMISSIBILI ANCHE QUANDO TALI DANNI, PERDITE, SPESE, ONERI E COSTI, SIANO CONSEGUENTI, O ATTRIBIBILI, ANCHE IN VIA NON ESCLUSIVA, A MALATTIE TRASMISSIBILI; COSÌ COME SI INTENDONO PERTANTO ESCLUSI I DANNI, LE PERDITE, LE SPESE, GLI ONERI E I COSTI ATTRIBIBILI A, O ORIGINATI DA, UNA MINACCIA REALE O PRESUNTA DELLE STESSA MALATTIE TRASMISSIBILI.

- 2) SONO PARIMENTI ESCLUSI, QUALORA ORIGINATI O CONSEGUENTI AD UNA MALATTIA TRASMISSIBILE O ALLA SUA MINACCIA REALE O PRESUNTA, I COSTI PER OPERAZIONI DI BONIFICA, PULIZIA, IGIENIZZAZIONE, SANIFICAZIONE, DECONTAMINAZIONE, RIMOZIONE, SMALTIMENTO, MONITORAGGIO O TEST.
- 3) AI FINI DELLA PRESENTE CLAUSOLA, PER MALATTIA TRASMISSIBILE SI INTENDE QUALSIASI MALATTIA CHE PUÒ ESSERE TRASMESSA DA UN ORGANISMO ALL'ALTRO PER IL TRAMITE DI QUALSIASI SOSTANZA O AGENTE PATOGENO DOVE:
- a) PER SOSTANZA O AGENTE PATOGENO SI INTENDONO VIRUS, BATTERI, PARASSITI O ALTRI ORGANISMI O VARIAZIONI O MUTAZIONI DEGLI STESSI, VIVENTI O MENO; E
 - b) IL METODO DI TRASMISSIONE, SIA DIRETTO CHE INDIRETTO, INCLUDE – INTER ALIA – LA TRASMISSIONE ANCHE VIOLENTA E/O VIRULENTA, PER VIA AEREA, TRAMITE FLUIDI CORPOREI, DA/A QUALSIASI SUPERFICIE O OGGETTO, SOLIDO, LIQUIDO, GAS, O TRA ORGANISMI VIVENTI (INCLUSA TRASMISSIONE DA ANIMALE A UOMO C.D. ZONOSI);
 - c) LA MALATTIA, SOSTANZA O AGENTE PATOGENO PUÒ CAUSARE DANNO O MINACCIA DI DANNO PER LA SALUTE (SIA SOTTO FORMA DI MALATTIA CHE DI INFORTUNIO) O CAUSARE DANNO O MINACCIA DI DANNO A, DETERIORAMENTO DI, PERDITA DI VALORE O COMMERCIALIZZABILITÀ DI, PERDITA D'USO (ANCHE SOLO TEMPORANEA) DEI BENI ASSICURATI.

ART. 29**CLAUSOLA DI ESCLUSIONE IN RIFERIMENTO AI TERRITORI DI RUSSIA E BIELORUSSIA**

LA PRESENTE POLIZZA ESCLUDE LA FORNITURA DI QUALSIASI PRESTAZIONE COPERTURA O OBBLIGAZIONE (RI)ASSICURATIVA IN RELAZIONE A QUALSIASI SINISTRO, RICHIESTA DI RISARCIMENTO O INDENNITÀ, E IL (RI)ASSICURATORE NON SARÀ RESPONSABILE PER QUALSIASI EVENTO, PERDITA, DANNO O OBBLIGAZIONE CHE SAREBBE ALTRIMENTI CONSIDERATA UN SINISTRO VALIDO AI SENSI DELLA PRESENTE POLIZZA, SE TALE SINISTRO, RICHIESTA DI RISARCIMENTO, INDENNITÀ, EVENTO, PERDITA, DANNO O OBBLIGAZIONE È CONNESSO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE CON:

- (i) BENI MATERIALI O IMMATERIALI SITUATI E/O UTILIZZATI IN UN **TERRITORIO ESCLUSO**;
- (ii) ATTIVITÀ IN UN **TERRITORIO ESCLUSO** (CON ESCLUSIONE DEL MERO TRANSITO IN CORRIDOI DI NAVIGAZIONE INTERNAZIONALI AUTORIZZATI E SENZA SOSTA PROGRAMMATA IN UN **TERRITORIO ESCLUSO**);
- (iii) IL GOVERNO O ALTRE AUTORITÀ PUBBLICHE DI UN **TERRITORIO ESCLUSO**, O PERSONE FISICHE O GIURIDICHE CON SEDE, RESIDENTI, DOMICILIATE, SITUATE O REGistrate IN UN **TERRITORIO ESCLUSO**;
- (iv) ATTIVITÀ CHE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE COINVOLGONO O FAVORISCONO IL GOVERNO ALTRE AUTORITÀ PUBBLICHE DI UN **TERRITORIO ESCLUSO**, O PERSONE (FISICHE O GIURIDICHE) CON SEDE, RESIDENTI, DOMICILIATE, SITUATE O REGISTRATE IN UN **TERRITORIO ESCLUSO**; O
- (v) SENTENZE O DECISIONI DI QUALSIASI TRIBUNALE IN UN **TERRITORIO ESCLUSO** O QUALSIASI ALTRA AUTORITÀ GIUDIZIARIA COMPETENTE IN TALE GIURISDIZIONE.

IL CONCETTO DI PERSONA GIURIDICA ANCHE COMPRENDE QUALSIASI SOCIETÀ CAPOGRUPPO, COSÌ COME QUALSIASI PARTECIPAZIONE DIRETTA O INDIRETTA DI PROPRIETÀ, CONTROLLATA DAL GOVERNO DI UN **TERRITORIO ESCLUSO** O DI PERSONE FISICHE O GIURIDICHE CON SEDE, DOMICILIATE, SITUATE O REGISTRATE IN UN **TERRITORIO ESCLUSO**.

QUESTA ESCLUSIONE NON SI APPLICA ALLE ATTIVITÀ SVOLTE O AI SERVIZI FORNITI IN CASO DI EMERGENZA E A FINI UMANITARI, DI SICUREZZA E/O PROTEZIONE (A CONDIZIONE CHE SIA STATA OTTENUTA LA NECESSARIA AUTORIZZAZIONE DALLE AUTORITÀ UFFICIALI COMPETENTI).

AI FINI DELLA PRESENTE CLAUSOLA, PER “**TERRITORIO ESCLUSO**” SI INTENDE (i) LA FEDERAZIONE RUSSA E/O (ii) LA REPUBBLICA DI BIELORUSSIA E/O (iii) LE REGIONI DELL'UCRAINA OCCUPATE DALLA RUSSIA, IVI INCLUSE LE LORO RISPETTIVE ACQUE TERRITORIALI, ZONA CONTIGUA E/O ZONA ECONOMICA ESCLUSIVA (COME SONO DEFINITI NELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL DIRITTO DEL MARE DEL 10 DICEMBRE 1982 - VERSIONE CONSOLIDATA).

PRECISAZIONE ESCLUSIONE TERRITORIALE:

LADDOVE LEGALMENTE CONSENTITO, LA POLIZZA OPERA NEL MONDO INTERO ESCLUSI I SEGUENTI STATI E/O TERRITORI:
AFGHANISTAN, BIELORUSSIA, CINA E/O HONG-KONG, CUBA, REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO, IRAQ, IRAN,
LIBANO, LIBIA, BIRMANIA, COREA DEL NORD, RUSSIA, SOMALIA, SUDAN, SUDAN DEL SUD, SIRIA, UCRAINA, VENEZUELA,
YEMEN, ZIMBABWE

SEZIONE A – INCENDIO E “TUTTI I RISCHI”

Art. A/01**OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Compagnia, a fronte del pagamento del Premio convenuto in relazione alla presente Sezione e **SUBORDINATAMENTE AI TERMINI ED ALLE CONDIZIONI TUTTE DELLA POLIZZA E NEI LIMITI IVI STABILITI**, si obbliga a risarcire l'Assicurato di tutti i danni:

- i. **MATERIALI E DIRETTI** subiti dai Beni che si trovano nei luoghi indicati nella Scheda di Polizza – anche se di proprietà di terzi – a causa di qualsiasi evento, ivi incluso, Incendio, Esplosione e/o Scoppio, e
- ii. alle immobilizzazioni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice Civile, assicurate ai sensi di Polizza e a qualsiasi titolo impiegate per l'esercizio dell'attività di impresa, che siano direttamente cagionati da: Alluvione, Inondazione, Esondazione, Sisma e Frana,

accaduti durante il Periodo di Assicurazione - anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato o delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi di legge - **SALVO QUANTO ESPRESSAMENTE ESCLUSO**.

Qualora, in conseguenza di un Sinistro risarcibile ai sensi della presente Sezione, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali e/o perdite e/o deterioramenti in genere ai Beni assicurati, questa Sezione coprirà anche tali danni, perdite, deterioramenti.

La Compagnia si obbliga a risarcire altresì:

- a) i costi necessari e ragionevolmente sostenuti per demolire, sgomberare, trattare e trasportare in discariche eventuali residui del Sinistro indennizzabile a termini di Polizza – compresi quelli rientranti nella categoria “Rifiuti pericolosi” disciplinati al D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni, **ED ESCLUSI COMUNQUE QUELLI RADIOATTIVI DISCIPLINATI DAL D. LGS. 17 MARZO 1995, N. 230 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI** – sino alla concorrenza di quanto indicato nella Scheda di Polizza; dette spese s'intendono coperte a Primo Rischio Assoluto;
- b) i costi sostenuti allo scopo di impedire l'evento dannoso non escluso dalla Polizza o di attenuare le conseguenze dello stesso, secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- c) i costi (compresi gli oneri di urbanizzazione) sostenuti in base alle disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia di riparazione e/o costruzione di Fabbricati (o loro strutture), nonché in materia di uso del suolo, sino alla concorrenza di quanto indicato nella Scheda di Polizza; dette spese s'intendono coperte a Primo Rischio Assoluto;
- d) i costi necessari per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare i Beni, qualora tali operazioni siano indispensabili per eseguire riparazioni in conseguenza di un Sinistro risarcibile, sino alla concorrenza della somma indicata nella Scheda di Polizza.

Art. A/02**ESCLUSIONI**

DALL'OGGETTO DELLA PRESENTE ASSICURAZIONE SONO COMUNQUE ESCLUSI:

A) I DANNI VERIFICATISI IN OCCASIONE DI:

- 1 **ATTI DI GUERRA DICHIARATA O NON, OCCUPAZIONI O INVASIONI MILITARI, REQUISIZIONI, NAZIONALIZZAZIONI E CONFISCHE, GUERRE CIVILI, RIVOLUZIONI, INSURREZIONI, SEQUESTRI E/O ORDINANZE DI GOVERNI E/O AUTORITÀ DI DIRITTO O DI FATTO, ANCHE LOCALI;**
- 2 **ESPLOSIONI O EMANAZIONI DI CALORE O RADIAZIONI RADIOATTIVE, PROVOCATE DA TRASMUTAZIONI DEL NUCLEO DELL'ATOMO, COME PURE IN OCCASIONE DI RADIAZIONI PROVOCATE DALL'ACCELERAZIONE ARTIFICIALE DI PARTICELLE ATOMICHE;**
- 3 **BRADISISMO, CEDIMENTO O SMOTTAMENTO DEL TERRENO (CHE NON SIANO RICOMPRESI NELLA DEFINIZIONE DI FRANA), VALANGHE E SLAVINE; VARIAZIONI DELLA FALDA FREATICA**
- 4 **MAREMOTO, MAREGGIATE E PENETRAZIONI DI ACQUA MARINA, MAREE;**
- 5 **INQUINAMENTO E/O CONTAMINAZIONE AMBIENTALE;**
- 6 **ERUZIONI VULCANICHE**

B) I DANNI CAUSATI DA O CONSEGUENTI A:

- 1 **FURTO, RAPINA, SOTTRAZIONE, PERDITA, APPROPRIAZIONE INDEBITA O INFEDELTÀ DA PARTE DI DIPENDENTI; FRODE, TRUFFA, APPROPRIAZIONE INDEBITA, SACCHIEGGIO, ESTORSIONE, MALVERSAZIONE,**

- SCIPPO E I DANNI DERIVANTI DAL TENTATIVO DI COMPIERE DETTI ATTI, TUTTAVIA È COMPRESO IL FURTO DI FISSI E INFISSI, NONCHÉ I GUASTI ARRECATI AGLI STESSI ED AL FABBRICATO DA PARTE DEI LADRI;
- 2 CROLLO, ASSESTAMENTO, RESTRINGIMENTO O DILATAZIONE DI IMPIANTI E STRUTTURE RELATIVE AI FABBRICATI
 - 3 FUORIUSCITA DI ACQUA CONDOTTA NON DOVUTA A ROTTURA ACCIDENTALE;
 - 4 MONTAGGIO O SMONTAGGIO E REVISIONE DI IMPIANTI O COSTRUZIONI O DEMOLIZIONE O MODIFICA DI FABBRICATI, SE NON CONNESSI A LAVORI DI MANUTENZIONE;
 - 5 DEPERIMENTO, DETERIORAMENTO, LOGORIO, USURA, CAVITAZIONE, TRASUDAMENTO, LIQUEFAZIONE, SUBLIMAZIONE, MANCATA E/O NON CORRETTA MANUTENZIONE, CORROSIONE, RUGGINE, CONTAMINAZIONE, DEPERIMENTO, UMIDITÀ, BRINA E CONDENSA, FUNGHI, MUFFE, STILLICIDIO, SICCITÀ, TERMITI, INSETTI, VERMI, RODITORI, ANIMALI E/O VEGETALI IN GENERE, PERDITA DI PESO, FERMENTAZIONE, INFILTRAZIONE, EVAPORAZIONE;
 - 6 EVENTI PER I QUALI DEVE RISPONDERE, PER LEGGE O PER CONTRATTO, IL COSTRUTTORE O IL FORNITORE DEI BENI;

RESTA INTESO CHE QUALORA IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI SOPRA DESCRITTI DERIVI ALTRO DANNO INDENNIZZABILE AI SENSI DELLA PRESENTE POLIZZA, LA COMPAGNIA INDENNIZZERÀ SOLO LA PARTE DI DANNO NON ALTRIMENTI ESCLUSA

- 7 SOSPENSIONE E/O INTERRUZIONE DI FORNITURE DI ENERGIA, GAS, ACQUA, PURCHÉ TALE SOSPENSIONE E/O INTERRUZIONE NON SIA STATA PROVOCATA DA EVENTO NON ALTRIMENTI ESCLUSO, CHE ABBA COLPITO LE COSE ASSICURATE OPPURE ENTI POSTI NELL'AMBITO DI METRI 50 (CINQUANTA) DA ESSE;
- 8 DOLO DELL'ASSICURATO E/O DEL CONTRAENTE, I SOCI ILLIMITAMENTE RESPONSABILI O GLI AMMINISTRATORI – NONCHÉ QUALSIASI SOGGETTO AVENTE CON ESSI RAPPORTI DI PARENTELA;
- 9 ERRORI DI PROGETTAZIONE, OMISSIONE DI MANOVRA O CONTROLLI, SOSPENSIONE VOLONTARIA DAL LAVORO DA PARTE DEI DIPENDENTI
- 10 PERDITE DI MERCATO O DANNI INDIRETTI O QUALSIASI DANNO CHE NON RIGUARDI LA MATERIALITÀ DI BENI;
- 11 DIFETTI NOTI ALL'ASSICURATO, SUOI AMMINISTRATORI E DIRIGENTI, RAPPRESENTANTI LEGALI E SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA AL MOMENTO DELLA STIPULAZIONE DELLA POLIZZA;
- 12 CYBER EXCLUSION (LMA 5400);

A) IN AGGIUNTA ALLE ESCLUSIONI GIÀ PREVISTE NELLA PRESENTE POLIZZA E NONOSTANTE EVENTUALI PREVISIONI CONTRARIE IVI CONTENUTE, SI CONVIENE CHE L'ASSICURAZIONE NON COPRE QUALSIASI:

- (1) DANNO CYBER, SALVO QUANTO PREVISTO ALLA SUCCESSIVA LETTERA B;
- (2) PERDITA, DANNO, RESPONSABILITÀ, SINISTRO, COSTO, SPESA DI QUALSIASI NATURA DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE CAUSATA DA, A CUI HA CONTRIBUTITO, RISULTANTE DA, DERIVANTE DA O IN CONNESSIONE CON QUALSIASI PERDITA DI UTILIZZO, RIDUZIONE DELLA FUNZIONALITÀ, RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE, RIPRISTINO O RIPRODUZIONE DI QUALSIASI DATO, INCLUSO QUALSIASI IMPORTO RELATIVO AL VALORE DI TALI DATI, SALVO QUANTO DISPOSTO DAL PARAGRAFO C); INDIPENDENTEMENTE DA QUALSIASI ALTRA CAUSA O EVENTO CHE CONTRIBUISCA AD ESSO CONTEMPORANEAMENTE O IN QUALSIASI ALTRA SEQUENZA TEMPORALE.

B) FATTI SALVI TUTTI I TERMINI, LE CONDIZIONI, LE LIMITAZIONI E LE ESCLUSIONI DELLA PRESENTE POLIZZA O QUALSIASI APPENDICE DELLA STESSA, LA PRESENTE POLIZZA COPRE LA PERDITA FISICA O IL DANNO FISICO ALLA PROPRIETÀ ASSICURATA AI SENSI DELLA PRESENTE POLIZZA CAUSATA DA QUALSIASI INCENDIO O ESPLOSIONE CONSEGUENTE DIRETTAMENTE DA UN INCIDENTE CYBER, A MENO CHE QUEST'ULTIMO SIA CAUSATO DA, A CUI HA CONTRIBUTITO, RISULTANTE DA, DERIVANTE DA O IN CONNESSIONE CON UN ATTACCO CYBER, INCLUSA, MA NON LIMITATA A, QUALSIASI AZIONE INTRAPRESA PER CONTROLLARE, PREVENIRE, SOPPRIMERE O PORRE RIMEDIO A QUALSIASI ATTACCO CYBER.

C) FATTI SALVI TUTTI I TERMINI, LE CONDIZIONI, LE LIMITAZIONI E LE ESCLUSIONI DELLA PRESENTE POLIZZA O DI QUALSIASI APPENDICE AD ESSA, QUALORA I SUPPORTI PER L'ELABORAZIONE DEI DATI DI PROPRIETÀ O IN USO DELL'ASSICURATO SUBISSERO UNA PERDITA O UN DANNO MATERIALE COPERTO DALLA POLIZZA, LA PRESENTE POLIZZA COPRIRÀ IL COSTO DELLA RIPARAZIONE O PER LA SOSTITUZIONE DELLO STESSO SUPPORTO DI ELABORAZIONE DEI DATI OLTRE AI COSTI SOSTENUTI PER COPIARE I DATI DAL BACKUP O DAGLI ORIGINALI DI UNA VERSIONE PRECEDENTE. QUESTI COSTI NON

INCLUDERANNO I COSTI DI RICERCA E DI INGEGNERIA NÉ ALCUN COSTO PER RICREARE, RACCOGLIERE O ASSEMBLARE I DATI. SE TALE SUPPORTO NON VIENE RIPARATO, SOSTITUITO O RIPRISTINATO, LA BASE DI VALUTAZIONE SARÀ IL COSTO DEL SUPPORTO DI ELABORAZIONE DEI DATI VUOTO. TUTTAVIA, QUESTA POLIZZA ESCLUDE QUALSIASI INDENNIZZO RELATIVO AL VALORE DI TALI DATI, PER L'ASSICURATO O PER QUALSIASI ALTRA PARTE, ANCHE SE TALI DATI NON POSSONO ESSERE RICREATI, RACCOLTI O ASSEMBLATI.

D) NEL CASO IN CUI QUALSIASI PARTE DI QUESTA APPENDICE RISULTI INVALIDA O INEFFICACE, LA RESTANTE PARTE RIMARRÀ PIENAMENTE IN VALIDA ED EFFICACE.

E) QUESTA ESCLUSIONE PREVALE E, SE IN CONFLITTO CON QUALSIASI ALTRA FORMULAZIONE NELLA POLIZZA O QUALSIASI APPENDICE CHE ABBAIA UN IMPATTO SU DANNO CYBER, DATI O SUPPORTI DI ELABORAZIONE DEI DATI, SOSTITUISCE TALE FORMULAZIONE.

DEFINIZIONI

Ai fini della presente clausola, si intendono:

- per **Danno Cyber**: qualsiasi perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo o spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causati da, derivanti da o in connessione con qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico; inclusa, a titolo esemplificativo, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o porre rimedio a qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico.
- Per **Attacco Cyber**: un atto non autorizzato, doloso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali correlati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o la minaccia o simulazione di un atto del genere, che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.
- Per **Incidente Cyber**:
 - o qualsiasi errore o omissione o serie di errori o omissioni correlati che comportano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico;
 - o
 - o qualsiasi indisponibilità parziale o totale o guasto o serie di indisponibilità parziale o totale correlata o mancato accesso, elaborazione, utilizzo o funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.
- Per **Sistema informatico**: qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollori, inclusi sistemi simili o configurazioni dei suddetti e inclusi input, output, dispositivi di archiviazione dei Dati, apparecchiature di rete o strutture di backup associati, posseduti o gestiti dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte.
- Per **Dati**: informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una qualsiasi forma per essere utilizzata, elaborata, trasmessa o archiviata da un Sistema Informatico.
- Per **Supporti di Elaborazione dei Dati**: qualsiasi bene assicurato dalla presente Polizza sul quale si possano archiviare Dati, ma non include i Dati stessi.

13 INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ RICONDUCEBILE AD IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO, MANCATA DISPONIBILITÀ OD ACCESSIBILITÀ, UTILIZZO IMPROPRIO DI: DATI, SOFTWARE O PROGRAMMI PER ELABORATORE; NONCHÉ I DANNI, LE SPESE, I COSTI, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE CAUSATI DALLA IMPOSSIBILITÀ DI QUALSIASI COMPUTER, SISTEMA DI ELABORAZIONE DATI, DI PROPRIETÀ O IN LICENZA D'USO, DI RICONOSCERE IN MODO CORRETTO QUALSIASI DATA COME LA DATA EFFETTIVA DI CALENDARIO;

14 TERRORISMO E SABOTAGGIO, NONCHÉ I DANNI, I COSTI E LE SPESE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DERIVANTI DA CONTAMINAZIONE NUCLEARE, CHIMICA O BIOLOGICA.

15 I DANNI DI NATURA ESTETICA.

D) I SEGUENTI BENI:

- BENI IN LEASING, QUALORA GIÀ COPERTI DA ALTRA POLIZZA;
- AFFRESCHI, MOSAICI, STATUE, SE SINGOLARMENTE DI VALORE SUPERIORE A €. 5.000;
- IL VALORE DEL TERRENO;
- BOSCHI, ALBERI, GIARDINI, COLTIVAZIONI, ANIMALI IN GENERE;
- LINEE AEREE DI TRASMISSIONE E/O DISTRIBUZIONE E RELATIVE STRUTTURE DI SOSTEGNO, DISTANTI OLTRE 100 METRI DAL PERIMETRO AZIENDALE;
- RAME E QUALSIASI OGGETTO/MANUFATTO IN RAME
- TUBAZIONI E CAVI SE NON PROTETTI DA APPOSITI MANUFATTI
- STRADE, SENTIERI, GALLERIE, MINIERE, PONTI, STRADE FERRATE, BACINI ARTIFICIALI E NON, DIGHE E CONDOTTE, POZZI, TUNNEL, OLEODOTTI, GASDOTTI, BENI OFFSHORE, ARGINI, BANCHINE, PONTILI, MOLI E PIATTAFORME IN GENERE, OPERE CIVILI A MARE.

E) I BENI IMMOBILI CHE RISULTINO GRAVATI DA ABUSO EDILIZIO O COSTRUITI IN CARENZA DELLE AUTORIZZAZIONI PREVISTE OVVERO GRAVATI DA ABUSO SORTO SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI COSTRUZIONE;

F) CON RIFERIMENTO ALLA GARANZIA PREVISTA ALL'ART. A/01, II., CHE PRECEDE:

- I DANNI CHE SONO CONSEGUENZA DIRETTA DEL COMPORTAMENTO ATTIVO DELL'UOMO O I DANNI A TERZI PROVOCATI DAI BENI ASSICURATI A SEGUITO DI ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE, SISMA E FRANA;
- I DANNI CONSEGUENZA DIRETTA O INDIRETTA DI ATTI DI CONFLITTI ARMATI, TERRORISMO, SABOTAGGIO, TUMULTI;
- I DANNI RELATIVI A ENERGIA NUCLEARE, ARMI, SOSTANZE RADIOATTIVE, ESPLOSIVE, CHIMICHE O DERIVANTI DA INQUINAMENTO O CONTAMINAZIONE.

G) CON RIFERIMENTO ALLA GARANZIA PREVISTA ALL'ART. A/01, II., CHE PRECEDE, PER IL CASO DI TERREMOTO, I DANNI:

- CAUSATI DA ESPLOSIONE, EMANAZIONE DI CALORE O RADIAZIONI PROVENIENTI DA TRASMUTAZIONI DEL NUCLEO DELL'ATOMO O DA RADIAZIONI PROVOCATE DALL'ACCELERAZIONE ARTIFICIALE DI PARTICELLE ATOMICHE, ANCHE SE I FENOMENI MEDESIMI RISULTASSERO ORIGINATI DA TERREMOTO;
- CAUSATI DA ERUZIONE VULCANICA, DA INONDAZIONE, DA MAREMOTO;
- CAUSATI DA MANCATA O ANORMALE PRODUZIONE O DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, TERMICA O IDRAULICA, SALVO CHE TALI CIRCOSTANZE SIANO CONNESSE AL DIRETTO EFFETTO DEL TERREMOTO SUGLI ENTI ASSICURATI;
- DI FURTO, SMARRIMENTO, RAPINA, SACCHIEGGIO O IMPUTABILI AD AMMANCHI DI QUALSIASI GENERE;
- INDIRECTI, QUALI CAMBIAMENTI DI COSTRUZIONE, MANCANZA DI LOCAZIONE, DI GODIMENTO O DI REDDITO COMMERCIALE OD INDUSTRIALE, SOSPENSIONE DI LAVORO O QUALSIASI DANNO CHE NON RIGUARDI LA MATERIALITÀ DEGLI ENTI ASSICURATI.

LE SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUI DEL SINISTRO SONO ASSICURATE SE COMPRESSE CON ESPLICITA PATTUIZIONE.

H) CON RIFERIMENTO ALLA GARANZIA PREVISTA ALL'ART. A/01, II., CHE PRECEDE, PER IL CASO DI INONDAZIONE, ESONDAZIONE O ALLUVIONE, I DANNI:

- CAUSATI DA MAREGGIATA, MAREA, MAREMOTO, UMIDITÀ, STILLICIDIO, TRASUDAMENTO, INFILTRAZIONE, GUASTO O ROTTURA DEGLI IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE, ROTTURA E/O RIGURGITO DI FOGNATURE E/O DEI SISTEMI DI SCARICO IN GENERE;
- CAUSATI DA MANCATA OD ANORMALE PRODUZIONE O DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, TERMICA O IDRAULICA, SALVO CHE TALI CIRCOSTANZE SIANO CONNESSE AL DIRETTO EFFETTO DELL'INONDAZIONE, ALLUVIONE, ALLAGAMENTO SUGLI ENTI ASSICURATI;
- AD ENTI MOBILI ALL'APERTO;
- MERCI ALL'APERTO LA CUI BASE È POSTA AD ALTEZZA INFERIORE A 10 CM DAL PAVIMENTO.

J) CON RIFERIMENTO ALLA GARANZIA PREVISTA ALL'ART. A/01, II., CHE PRECEDE, PER IL CASO DI FRANA, I DANNI DETERMINATI DA:

- ERRATA VALUTAZIONE DELL'ANGOLO DI NATURALE DECLIVIO DEI PENDII NATURALI O DI PENDII ARTIFICIALMENTE CREATI CON LAVORI DI SCARICO O DI RIPORTO;
- ERRATA VALUTAZIONE DI CARICHI STATICI O DINAMICI NORMALMENTE SOPPORTABILI DAL TERRENO SU CUI ESSI GRAVANO, IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE DEL TERRENO MEDESIMO;
- FENOMENI TELLURICI O VULCANICI E INONDAZIONI, ALLUVIONI ED ALLAGAMENTI.

Art. A/03**PRECISAZIONI / DELIMITAZIONI DI GARANZIA**

A/03.1) RELATIVAMENTE AI DANNI MATERIALI E DIRETTI - CAUSATI DA PIOGGIA, GRANDINE, NEVE, VENTO, SONO ESCLUSI DALLA GARANZIA I SEGUENTI BENI:

- GRU, ANTENNE, CIMINI E CAMINI, CAVI AEREI, INSEGNE;
- FABBRICATI E/O TETTOIE APERTE DA PIÙ LATI ANCHE SE PER TEMPORANEE ESIGENZE DI RIPRISTINO, BARACCHE E/O COSTRUZIONI IN LEGNO O PLASTICA, CAPANNONI PRESSOSTATICI E SIMILI E QUANTO IN ESSI CONTENUTO;

A/03.2) I DANNI MATERIALI E DIRETTI OCCORSI A SEGUITO DI OCCUPAZIONE (NON MILITARE) DEI LUOGHI IN CUI SI TROVANO I BENI SARANNO RISARCIBILI DALLA COMPAGNIA A CONDIZIONE CHE DETTA OCCUPAZIONE NON SI PROTRAGGA PER OLTRE 5 (CINQUE) GIORNI CONSECUTIVI. RESTA INTESO CHE LA COMPAGNIA NON RISARCIRÀ I DANNI, I GUASTI E/O I DANNEGGIAMENTI (SALVO INCENDIO, ESPLOSIONE E SCOPPIO) SE VERIFICATISI DURANTE IL SUDETTO PERIODO DI 5 (CINQUE) GIORNI.

A/03.3) IN RELAZIONE A TUMULTI POPOLARI, SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI O DOLOSI, LA COMPAGNIA NON RISARCIRÀ I DANNI CAUSATI DA INTERRUZIONE DI PROCESSI LAVORAZIONE, DA MANCATA O IRREGOLARE PRODUZIONE O DISTRIBUZIONE DI ENERGIA, SOSPENSIONE DEL LAVORO, ALTERAZIONE OD OMISSIONE DI CONTROLLI O MANOVRE. SONO ALTRESÌ ESCLUSI I DANNI AI BENI ALL'APERTO, ALLE LASTRE E DA IMBRATTAMENTO DEI BENI E DEI MURI ESTERNI

A/03.4) RELATIVAMENTE AI DANNI MATERIALI E DIRETTI CAUSATI DA SOVRACCARICO DA NEVE LA COMPAGNIA NON RISARCIRÀ I DANNI A FABBRICATI O SERBATOI (E LORO CONTENUTO) NON CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 2 DEL D.M. 12 FEBBRAIO 1982 (CRITERI GENERALI PER LA VERIFICA DELLA SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI E DEI CARICHI E SOVRACCARICHI) E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI O DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTO LOCALI.

A/03.5) RELATIVAMENTE AI DANNI MATERIALI DIRETTI CAUSATI DA TERREMOTO - INTENDENDOSI PER TALE UN SOMMOVIMENTO BRUSCO E REPENTINO DELLA CROSTA TERRESTRE DOVUTO A CAUSE ENDOGENE - SI PRECISA CHE, PER SINGOLO SINISTRO, SI INTENDONO COMPRESI I DANNI SUBITI DAI BENI PER EFFETTO DI TALI EVENTI E DEL LORO PROSEGUIMENTO LIMITATAMENTE ALLE 72 ORE SUCCESSIVE ALL'EVENTO CHE HA DATO LUOGO AL SINISTRO INDENNIZZABILE AI SENSI DELLA PRESENTE ASSICURAZIONE E FINO ALLA CONCORRENZA PER SINISTRO ED ANNO ASSICURATIVO DELL' IMPORTO INDICATO NEL PROSPETTO FRANCHIGIE /LIMITI DI INDENNIZZO.

A/03.6) RELATIVAMENTE AI DANNI CAUSATI DA GELO, LA COPERTURA DI CUI ALLA POLIZZA SI INTENDE OPERANTE UNICAMENTE PER:

- DANNI MATERIALI E DIRETTI A /IMPIANTI IDRICI E TECNICI;
- DANNI MATERIALI E DIRETTI AI BENI A SEGUITO DI FUORIUSCITA DI LIQUIDI PROVOCATA DA SCOPPIO DI IMPIANTI;

A CONDIZIONE CHE I LUOGHI IN CUI SI TROVANO I BENI SIANO RISCALDATI, ALMENO FINO ALLE 72 ORE PRECEDENTI IL SINISTRO.

A/03.7) RELATIVAMENTE AI DANNI CAUSATI DA ACQUA OD ALTRI FLUIDI PROVOCATI DA ROTTURA ACCIDENTALE DI IMPIANTI IDRICI, IGIENICI, TECNICI E DI PROCESSO, DI RISCALDAMENTO, DI CONDIZIONAMENTO O DERIVANTI DA RIGURGITI E/O TRABOCCAMENTI DI FOGNATURE, PURCHÈ FACENTI PARTE DEGLI IMPIANTI DI PERTINENZA DEL FABBRICATO STESSO, INDENNIZZABILI A TERMINI DI POLIZZA, SONO COMUNQUE ESCLUSI I DANNI DOVUTI DA UMIDITÀ E STILLICIDIO NONCHÉ I DANNI DERIVANTI DA ROTTURE DEGLI IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE O SUBITI DAI BENI ASSICURATI LA CUI BASE È POSTA DA ALTEZZA INFERIORE AI 10 CENTIMETRI DAL PAVIMENTO.

A/03.8) RELATIVAMENTE ALLE SPESE NECESSARIAMENTE SOSTENUTE PER LA RICERCA E LA RIPARAZIONE DI ROTTURE DEGLI IMPIANTI SOPRA INDICATI, SONO INDENNIZZABILI ESCLUSIVAMENTE LE SPESE PER LA DEMOLIZIONE ED IL RIPRISTINO DI PARTI DI FABBRICATO E PER LA RIPARAZIONE DI DETTI IMPIANTI, SENZA APPLICAZIONE DEL DISPOSTO DELL' ARTICOLO "ASSICURAZIONE PARZIALE" E DELL' ART. 1907 DEL C.C. E FINO ALLA CONCORRENZA PER SINISTRO ED ANNO ASSICURATIVO DELL' IMPORTO INDICATO NEL PROSPETTO FRANCHIGIE /LIMITI DI INDENNIZZO.

A/03.9) RESTA INTESO CHE, IN CASO DI CONTRASTO TRA LE PREVISIONI DELLA PRESENTE SEZIONE E LA NORMATIVA IN MATERIA DI RISCHI CATASTROFALI E CALAMITÀ NATURALI (LEGGE 30 DICEMBRE 2023, N. 213, DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 30 GENNAIO 2025, N. 18, E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI), IVI INCLUSE LE EVENTUALI DIFFERENZE NELLE DEFINIZIONI, LE NORME DELLA PRESENTE POLIZZA DOVRANNO ESSERE INTERPRETATE E APPLICATE IN CONFORMITÀ CON DETTA NORMATIVA.

Art. A/04**ASSICURAZIONE PARZIALE – TOLLERANZA AMMESSA**

FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO ALL'ART. 14 DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, SE DALLE STIME EFFETTUATE SULLA BASE DI QUANTO DISPOSTO DALL'ARTICOLO A/05 CHE SEGUE, RISULTA CHE IL VALORE DEI BENI, SINGOLARMENTE CONSIDERATI, MAGGIORATO DEL 15%, ECCEDEVA, AL MOMENTO DEL SINISTRO, IL VALORE ASSICURATO AI SENSI DELLA POLIZZA, LA COMPAGNIA RISponderà DEL DANNO IN PROPORZIONE DEL RAPPORTO FRA IL VALORE ASSICURATO, MAGGIORATO DEL 15%, E QUELLO RISULTANTE AL MOMENTO DEL SINISTRO.

Art. A/05

DETERMINAZIONE DEL VALORE DEI BENI AL MOMENTO DEL SINISTRO E DELL'INDENNIZZO

**A/05.1) VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO (VALIDA PER LA SEZIONE I)
SEZIONE I – ASSICURAZIONE DEI FABBRICATI**

PREMESSO CHE LA DETERMINAZIONE DEL DANNO VIENE ESEGUITA SEPARATAMENTE PER OGNI SINGOLA PARTITA, L'ATTRIBUZIONE DEL VALORE CHE I BENI ASSICURATI - ILLESI, DANNEGGIATI O DISTRUTTI - AVEVANO AL MOMENTO DEL SINISTRO È OTTENUTA SECONDO I SEGUENTI CRITERI:

- A) FABBRICATI: SI STIMA IL COSTO NECESSARIO PER L'INTEGRALE COSTRUZIONE A NUOVO (VALORE DI RICOSTRUZIONE) DELL'INTERO FABBRICATO, ESCLUDENDO SOLTANTO IL VALORE DELL'AREA SU CUI ESSO INSISTE E DETRAENDO IL VALORE DEI RESIDUI;**
- B) TERRENI: SI STIMA IL COSTO DI RIPRISTINO PARI AL VALORE NECESSARIO A SOSTENERE I COSTI DEI LAVORI DI SGOMBERO, BONIFICA, E RIPRISTINO DELLE CARATTERISTICHE MECCANICHE E TOPOGRAFICHE DEL TERRENO AD UNA CONDIZIONE PARI A QUELLA PRECEDENTE ALL'EVENTO ASSICURATO; L'ASSICURAZIONE È PRESTATO NELLA FORMA A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO;**
- C) ALTRI BENI: SI STIMA IL COSTO DI SOSTITUZIONE DI DETTI BENI, DETRAENDO IL VALORE DEI RESIDUI, CHE NON POTRÀ COMUNQUE ECCEDERE IL PREZZO DI MERCATO EVENTUALMENTE APPLICABILE.**

QUALORA, A SEGUITO DI UN SINISTRO RISULTINO DANNEGGIATI BENI VENDUTI IN ATTESA DI CONSEGNA, PURCHÉ NON SIANO ASSICURATI DALL'ACQUIRENTE E NON RISULTI POSSIBILE SOSTITUIRILI CON EQUIVALENTI BENI ILLESI, L'INDENNIZZO SARÀ DETERMINATO SULLA BASE DEL PREZZO DI VENDITA CONVENUTO, MENO TUTTI GLI SCONTI E GLI EVENTUALI ABBUONI NONCHÉ LE SPESE A CUI TALI BENI SAREBBERO STATI SOGGETTI SE NESSUN SINISTRO FOSSE AVVENUTO. L'ACCORDO DI VENDITA DEI BENI IN QUESTIONE DOVRÀ ESSERE PROVATO PER ISCRITTO. QUESTA DISPOSIZIONE NON TROVA APPLICAZIONE NEL CASO DI OPERATIVITÀ DELLA SEZ. B – DANNI INDIRETTI.

A/05.2) L'AMMONTARE DEL DANNO SI DETERMINA:

- A) PER FABBRICATI: APPLICANDO UN DEPREZZAMENTO PER VETUSTÀ, STATO DI CONSERVAZIONE, MODO DI COSTRUZIONE, UBICAZIONE, DESTINAZIONE, USO, ALLA SPESA NECESSARIA PER COSTRUIRE A NUOVO LE PARTI DISTRUTTE E PER RIPARARE QUELLE SOLTANTO DANNEGGIATE E DEDUCENDO DA TALE RISULTATO IL VALORE DEI RESIDUI;**
- B) PER TERRENO: APPLICANDO LA STIMA DI CUI AL PUNTO B) DEL PARAGRAFO CHE PRECEDE ALLA PARTE DI TERRENO DA RIPRISTINARE;**
- C) PER ALTRI BENI: DEDUCENDO DAL VALORE DELLE COSE ASSICURATE IL VALORE DELLE COSE ILLESE ED IL VALORE RESIDUO DELLE COSE DANNEGGIATE, NONCHÉ GLI ONERI FISCALI NON DOVUTI ALL'ERARIO.**

A/05.3) PER I FABBRICATI, DETERMINANDO SUCCESSIVAMENTE, E SEMPRE IN MODO SEPARATO PER OGNI PARTITA, IL SUPPLEMENTO DI INDENNIZZO CHE, AGGIUNTO AI PRECEDENTI VALORI, COSTITUISCE L'AMMONTARE DEL DANNO CALCOLATO IN BASE AL COSIDDETTO VALORE A NUOVO. AGLI EFFETTI DELL'ART. A/04 (ASSICURAZIONE PARZIALE – TOLLERANZA AMMESSA), IL SUPPLEMENTO DI INDENNIZZO PER OGNI PARTITA, QUALORA LA SOMMA ASSICURATA RISULTI:

- I. SUPERIORE OD EGUALE AL "VALORE A NUOVO" DEL RELATIVO BENE, SARÀ PARI ALL'INTERO AMMONTARE DEL SUPPLEMENTO STESSO;**
- II. INFERIORE AL "VALORE A NUOVO" DEI RELATIVI BENI, MA SUPERIORE AL VALORE AL MOMENTO DEL SINISTRO, PER CUI RISULTA ASSICURATA SOLO UNA PARTE DELL'INTERA DIFFERENZA OCCORRENTE PER L'INTEGRALE "ASSICURAZIONE A NUOVO", SARÀ RIDOTTO IN PROPORZIONE AL RAPPORTO TRA DETTA PARTE E L'INTERA DIFFERENZA;**
- III. INFERIORE O UGUALE AL VALORE AL MOMENTO DEL SINISTRO, SARÀ PARI A ZERO.**

A/05.4) NEI LIMITI E SUBORDINATAMENTE ALLE CONDIZIONI DI CUI AI PARAGRAFI CHE PRECEDONO, IL SUPPLEMENTO DI INDENNIZZO SARÀ RIMBORSATO DALLA COMPAGNIA ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA, RISPETTIVAMENTE: PER IL CASO DI FABBRICATI, DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE, FERMO RESTANDO CHE DETTA DATA – SALVI I CASI DI FORZA

MAGGIORE - NON POTRÀ COMUNQUE ECCEDERE I 12 MESI DALLA DATA DI DETERMINAZIONE CONSENSUALE DEL DANNO O DI PERIZIA.

- L'ASSICURAZIONE IN BASE AL "VALORE A NUOVO" RIGUARDA SOLTANTO FABBRICATI E RELATIVI IMPIANTI IN STATO DI ATTIVITÀ O DI TEMPORANEA INATTIVITÀ O IN ATTESA DI ATTIVAZIONE;
- È DATA FACOLTÀ ALL'ASSICURATO DI:
 - a) SOSTITUIRE GLI ENTI DANNEGGIATI CON ALTRI AVENTI UN RENDIMENTO SUPERIORE, QUALORA NON SIA POSSIBILE REPERIRE SUL MERCATO BENI SOSTITUTIVI CON RENDIMENTO EQUIVALENTE;
 - b) SOSTITUIRE GLI ENTI DANNEGGIATI ANCHE CON ALTRI CHE ABBIANO UNA FUNZIONE E/O DESTINAZIONE DIVERSA, PURCHÉ RIENTRANTI NELL'ATTIVITÀ DELL'ASSICURATO;
 - c) ACQUISTARE ENTI APPARTENENTI A TERZI, CON OPERAZIONI DI RICONDIZIONAMENTO E MIGLIORIE, IN MODO DA RICOSTRUIRE LA STESSA CAPACITÀ FUNZIONALE DELL'ENTE DANNEGGIATO O SOSTITUITO;
 - d) RICOSTRUIRE E/O ACQUISTARE ANCHE PIÙ ENTI A FRONTE DI UNO SOLO DANNEGGIATO;
 - e) ADOTTARE PROVVEDIMENTI (SOSTITUZIONI, ACQUISTI, RICOSTRUZIONI) CHE RIENTRINO CONTEMPORANEAMENTE NELLE FATTISPECIE PREVISTE DAI PRECEDENTI PUNTI A), B), C), D).

PER TUTTO QUANTO SOPRA, L'INDENNITÀ CORRISPOSTA DALLA COMPAGNIA NON POTRÀ COMUNQUE SUPERARE L'AMMONTARE DEL DANNO DETERMINATO SECONDO LE PRECEDENTI DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE CLAUSOLA; PER QUANTO NON DEROGATO RESTANO FERME LE CONDIZIONI TUTTE DI POLIZZA.

LA PRESENTE CLAUSOLA NON SI APPLICA NEL CASO DI OPERATIVITÀ DELL'ARTICOLO 6 (ASSICURAZIONE DEI CREDITI INSOLUTI) DELLA SEZIONE A.2.

Art. A/06

FABBRICATI VUOTI ED INOCCUPATI

FERMO RESTANDO L'OBLIGO DELL'ASSICURATO DI DARNE COMUNICAZIONE ALLA COMPAGNIA, SE UNO O PIÙ FABBRICATI ASSICURATI ALLA DATA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E/O DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLA COPERTURA RISULTINO VUOTI ED INOCCUPATI, VIENE CONVENUTO, CHE CIASCUNO DI ESSI:

- a) DOVRÀ ESSERE PROTETTO DA IMPIANTO D'ALLARME ANTI-INTRUSIONE COLLEGATO CON LE FORZE DELL'ORDINE O ISTITUTI DI VIGILANZA;
- b) TUTTE LE PORTE ESTERNE DOVRANNO ESSERE TENUTE EFFICACEMENTE CHIUSE A CHIAVE PER PREVENIRE L'ACCESSO DI PERSONE NON AUTORIZZATE;
- c) TUTTE LE FINESTRE ROTTE O DIFETTOSE DOVRANNO ESSERE SBARRATE E TUTTE LE ALTRE FINESTRE DOVRANNO ESSERE TENUTE SEMPRE BLOCCATE CON CHIUSURE DI SICUREZZA;
- d) L'ASSICURATO DOVRÀ EFFETTUARE ISPEZIONI, CON CADENZA MENSILE, E DOVRÀ PROCEDERE CON LA RIPARAZIONE E CON TUTTE LE AZIONI NECESSARIE A RIPRISTINARE IL LIVELLO DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA ED IL LIVELLO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI;
- e) DURANTE LA STAGIONE FREDDA, L'ASSICURATO DOVRÀ EFFETTUARE LO SVUOTAMENTO DELLE TUBAZIONI CONTENENTI ACQUA O FLUIDI IN GENERE E DOVRÀ MANTENERE IN FUNZIONAMENTO L'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E/O CONDIZIONAMENTO, ONDE CONSENTIRE UN'ADEGUATA CONSERVAZIONE DEI BENI.

IN CASO DI SINISTRO, QUALORA UNA O PIÙ DELLE SUDETTE DISPOSIZIONI RISULTI NON ADEMPIUTA VERRÀ APPLICATO LO SCOPERTO CON IL MINIMO PREVISTO NEL DETTAGLIO LIMITI DI INDENNIZZO-FRANCHIGIE-SCOPERTI.

Art. A/07

CONTIGUITA' E VICINANZE PERICOLOSE

CON RIFERIMENTO AL DISPOSTO DELL'ART. 1 DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, L'ASSICURATO È SOLLEVATO DALL'OBLIGO DI DICHIARARE SE IN CONTIGUITÀ O A DISTANZA MINORE DI M. 20 DAI FABBRICATI ASSICURATI O CONTENENTI I BENI ASSICURATI ESISTANO COSE O SUSSISTANO SITUAZIONI CHE POSSANO AGGRAVARE IL RISCHIO.

Art. A/08

**ASSICURAZIONE CON DICHIARAZIONE DI VALORE
(applicabile solo se indicato nella scheda di Polizza)**

- 1) L'ASSICURATO DICHIARA CHE LE SOMME ASSICURATE CON LA PRESENTE POLIZZA CON RIFERIMENTO AI "FABBRICATI":

(I) COMPREDONO I VALORI DELLA TOTALITÀ DEI FABBRICATI, (COSÌ COME DEFINITI IN POLIZZA) SITI NELL'UBICAZIONE DESCRITTA OVVERO IN ALTRE UBICAZIONI AMMESSE A TERMINI DI POLIZZA;

(II) SONO CORRISPONDENTI ALLA VALUTAZIONE EFFETTUATA STIMANDO PER I FABBRICATI, IL COSTO NECESSARIO PER L'INTEGRALE COSTRUZIONE A NUOVO DI TUTTI I FABBRICATI, ESCLUSO SOLTANTO IL VALORE DELL'AREA; (COPIA DELLA RELAZIONE DI STIMA SARÀ CONSEGNATA IN COPIA ALLA COMPAGNIA, CON VINCOLO DI RISERVATEZZA. GLI ELABORATI DI STIMA INIZIALI E SUCCESSIVI, OLTRE ALL'ELENCO DETTAGLIATO DEI BENI, DEVONO ESPORRE CHIARAMENTE I VALORI GLOBALI DA ASSICURARE PER CIASCUNA SEZIONE DELLA POLIZZA.

- 2) LIMITATAMENTE AI BENI SOPRA INDICATI - ED IN QUANTO SIANO OSSERVATE LE CONDIZIONI CHE SEGUONO - NON SI FARÀ LUOGO, QUALUNQUE SIA IL VALORE DEI BENI ASSICURATI CHE RISULTERÀ AL MOMENTO DEL SINISTRO, ALL'APPLICAZIONE DELLA REGOLA PROPORZIONALE DI CUI AGLI ART. A/04 - "ASSICURAZIONE PARZIALE - TOLLERANZA AMMESSA". PER ESPRESSA DICHIARAZIONE DELLE PARTI LA SUDETTA VALUTAZIONE NON È CONSIDERATA COME "STIMA ACCETTATA" AGLI EFFETTI DEL SECONDO COMMA DELL'ART. 1908 C.C. E, IN CASO DI SINISTRO, SI PROCEDERÀ DI CONSEGUENZA ALLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO SECONDO LE CONDIZIONI TUTTE DI POLIZZA, FERMA RESTANDO LA DEROGA ALLA DISPOSIZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO A/04 - "ASSICURAZIONE PARZIALE - TOLLERANZA AMMESSA".
- 3) L'ASSICURATO È TENUTO A CONSEGNARE ALLA COMPAGNIA, AL TERMINE DI CIASCUN PERIODO DI ASSICURAZIONE - E, QUINDI, ANCHE ALLA SCADENZA DELLA POLIZZA - UN RAPPORTO DI AGGIORNAMENTO OD UNA DICHIARAZIONE DI CONFERMA DI VALORE, PREDISPOSTI DAL PERITO INDICATO AL PUNTO 1), NON ANTERIORE NÉ POSTERIORE DI 120 GIORNI ALLA DATA DI SCADENZA DEI PERIODI DI POLIZZA. TALI RAPPORTI E/O DICHIARAZIONI DOVRANNO ESSERE CONSEGNATI NON OLTRE 120 GIORNI DALLA DATA DELLA LORO EFFETTUAZIONE.
- 4) RELATIVAMENTE ALLE VARIAZIONI, INTERVENUTE NEL CORSO DEL PERIODO DI ASSICURAZIONE, COMPORTANTI MODIFICA DELLE SOMME ASSICURATE IN RELAZIONE AI BENI INDICATI AL PUNTO 1) SI CONVIENE TRA LE PARTI DI RITENERE AUTOMATICAMENTE ASSICURATE LE MAGGIORI SOMME:
- A) RISULTANTI DA RIVALUTAZIONI DEI BENI PREESISTENTI, OGGETTO DEI RAPPORTI DI STIMA, DOVUTE AD EVENTUALI OSCILLAZIONI DI MERCATO O MODIFICHE DEI CORSI MONETARI;
- B) DERIVANTI DA INTRODUZIONI DI NUOVI BENI DELLA MEDESIMA NATURA DEI BENI SOPRA INDICATI;
- PURCHÉ TALI MAGGIORI SOMME NON SUPERINO COMPLESSIVAMENTE, BENE PER BENE, IL 30% DELLE SOMME INDICATE IN POLIZZA IN BASE ALL'ULTIMO RAPPORTO DI AGGIORNAMENTO O, IN MANCANZA, A QUELLO INIZIALE. QUALORA INVECE IN RELAZIONE AD UNO O PIÙ BENI CONSIDERATI SEPARATAMENTE, LE CIRCOSTANZE SPECIFICATE AI PUNTI A) E B) COMPORTINO COMPLESSIVAMENTE AUMENTI SUPERIORI AL 30%, L'ASSICURAZIONE DEI BENI MEDESIMI, IN CASO DI SINISTRO, SARÀ ASSOGGETTATA ALLA REGOLA PROPORZIONALE (ART. A/04 - "ASSICURAZIONE PARZIALE - TOLLERANZA AMMESSA") IN RAGIONE DELLA PARTE - DETERMINATA IN BASE ALLE STIME PERITALI - ECCEDENTE LA SUDETTA PERCENTUALE.
- CONSEGUENTEMENTE, AI FINI DELL'ART. 14 DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE APPLICABILI A TUTTE LE SEZIONI "LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO", QUEST'ULTIMO NON POTRÀ IN ALCUN CASO ECCEDERE LA SOMMA INDICATA CON RIFERIMENTO AL BENE ASSICURATO MAGGIORATA DEL 30%.
- AI FINI DI QUANTO SOPRA NON SI TERRÀ CONTO DELLE MAGGIORI SOMME:
- I. IMPUTABILI ALL'INTRODUZIONE DI BENI CHE SIANO STATI SEPARATAMENTE ASSICURATI CON APPOSITO ATTO FINO A QUANDO, A SEGUITO DELL'AGGIORNAMENTO DEI RAPPORTI DI STIMA, VERRANNO COMPUTATI AI FINI DELLA PRESENTE POLIZZA;
- II. RELATIVE A BENI NUOVI NON ASCRIVIBILI AI BENI ELENCATI AL PUNTO 1), LA COPERTURA DEI QUALI SARÀ CONCORDATA TRA LE PARTI.
- 5) ALLA SCADENZA DI CIASCUN PERIODO DI ASSICURAZIONE LA COMPAGNIA PROVVEDERÀ ALL'EMISSIONE DI APPOSITA APPENDICE PER L'AGGIORNAMENTO DEI VALORI IN BASE AL RAPPORTO INOLTRO A CURA DELL'ASSICURATO COME PREVISTO AL PUNTO 3), CHE DOVRÀ COMPRENDERE TUTTI I NUOVI BENI. QUALORA, TUTTAVIA, LE RISULTANZE DELLE STIME COMPORTINO, PER UNO O PIÙ DEI BENI, CONSIDERATI SEPARATAMENTE, MAGGIORAZIONI SUPERIORI DEL 30% RISPETTO AGLI ULTIMI VALORI INDICATI IN POLIZZA O, COMUNQUE, QUALORA VENGANO RICHIESTE VARIAZIONI DI LIMITI O DI ALTRE CONDIZIONI, L'ASSICURAZIONE DI TALI MAGGIOR IMPORTI, PER IL SUCCESSIVO PERIODO DI ASSICURAZIONE, È CONDIZIONATA A SPECIFICA PATTUIZIONE FRA LE PARTI.
- 6) A FRONTE DELL'EMISSIONE DELL'APPENDICE DI CUI AL PUNTO 5) L'ASSICURATO DOVRÀ CORRISPONDERE IL 50% DEL PREMIO ANNUO DOVUTO IN RELAZIONE AGLI INCREMENTI DI VALORE DI CUI AL PUNTO 4), LETTERE A).
- 7) L'ACCORDO DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO HA DURATA PARI A QUELLA DELLA POLIZZA, FERMO RESTANDO IL DIRITTO DI RECESSO DI CIASCUNA PARTE DI RECEDERE AD OGNI SCADENZA ANNUALE MEDIANTE PREAVVISO DA DARSÌ CON LETTERA RACCOMANDATA ALMENO TRENTA GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA MEDESIMA. IN CASO DI RECESSO GLI OBBLIGHI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO CESSERANNO CON EFFETTO DALLA DATA DI SCADENZA DEL PERIODO DI

ASSICURAZIONE IN CORSO, FERMI GLI OBBLIGHI DI REGOLAZIONE DEL PREMIO.

- 8) RESTA INTESO CHE LE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO NON TROVERANNO APPLICAZIONE IN CASO DI MANCATA PRESENTAZIONE DA PARTE DELL'ASSICURATO, NEI TERMINI CONVENUTI AL PUNTO 3), DEL RAPPORTO DI AGGIORNAMENTO. IN TAL CASO LA COMPAGNIA EMETTERÀ L'APPENDICE DI REGOLAZIONE DEL PREMIO, CON LE MODALITÀ DI CUI AL PUNTO 5), IN BASE AI VALORI INDICATI IN POLIZZA MAGGIORATI, BENE PER BENE, DEL 30%.
- 9) I PREMI DOVUTI IN BASE AL PRESENTE ARTICOLO DOVRANNO ESSERE PAGATI ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DI COMUNICAZIONE DA PARTE DELLA COMPAGNIA ALL'ASSICURATO DEI DATI RELATIVI AL PREMIO DI REGOLAZIONE; SE IL PAGAMENTO NON VERRÀ EFFETTUATO ENTRO DETTO TERMINE, L'ASSICURAZIONE RESTERÀ OPERANTE FINO A CONCORRENZA DELLE SOMME RISULTANTI ASSICURATE PRECEDENTEMENTE ALL'ULTIMO AGGIORNAMENTO DI STIMA.
- 10) IL PRESENTE ARTICOLO NON PREGIUDICA LE ALTRE DISPOSIZIONI DELLA POLIZZA CHE RIMANGONO INVARIATE.

Art. A/09

OPERE DI FONDAZIONE

A PARZIALE DEROGA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE LA COMPAGNIA RISponderà DELLE SPESE NECESSARIE PER L'INTEGRALE COSTRUZIONE A NUOVO DELLE OPERE DI FONDAZIONE RIMASTE ILLESE DOPO UN DANNO RISARCIBILE A TERMINI DELLA PRESENTE POLIZZA MA NON UTILIZZABILI, PARZIALMENTE O TOTALMENTE A SEGUITO DI LEGGI, REGOLAMENTI E ORDINANZE STATALI O LOCALI CHE REGOLINO LA COSTRUZIONE O RIPARAZIONE DEI FABBRICATI ANCHE NEL CASO DI RICOSTRUZIONE SU ALTRA AREA DEL TERRITORIO NAZIONALE.

LA PRESENTE ESTENSIONE HA VALIDITÀ A CONDIZIONE CHE IL VALORE DELLE OPERE DI FONDAZIONE SIA EFFETTIVAMENTE COMPRESO NELLE SOMMA ASSICURATA.

Art. A/10

SPESE DI COLLAUDO

LA COMPAGNIA RISARCISCE LE SPESE NECESSARIE PER IL CONTROLLO ED IL COLLAUDO E RELATIVE PROVE DI IDONEITÀ DI ENTI ASSICURATI A SEGUITO DI SINISTRO RISARCIBILE A TERMINI DI POLIZZA, MA NON DIRETTAMENTE DANNEGGIATI DAL SINISTRO STESSO, FINO ALLA CONCORRENZA DEL 15% DEL VALORE ASSICURATO ALLA RISPETTIVA PARTITA.

Art. A/11

RINUNCIA ALLA RIVALSA

LA COMPAGNIA RINUNCIA - SALVO IN CASO DI DOLO - AL DIRITTO DI SURROGA DERIVANTE DALL'ART. 1916 DEL C.C. VERSO LE PERSONE DELLE QUALI L'ASSICURATO DEVE RISNDERE A NORMA DI LEGGE, CONSULENTI, LE COMPAGNIE CONTROLLATE, CONSOCIATE E COLLEGATE, CLIENTI - PURCHÉ L'ASSICURATO, A SUA VOLTA, NON ESERCITI L'AZIONE VERSO IL RESPONSABILE.

Art. A/12

RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE - RIMBORSO DEL PREMIO

A PARZIALE DEROGA DELL'ART. 4) DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI, IN CASO DI RIDUZIONE O ALIENAZIONE DEL RISCHIO E/O DEI VALORI E/O DEI BENI ASSICURATI PER QUALUNQUE CAUSA, IL CONTRAENTE/ASSICURATO POTRÀ CHIEDERE LA CORRISPETTIVA RIDUZIONE DEL PREMIO E/O DEI VALORI E/O L'ANTICIPATA RISOLUZIONE DELLA POLIZZA SENZA OBBLIGO DI PAGAMENTO DELLE PENALI EVENTUALMENTE PREVISTE E CON DIRITTO AL RIMBORSO DEL PREMIO IMPONIBILE (ESCLUSE LE IMPOSTE GOVERNATIVE) PAGATO E NON GODUTO, IN "PRO-RATA" PER IL PERIODO DAL VERIFICARSI DELLE PREDETTE CIRCOSTANZE FINO ALLA SCADENZA DEL PERIODO DI ASSICURAZIONE IN CORSO, CON IL MASSIMO DEL 25% DEL PREMIO IMPONIBILE ANNUO, INTENDENDOSI IL 75% DEL PREMIO ANNUO DA CONSIDERARSI ACQUISITO DALLA COMPAGNIA E PERTANTO NON RIMBORSABILE.

LA PRESENTE CLAUSOLA NON È APPLICABILE NEL CASO IN CUI SIANO STATE ATTIVATE LA CLAUSOLA 19 DELLA SEZIONE A.1 "REGOLAZIONI PER PORTAFOGLI VARIABILI".

SEZIONE A.1 – INCENDIO E “TUTTI I RISCHI”

Condizioni particolari applicabili solo se richiamate nel dettaglio limiti di indennizzo-franchigie-scoperti.

PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI CHE SEGUONO, LE FRANCHIGIE E I LIMITI DI INDENNIZZO SARANNO QUELLI RIPORTATI NELLA SCHEDA DI POLIZZA.

1) ACQUA PIOVANA

La Compagnia risponde dei **DANNI MATERIALI E DIRETTI** cagionati ai Beni assicurati da acqua piovana.

LA COMPAGNIA NON RISPONDE:

- a) DEI DANNI CHE SI VERIFICHIANO AI FABBRICATI A SEGUITO DI INFILTRAZIONI D'ACQUA DAL TERRENO, DA GELO E DA CROLLO PER ACCUMULO DI NEVE, NONCHÉ DA ACQUA PENETRATA ATTRAVERSO FINESTRE E/O LUCERNARI LASCIATI APERTI;
- b) DEI DANNI INDIRETTI, CONSEGUENZIALI O DI INATTIVITÀ DI QUALSIASI GENERE;
- c) DEI DANNI A COSE ED ENTI POSTI ALL'APERTO;

2) VENTO, PIOGGIA, GRANDINE

Fermo quanto stabilito alla garanzia “Eventi Atmosferici” e ad integrazione della stessa, la Compagnia risponde dei danni materiali causati da grandine, vento e pioggia a lastre in cemento-amianto, lucernari, insegne, vetrate e manufatti in plastica.

3) FABBRICATI APERTI E TETTOIE

Relativamente ai danni da vento e grandine si conviene di estendere detta garanzia ai danni subiti da fabbricati e/o tettoie aperti da uno o più lati ed al relativo contenuto.

4) DISPERSIONE DEI LIQUIDI

La Compagnia risponde dei danni da dispersione di liquido causata unicamente da rottura accidentale dei contenitori preposti e/o di valvole, rubinetti, raccordi ad essi collegati.

La Compagnia non risponde:

- a) dei danni determinati da imperizia e/o negligenza;
- b) dei danni da stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- c) dei danni da dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 l;
- d) dei danni ad altri beni dalla dispersione del liquido;
- e) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

5) TERRORISMO E SABOTAGGIO

A parziale deroga di quanto indicato al punto 14) dell'articolo A/02, paragrafo B), la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio.

RESTANO COMUNQUE SEMPRE ESCLUSE LE PERDITE, I DANNI, I COSTI E LE SPESE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DERIVANTI DA:

- CONTAMINAZIONE CHIMICA, NUCLEARE O BIOLOGICA A TALI EVENTI CONNESSI;
- AZIONI INTRAPRESE PER CONTROLLARE, PREVENIRE O SOPPRIMERE TALI ATTI DI TERRORISMO.

LA COMPAGNIA ED IL CONTRAENTE/ASSICURATO HANNO LA FACOLTÀ, IN OGNI MOMENTO, DI RECEDERE DALLA GARANZIA PRESTATATA CON LA PRESENTE CLAUSOLA, CON PREAVVISO DI TRENTA GIORNI, DECORRENTI DALLA RICEZIONE DELLA RELATIVA COMUNICAZIONE, DA FARSI A MEZZO DI LETTERA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO. IN CASO DI

RECESSO DA PARTE DELLA COMPAGNIA, QUESTA RIMBORSO LA QUOTA DI PREMIO RELATIVA AL PERIODO DI RISCHIO NON CORSO, ESCLUSI GLI ACCESSORI, L'IMPOSTA ED OGNI ALTRO ONERE DI CARATTERE TRIBUTARIO.

6) CROLLO E COLLASSO STRUTTURALE

A parziale deroga di quanto indicato al punto B-2 dell'articolo A/02, la Compagnia risponde dei **DANNI MATERIALI E DIRETTI** subiti dai Beni assicurati per effetto di cedimenti nelle strutture dei fabbricati o degli impianti attivi causati da cedimento delle fondazioni o delle strutture del fabbricato, fermo il diritto di surroga nei confronti di eventuali terzi responsabili.

LA COMPAGNIA NON RISPONDE DEI DANNI CAUSATI DA ERRORI DI PROGETTAZIONE E CALCOLO, DIFETTO DI COSTRUZIONE, VIZIO DI MATERIALE, NONCHÉ DEI DANNI IN SEGUITO A RISTRUTTURAZIONI, SOPRAELEVAZIONI, MODIFICHE STRUTTURALI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE NON AUTORIZZATE DALLA COMPETENTE AUTORITÀ.

Dalla presente estensione di garanzia **S'INTENDONO ESCLUSI I FABBRICATI E/O LORO PORZIONI EDIFICATI DA MENO DI 10 ANNI, QUELLI COSTRUITI E/O MODIFICATI ABUSIVAMENTE - ANCORCHÉ CONDONATI – E QUELLI COSTRUITI IN LEGNO O PLASTICA, E QUANTO IN ESSI CONTENUTO.**

7) BRADISISMO

La Compagnia risponde dei danni **MATERIALI E DIRETTI** cagionati ai Beni assicurati da bradisismo, intendendosi per tale un lento movimento locale della crosta terrestre, diretto dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto. La Compagnia risponde anche dei danni subiti ai Beni assicurati per effetto del proseguimento del fenomeno **LIMITATAMENTE ALLE 72 ORE SUCCESSIVE ALL'EVENTO CHE HA DATO LUOGO AL SINISTRO INDENNIZZABILE AI SENSI DELLA PRESENTE GARANZIA CHE, TRASCORSO TALE INTERVALLO DI TEMPO, S'INTENDE SOSPESA AD OGNI EFFETTO.**

8) ERUZIONI VULCANICHE

A parziale deroga dell'Art A/02 (Esclusioni) punto A-6, la Compagnia risponde dei **DANNI MATERIALI E DIRETTI**, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, subiti dai Beni assicurati per effetto di eruzione vulcanica.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, dell'importo indicato nel dettaglio limiti di indennizzo-franchigie-scoperti.

IN NESSUN CASO LA COMPAGNIA PAGHERÀ, PER UNO O PIÙ SINISTRI CHE AVVENGANO NEL PERIODO DI ASSICURAZIONE PATTUITO PER L'ESTENSIONE MEDESIMA, SOMMA MAGGIORE DI QUELLA INDICATA NEL DETTAGLIO LIMITI DI INDENNIZZO-FRANCHIGIE-SCOPERTI.

9) ROTTURA LASTRE

La Compagnia, nei limiti e alle condizioni che seguono, si obbliga a indennizzare i **DANNI MATERIALI E DIRETTI** di **ROTTURA**, dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, di tutte le lastre di cristallo, specchio e vetro anche con iscrizioni e decorazioni e delle insegne, anche in materiale plastico, installate sia all'interno, sia all'esterno dell'esercizio. Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto (P.R.A.).

ESCLUSIONI - LA COMPAGNIA NON INDENNIZZA I DANNI:

- a) **DERIVANTI DA TERREMOTI, MAREMOTI, ERUZIONI VULCANICHE, INONDAZIONI, ALLUVIONI, MAREGGIATE, FRANE, VALANGHE E SLAVINE;**
- b) **VERIFICATISI IN OCCASIONE DI TRASLOCHI, DI RIPARAZIONI O DI LAVORI IN GENERE CHE RICHIEDANO LA PRESENZA DI OPERAI;**
- c) **CHE DERIVINO DA VIZIO DI COSTRUZIONE O DIFETTO DI INSTALLAZIONE**
- d) **DERIVANTI DA EVENTI ATMOSFERICI**
- e) **DERIVANTI DA ATTI VANDALICI E DOLOSI**

10) BENI ALL'APERTO

LA COMPAGNIA PRENDE ATTO CHE PARTE DEI BENI RIENTRANTI NELLA DEFINIZIONE DI FABBRICATO POSSONO ESSERE E DEBBONO INTENDERSI ASSICURATI ANCHE ALL'APERTO SUI PIAZZALI E COMUNQUE ENTRO I RECINTI DEGLI STABILIMENTI E/O SPAZI IN USO DELL'ASSICURATO.

11) MAREMOTO

A PARZIALE DEROGA DELL'ARTICOLO A/02 PUNTO A-4, RELATIVAMENTE AI DANNI DA MAREGGIATA E DA ONDA ANOMALA, SONO ESCLUSI QUELLI SUBITI DAI "FABBRICATI", DALLE "OPERE CIVILI A MARE", QUALI DIGHE, MOLI, PONTILI, BANCHINE, QUANDO LA FORZA DELL'AZIONE DEL MARE È INFERIORE O UGUALE A "FORZA CINQUE". COSÌ COME ACCERTATO DALLE COMPETENTI AUTORITÀ. SONO COMUNQUE ESCLUSI I DANNI SUBITI DALLA DIGA FORANEA E DALLE OPERE ESTERNE SIMILARI.

SONO ESCLUSI ALTRESÌ I DANNI DERIVANTI DAL CEDIMENTO E/O DAL FRANAMENTO DEL TERRENO SOTTOSTANTE LE BANCHINE E I PONTILI, QUANDO QUESTI DANNI NON SIANO DOVUTI DIRETTAMENTE ALLA FORZA ECCEZIONALE DEL MARE DURANTE UN SINGOLO AVVENIMENTO, MA DA UNA PLURALITÀ DI AVVENIMENTI PREGRESSI NONCHÉ DAL LOGORIO DERIVANTE DAL TEMPO O DAL MOVIMENTO ONDOSO.

12) CEDIMENTO, SMOTTAMENTO E FRANAMENTO DEL TERRENO

LA COMPAGNIA RISPONDE DEI DANNI MATERIALI E DIRETTI CAUSATI AGLI ENTI ASSICURATI DA CEDIMENTO, SMOTTAMENTO E FRANAMENTO DEL TERRENO, PER TALI INTENDENDOSI UNO SCIVOLAMENTO DEL TERRENO LUNGO UN VERSANTE INCLINATO, CAUSATO DA INFILTRAZIONI DI ACQUA NEI MATERIALI COSTITUENTI IL SUOLO.

LA COMPAGNIA NON RISPONDE SE SMOTTAMENTI O FRANAMENTI O CEDIMENTI SONO STATI DETERMINATI DA:

1. ERRATA VALUTAZIONE DELL'ANGOLO DI NATURALE DECLIVIO DEI PENDII NATURALI O DI PENDII ARTIFICIALMENTE CREATI CON LAVORI DI SCARICO O DI RIPOSTO;
2. ERRATA VALUTAZIONE DI CARICHI STATICI O DINAMICI NORMALMENTE SOPPORTABILI DAL TERRENO SU CUI ESSI GRAVANO, IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE DEL TERRENO MEDESIMO;
3. FENOMENI TELLURICI O VULCANICI E INONDAZIONI, ALLUVIONI ED ALLAGAMENTI.

13) MODIFICHE NEI FABBRICATI

E' FACOLTÀ DELL'ASSICURATO DI VARIARE O MODIFICARE IL COMPLESSO DEI FABBRICATI ED IMPIANTI, AGGIUNGENDO, SE DEL CASO, ANCHE NUOVI FABBRICATI ED IMPIANTI, PURCHÉ DI VALORE SINGOLO NON SUPERIORE AD EURO 1.000.000 (UN MILIONE), CHE RESTERANNO COMPRESI NEL VALORE ASSICURATO SENZA CHE L'ASSICURATO SIA OBBLIGATO A DARNE AVVISO ALLA COMPAGNIA. CIÒ SEMPRECHÉ NON RISULTINO PEGGIORATE LE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI FABBRICATI E/O AGGRAVATA LA NATURA DELLE ATTIVITÀ QUALI INDICATE NEL PRESENTE CONTRATTO O, PIÙ IN GENERALE, CHE NON RISULTI AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO.

14) ORDIGNI ESPLOSIVI

A MAGGIOR PRECISAZIONE LA COMPAGNIA INDENNIZZA I DANNI MATERIALI ARRECATI AL FABBRICATO DA ESPLOSIONE O SCOPPIO DI MATERIE ED ORDIGNI ESPLOSIVI CHE L'ASSICURATO È AUTORIZZATO A DETENERE NONCHÉ DI ALTRE MATERIE ED ORDIGNI ESPLOSIVI PRESENTI A SUA INSAPUTA ANCHE NELLE IMMEDIATE VICINANZE DEL FABBRICATO ASSICURATO.

15) INNOVAZIONI DEL RISCHIO

NEL CASO DI MODIFICAZIONI E/O TRASFORMAZIONI DEI FABBRICATI E/O DEGLI IMPIANTI, COSÌ COME NEL CASO DI NUOVE COSTRUZIONI E/O DI INSTALLAZIONE E/O COLLAUDO DI NUOVI IMPIANTI, PURCHÉ DI VALORE SINGOLO NON SUPERIORE AD EURO 1.000.000 (UN MILIONE) SIA CHE SI TRATTI DI UBICAZIONI ESISTENTI O DI COSTRUZIONE DI NUOVE UBICAZIONI E RELATIVI FABBRICATI, L'ASSICURAZIONE STIPULATA CON LA PRESENTE POLIZZA È ESTESA AI DANNI SUBITI DALLE COSE E/O PARTITE ASSICURATE, IN CONSEGUENZA DI EVENTI NON ESCLUSI DALLA POLIZZA STESSA, ANCHE SE ORIGINATISI A CAUSA E/O IN CONNESSIONE CON LE SUDETTE CIRCOSTANZE ED È VALIDA PER I NUOVI ENTI, IN QUALUNQUE STADIO SI TROVINO I LAVORI.

16) COLAGGIO IMPIANTI DI ESTINZIONE

LA COMPAGNIA RISPONDE DEI DANNI MATERIALI CAGIONATI ALLE COSE ASSICURATE DA FUORIUSCITA DI LIQUIDI OD ALTRE SOSTANZE A SEGUITO DI GUASTO, DIFETTO O ROTTURA DEGLI IMPIANTI DI ESTINZIONE E DEI RELATIVI RACCORDI E CONDUTTURE DI ALIMENTAZIONE.

LA COMPAGNIA NON RISPONDE:

- A) DEI DANNI VERIFICATISI IN OCCASIONE DI LAVORI DI INSTALLAZIONE O RIPARAZIONE, COLLAUDI, PROVE, MODIFICHE COSTRUTTIVE SIA DEGLI IMPIANTI CHE DEI LOCALI PROTETTI;
- B) DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA RICERCA DEL GUASTO O DELLA ROTTURA E PER LA SUA RIPARAZIONE.

17) GUASTI MACCHINE

LA COMPAGNIA SI OBBLIGA A RISARCIRE L'ASSICURATO DEI DANNI DERIVANTI DA GUASTI ACCIDENTALI MECCANICI OCCORSI AI BENI, ANCHE SE DI PROPRIETÀ DI TERZI, COLLAUDATI E PRONTI PER L'USO CUI SONO DESTINATI PER EFFETTO DI UN SINISTRO ACCADUTO DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE.

SONO ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE I DANNI:

- CAUSATI DA DIFETTI DI CUI IL CONTRAENTE E L'ASSICURATO O L'ADDETTO ALL'USO DEL BENE ERANO A CONOSCENZA PRIMA DELLA STIPULAZIONE DELLA POLIZZA;
- PER I QUALI DEVE RISPONDERE PER LEGGE O PER CONTRATTO IL COSTRUTTORE, VENDITORE, LOCATORE O FORNITORE DEI BENI;

DOVUTI:

- ALL'INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL COSTRUTTORE E/O VENDITORE PER L'ESERCIZIO, L'USO E LA MANUTENZIONE;
- A FUNZIONAMENTO IMPROPRIO O AD ESPERIMENTI E PROVE CHE NE PROVOCHINO SOVRACCARICO O MANCANZA DI ADEGUATO CONDIZIONAMENTO;
- AD UTENSILERIA, ORDIGNI O PARTI ACCESSORIE INTERCAMBIABILI O MONTABILI PER UNA DETERMINATA LAVORAZIONE;
- NASTRI DI TRASMISSIONE, FUNI, CORDE, CINGHIE, CATENE, PNEUMATICI, GUARNIZIONI, FELTRI, RIVESTIMENTI, REFRAATTARI, LAMPAD E OD ALTRE FONTI DI LUCE, ACCUMULATORI ELETTRICI E QUANT'ALTRO DI SIMILE;
- A CATALIZZATORI, FILTRI, FLUIDI IN GENERE, FATTA ECCEZIONE PER L'OLIO NEI TRASFORMATORI ED INTERRUATTORI;
- A SISTEMI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER ELABORAZIONE DATI SALVO SI TRATTI DI ELABORATORI DI PROCESSO; APPARECCHIATURE DI COMANDO, CONTROLLO E REGOLAZIONE DEL MACCHINARIO O DELLE ATTREZZATURE;
- VERIFICATISI IN CONSEGUENZA DI MONTAGGI E SMONTAGGI NON CONNESSI A LAVORI DI PULITURA, MANUTENZIONE E REVISIONE, NONCHÉ I DANNI VERIFICATISI IN OCCASIONE DI TRASPORTI E TRASFERIMENTI E RELATIVE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO AL DI FUORI DEI LUOGHI INDICATA NELLA POLIZZA;
- DI NATURA ESTETICA;
- DA PERDITE DI MERCATO O DANNI INDIRETTI O QUALSIASI DANNO CHE NON RIGUARDI LA MATERIALITÀ DEI BENI.

LA GARANZIA È PRESTATATA A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO.

LA DETERMINAZIONE DEL DANNO SARÀ ESEGUITA SECONDO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO.

I) NEL CASO DI DANNO SUSCETTIBILE DI RIPARAZIONE:

- A) SI STIMA L'IMPORTO TOTALE DEI COSTI DI RIPARAZIONE NECESSARI PER RIPRISTINARE I BENI DANNEGGIATI NELLO STATO IN CUI SI TROVAVANO AL MOMENTO DEL SINISTRO;
- B) SI STIMA IL VALORE RICAVABILE, AL MOMENTO DEL SINISTRO, DAI RESIDUI DELLE PARTI EVENTUALMENTE SOSTITUITE.

L'INDENNIZZO MASSIMO PAGABILE DALLA COMPAGNIA AI SENSI DELLA PRESENTE SEZIONE SARÀ PARI ALLA DIFFERENZA TRA A) E B).

II) NEL CASO DI DANNO NON SUSCETTIBILE DI RIPARAZIONE:

- A) SI STIMA IL COSTO DI SOSTITUZIONE DEI BENI CON ALTRI NUOVI EQUIVALENTI, IVI COMPRESI I COSTI DI TRASPORTO, MONTAGGIO E GLI ONERI FISCALI;
- B) SI STIMA IL VALORE RICAVABILE DAI RESIDUI AL MOMENTO DEL SINISTRO.

L'INDENNIZZO MASSIMO PAGABILE DALLA COMPAGNIA AI SENSI DELLA PRESENTE SEZIONE SARÀ PARI ALLA DIFFERENZA TRA A) E B).

UN DANNO SI CONSIDERA NON SUSCETTIBILE DI RIPARAZIONE QUANDO I COSTI DI RIPARAZIONE SONO PARI O SUPERIORI AL VALORE CHE IL BENE AVEVA AL MOMENTO DEL SINISTRO.

LA COMPAGNIA HA LA FACOLTÀ DI PROVVEDERE DIRETTAMENTE AL RIPRISTINO DELLO STATO FUNZIONALE DEI BENI O ALLA LORO SOSTITUZIONE CON ALTRI UGUALI OD EQUIVALENTI PER CARATTERISTICHE, PRESTAZIONI E RENDIMENTO.

SONO ESCLUSI I COSTI PER EVENTUALI RIPARAZIONI PROVVISORIE, PER MODIFICHE O MIGLIORAMENTI, PER ORE STRAORDINARIE DI LAVORO E PER TRASPORTI A GRANDE VELOCITÀ, AEREI O CON ALTRI MEZZI DI TRASPORTO DIVERSI DA QUELLI ABITUALI E COMUNQUE I COSTI DI TRASPORTO E DOGANA SOPPORTATI O DA SOPPORTARE AL DI FUORI DEL TERRITORIO DELLO STATO ITALIANO.

18) RIPARAZIONE DIRETTA

RELATIVAMENTE AI SEGUENTI CASI/DANNI CAUSATI DA:

- INCENDIO;
- FUMO, GAS, VAPORI;
- PERDITE DA IMPIANTI IDRICI, DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO;
- PERDITE DA IMPIANTI ANTINCENDIO;
- ACQUA PIOVANA;
- INTASAMENTO DI GRONDE E PLUVIALI;
- EVENTI ATMOSFERICI;
- SOVRACCARICO NEVE;
- GELO;
- ALLAGAMENTO;
- TERREMOTO;
- FENOMENO ELETTRICO;
- ROTTURA VETRI E CRISTALLI;
- DANNI CAUSATI DAI LADRI;

PUÒ SCEGLIERE DI AVVALERSI DELLA “RIPARAZIONE DIRETTA”. IN TAL CASO EGLI DEVE AVVISARE, NEL PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE E COMUNQUE NON OLTRE 5 GIORNI LAVORATIVI DA QUANDO NE HA AVUTO CONOSCENZA (MEDIANTE TELEFONATA AL NUMERO VERDE O MEDIANTE E-MAIL), LA COMPAGNIA E L’IMPRESA PER GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO E RIPARAZIONE DEGLI ENTI ASSICURATI (DI SEGUITO: RIPARATORE), I CUI ESTREMI SONO RIPORTATI NELL’ALLEGATO “RIPARAZIONE DIRETTA”.

DEVE ALTRESÌ INVIARE DENUNCIA DI SINISTRO AL BROKER, ENTRO 10 GIORNI LAVORATIVI.

RELATIVAMENTE A TALE OPZIONE DI RIPARAZIONE DIRETTA, SI PRECISA INOLTRE CHE:

SONO ESCLUSI DALL’INTERVENTO DEL RIPARATORE:

- I SINISTRI DI RESPONSABILITÀ CIVILE CON DANNI A COSE DI TERZI E/O CON DANNI A PERSONE;
- I DANNI NON INDENNIZZABILI A TERMINI DI POLIZZA (PER I QUALI IL RIPARATORE PUÒ EFFETTUARE PATTUIZIONE SEPARATA CON L’ASSICURATO/CONTRAENTE PER INTERVENTI EXTRA CONTRATTUALI);
- STRUTTURE E RIVESTIMENTI DI VALORE ARTISTICO, STORICO E CULTURALE;
- ESBORSI RELATIVI A ONORARI PERITI E PERDITA PIGIONI.

SE IN CORSO DI RIPARAZIONE IL DANNO NON DOVESSE RISULTARE INDENNIZZABILE A TERMINI DI POLIZZA, I COSTI DELLA RIPARAZIONE RIMANGONO A CARICO DELL’ASSICURATO.

NELL’IPOTESI CHE:

- LA RIPARAZIONE TOTALE O PARZIALE DEL DANNO NON POSSA ESSERE EFFETTUATA DAL RIPARATORE;
- L’ASSICURATO E/O IL CONTRAENTE SI RIFIUTINO DI SOTTOSCRIVERE LA RELAZIONE DI FINE INTERVENTO;

IL DANNO SARÀ VALUTATO SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 11) “PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO”.

ANCHE NEL CASO DI RIPARAZIONE DIRETTA, LE LIQUIDAZIONI SARANNO EFFETTUATE AL NETTO DELLE FRANCHIGIE CONTRATTUALI STABILITE. PERTANTO L’ASSICURATO DOVRÀ CORRISPONDERE AL RIPARATORE, PER GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO E RIPARAZIONE, L’IMPORTO RELATIVO ALLA FRANCHIGIA E ALL’IVA, DIETRO PRESENTAZIONE DI REGOLARE FATTURA.

NEL CASO ABBIA GIÀ PROVVEDUTO ALLA RIPARAZIONE DEVE AVVISARE LA COMPAGNIA E IL BROKER NEI METODI PREVISTI DALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, ENTRO 9 GIORNI LAVORATIVI.

QUALORA L’ASSICURATO AVESSA PROVVEDUTO DIRETTAMENTE AD EFFETTUARE GLI INTERVENTI DI LIMITAZIONE E RIPARAZIONE DEI DANNI SUBITI DALL’IMMOBILE, LE SPESE SOSTENUTE SARANNO LIQUIDATE SECONDO QUANTO PREVISTO DALL’ART. 11) “PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO”.

19) REGOLAZIONE PER PORTAFOGLI “VARIABILI”

- 1) IN CASO DI OPERATIVITÀ DELLA PRESENTE CLAUSOLA, SI CONVIENE CHE IL PREMIO INDICATO ALLA “RATA INIZIALE” È PARI AL 75% DI QUELLO DOVUTO DALL’ASSICURATO ALLA COMPAGNIA, CALCOLATO APPLICANDO ALLE SOMME ASSICURATE IL TASSO CONVENUTO, RIMANENDO IL RESTANTE 25% DA REGOLARSI AL TERMINE DELL’ANNUALITÀ ASSICURATIVA, SECONDO IL DISPOSTO DEI PUNTI CHE SEGUONO. DETTO PREMIO ANTICIPATO – RATA INIZIALE – RIMARRÀ IN OGNI CASO ACQUISITO DALLA COMPAGNIA ANCHE SE IL PREMIO DEFINITIVO, CALCOLATO AL TERMINE DI CIASCUNA ANNUALITÀ ASSICURATIVA, RISULTASSE INFERIORE (PREMIO MINIMO).
- 2) L’ASSICURATO È TENUTO A CONSEGNARE ALLA COMPAGNIA, AL TERMINE DI CIASCUN PERIODO ASSICURATIVO, UNA DICHIARAZIONE DI AGGIORNAMENTO DEGLI IMMOBILI ASSICURATI CON INDICAZIONE DEI VALORI E DELLE DATE DI ESCLUSIONE /INCLUSIONE DI IMMOBILI O PORZIONI DI IMMOBILI CEDUTI/ACQUISITI DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE TRASCORSO. TALE DICHIARAZIONE DOVRÀ ESSERE CONSEGNATA ALLA COMPAGNIA ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DI SCADENZA DEL CONTRATTO.
- 3) IN RELAZIONE ALLE VARIAZIONI CHE HANNO COMPORTATO MODIFICA DELLE SOMME ASSICURATE LA COMPAGNIA PROVVEDERÀ ALL’EMISSIONE DI APPOSITA APPENDICE PER L’AGGIORNAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE CALCOLANDO:
 - a) IL PREMIO ANCORA DOVUTO ALLA COMPAGNIA PER L’ANNUALITÀ TRASCORSA O L’EVENTUALE PREMIO PAGATO E NON GODUTO, A CAUSA DELL’EVENTUALE CESSIONE DEGLI IMMOBILI ASSICURATI DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE TRASCORSO, CALCOLANDONE L’IMPORTO PRO-RATA PER CIASCUN FABBRICATO – FERMO IL PREMIO MINIMO COME SOPRA INDICATO;
 - b) IL PREMIO RELATIVO ALLA NUOVA ANNUALITÀ ASSICURATIVA IN RELAZIONE AL NUOVO STATO DI RISCHIO, SCONTATO DELL’EVENTUALE RIMBORSO DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO A).
- 4) TRASCORSO IL TERMINE DI CUI AL PUNTO 2) SENZA CHE L’ASSICURATO ABBAIA OTTEMPERATO ALL’OBBLIGO DI DICHIARAZIONE DEL NUOVO STATO DI RISCHIO, LA COMPAGNIA EMETTERÀ APPENDICE DI INCASSO PREMIO PER UN IMPORTO PARI AL PREMIO DI CUI AL PUNTO 1) NON VERSATO DALL’ASSICURATO AL DECORRERE DELL’ANNUALITÀ ASSICURATIVA TRASCORSA (25%).
- 5) I PREMI DOVUTI IN BASE ALLA PRESENTE CONDIZIONE DOVRANNO ESSERE VERSATI ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA IN CUI LA COMPAGNIA ABBAIA PRESENTATO ALL’ASSICURATO LA RELATIVA APPENDICE.

20) REPERTI ARCHEOLOGICI

LA COMPAGNIA INDENNIZZA I COSTI AGGIUNTIVI SOSTENUTI DALL’ASSICURATO PER RISPETTARE GLI OBBLIGHI DI LEGGE DERIVANTI DALLA SCOPERTA DI REPERTI ARCHEOLOGICI AVVENUTA DURANTE GLI SCAVI EFFETTUATI COME CONSEGUENZA DI UN SINISTRO INDENNIZZABILE AI SENSI DELLA PRESENTE POLIZZA.

LA PRESENTE GARANZIA È OPERATIVA A CONDIZIONE CHE L’ASSICURATO NON AVESSE ALCUNA CONOSCENZA DELLA PRESENZA DEI RESTI ARCHEOLOGICI PRESSO L’UBICAZIONE DANNEGGIATA, PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI.

21) COSTI DI RICOMPENSA A SEGUITO DI ATTI CRIMINALI

LA COMPAGNIA RISARCISCE LE SPESE – DOCUMENTATE E RAGIONEVOLMENTE SOSTENUTE - PER PAGARE EVENTUALI RICOMPENSE PER LE INFORMAZIONI CHE PORTINO AD UNA CONDANNA, O PER INFORMAZIONI CHE LE FORZE DELL’ORDINE RITIENE UTILI PER POTER FAR CONDANNARE I FAUTORI DEGLI ATTI CRIMINALI.

22) SPESE DI SPEGNIMENTO E DI EMERGENZA

IN CASO SI SINISTRO LA COMPAGNIA INDENNIZZA LE SPESE SOSTENUTE PER:

- A) LA RICARICA DELL’IMPIANTO AUTOMATICO DI ESTINZIONE (SPRINKLER);
- B) EVENTUALI DANNI A PARCHEGGI, STRADE PRIVATE E PERCORSI ALL’INTERNO DELLE UBICAZIONI ASSICURATE, PROVOCATI DA VEICOLI DI EMERGENZA DURANTE LA FASE DI INTERVENTO;
- C) GLI ONERI DEI VIGILI DEL FUOCO
- D) I COSTI DI RIPROGRAMMAZIONE DI ALLARMI E ALTRE PROTEZIONI.

23) PROTEZIONI TEMPORANEA E SPESE IMMEDIATE

IN CASO DI SINISTRO LA COMPAGNIA INDENNIZZA I COSTI DOCUMENTATI, RAGIONEVOLMENTE E NECESSARIAMENTE SOSTENUTI PER:

A) PROTEGGERE TEMPORANEAMENTE O PRESERVARE I BENI ASSICURATI AL FINE DI EVITARE O PREVENIRE EVENTUALI ALTRI DANNI COPERTI DALLA PRESENTE POLIZZA

B) SIGILLARE PORTE E FINESTRE IN SEGUITO A ROTTURA DI VETRI

C) VELOCIZZARE LE RIPARAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE O LA SOSTITUZIONE DEI BENI ASSICURATI DANNEGGIATI DA EVENTI COPERTI DALLA PRESENTE POLIZZA

LA PRESENTE GARANZIA NON COPRE:

(I) LE SPESE PAGATE DA ALTRE GARANZIE DI POLIZZA

(II) IL COSTO DI RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE DEFINITIVE.

24) RIMOZIONE BENI DEL LOCATARIO

L'ASSICURATO VERRÀ INDENNIZZATO PER I COSTI RAGIONEVOLMENTE SOSTENUTI PER RIMUOVERE I BENI DEL LOCATARIO DALL'UBICAZIONE CHE IL LOCATARIO STESSO HA LASCIATO LIBERA SENZA ALCUN PREAVVISO POICHÉ POSTO IN LIQUIDAZIONE, FALLIMENTO O AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA.

LE SPESE VERRANNO INDENNIZZATE SOLO SE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZAZIONE IN VIA SCRITTA DELLA COMPAGNIA

25) SFRATTO OCCUPANTI ABUSIVI

PREVIA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELL'ASSICURATORE, LA COMPAGNIA INDENNIZZERÀ LE SPESE RAGIONEVOLI SOSTENUTE PER SFRATTARE LEGALMENTE CHIUNQUE RISULTI OCCUPARE ABUSIVAMENTE I LOCALI DELL'ASSICURATO.

LA COMPAGNIA NON INDENNIZZERÀ I COSTI E LE SPESE:

- a) RELATIVE A CONTROVERSIE LEGATE A SFRATTI SORTE ENTRO 90 (NOVANTA) GIORNI DALL'INIZIO DEL PERIODO DI ASSICURAZIONE;
- b) PER OGNI CONTROVERSIA CHE COINVOLGA L'INQUILINO DELL'ASSICURATO;
- c) PER QUALSIASI CONTROVERSIA CHE PUÒ RICADERE IN ALTRE SEZIONI DI POLIZZA.

LE SPESE VERRANNO INDENNIZZATE SOLO SE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATE IN VIA SCRITTA DELLA COMPAGNIA.

26) RIMOZIONE DI NIDI DI INSETTI

LA COMPAGNIA INDENNIZZA LE SPESE SOSTENUTE DALL'ASSICURATO PER LA RIMOZIONE, DALLE UBICAZIONE ASSICURATE, DI NIDI DI VESPE, API, CALABRONI E ALTRI INSETTI NOCIVI PER L'UOMO.

NON SARANNO INDENNIZZATE I COSTI PER LA RIMOZIONE DI NIDI ESISTENTI PRIMA DELL'INIZIO DEL PERIODO DI ASSICURAZIONE.

27) MUNIZIONI DI GUERRA

LA COMPAGNIA INDENNIZZA I DANNI DERIVANTI O PROVOCATI DALLA DETONAZIONE DI MUNIZIONI DI GUERRA O DI PARTI DI ESSE AVVENUTE NELLE UBICAZIONI ASSICURATE O ENTRO DUECENTOCINQUANTA METRI (250M) DAL PERIMETRO DELLE UBICAZIONI STESSE.

QUESTA GARANZIA DEROGA PARZIALMENTE L'ESCLUSIONE GUERRA E RISULTA OPERANTE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE NEL CASO IN CUI LA PRESENZA DI TALI MUNIZIONI NON DERIVI DA UNO STATO DI GUERRA AL MOMENTO DEL DANNO.

SEZIONE A.2 – INCENDIO E “TUTTI I RISCHI”

Condizioni particolari valide solo se espressamente richiamate in scheda di polizza e pagato il relativo premio.

1) RICORSO TERZI

LA COMPAGNIA SI OBBLIGA A TENERE INDENNE L'ASSICURATO, FINO ALLA CONCORRENZA DEL MASSIMALE CONVENUTO, DELLE SOMME CHE EGLI SIA TENUTO A CORRISPONDERE PER CAPITALE, INTERESSI E SPESE - QUALE CIVILMENTE RESPONSABILE AI SENSI DI LEGGE - PER DANNI MATERIALI DIRETTI CAGIONATI ALLE COSE DI TERZI A SEGUITO DI UN SINISTRO INDENNIZZABILE A TERMINI DELLA PRESENTE SEZIONE.

L'ASSICURAZIONE È ESTESA AI DANNI DERIVANTI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI - TOTALI O PARZIALI - DELL'UTILIZZO DI BENI, NONCHÈ DI ATTIVITÀ INDUSTRIALI, COMMERCIALI, AGRICOLE O DI SERVIZI, ENTRO IL MASSIMALE STABILITO E SINO ALLA CONCORRENZA DEL 20% DEL MASSIMALE STESSO.

L'ASSICURAZIONE NON COMPRENDE I DANNI:

- A COSE CHE L'ASSICURATO ABBA IN CONSEGNA O CUSTODIA O DETENGA A QUALSIASI TITOLO, SALVO I VEICOLI DEI DIPENDENTI DELL'ASSICURATO ED I MEZZI DI TRASPORTO SOTTO CARICO E SCARICO, OVVERO IN SOSTA NELL'AMBITO DELLE ANZIDETTE OPERAZIONI, NONCHÈ LE COSE SUGLI STESSI MEZZI TRASPORTATE;
- DI QUALSIASI NATURA CONSEGUENTI AD INQUINAMENTO DELL'ACQUA, DELL'ARIA E DEL SUOLO.

NON SONO COMUNQUE CONSIDERATI TERZI:

- IL CONIUGE, I GENITORI, I FIGLI DELL'ASSICURATO NONCHÈ OGNI ALTRO PARENTE E/O AFFINE SE CON LUI CONVIVENTE;
- QUANDO L'ASSICURATO NON SIA UNA PERSONA FISICA, IL LEGALE RAPPRESENTANTE, IL SOCIO A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA, L'AMMINISTRATORE E LE PERSONE CHE SI TROVINO CON LORO NEI RAPPORTI DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE;
- LE SOCIETÀ CHE - RISPETTO ALL'ASSICURATO CHE NON SIA UNA PERSONA FISICA - SIANO QUALIFICABILI COME CONTROLLANTI, CONTROLLATE O COLLEGATE, AI SENSI DELL'ART. 2359 C.C. NONCHÈ GLI AMMINISTRATORI DELLE MEDESIME.

L'ASSICURATO DEVE IMMEDIATAMENTE INFORMARE LA COMPAGNIA DEI PROCEDIMENTI CIVILI O PENALI PROMOSSE CONTRO DI LUI, FORNENDO TUTTI I DOCUMENTI E LE PROVE UTILI ALLA DIFESA E LA COMPAGNIA AVRÀ FACOLTÀ DI ASSUMERE LA GESTIONE DELLA CAUSA E LA DIFESA DELL'ASSICURATO.

L'ASSICURATO DEVE ASTENERSI DALLO STIPULARE QUALUNQUE TRANSAZIONE O DALL'EFFETTUARE QUALSIASI RICONOSCIMENTO DELLA PROPRIA RESPONSABILITÀ SENZA IL CONSENSO DELLA COMPAGNIA.

QUANTO ALLE SPESE GIUDIZIALI SI APPLICA L'ART. 1917 DEL CODICE CIVILE

2) GUASTI A SISTEMI, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

(GARANZIA A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO E CIOÈ SENZA APPLICAZIONE DELLA REGOLA PROPORZIONALE DI CUI ALL'ART. A/04) DELLA SEZIONE A).

LA COMPAGNIA SI OBBLIGA AD INDENNIZZARE TUTTI I DANNI DERIVANTI AI SISTEMI ED ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE APPARECCHIATURE DI COMANDO, CONTROLLO E REGOLAZIONE DEGLI IMPIANTI AL SERVIZIO DEL FABBRICATO, COLLAUDATI E PRONTI PER L'USO CUI SONO DESTINATI, DA ROTTURA E/O GUASTI ORIGINATI DA CAUSE INTERNE, QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON LIMITATIVO: ERRORI DI MANOVRA, ERRATA MANIPOLAZIONE, MANCATO FUNZIONAMENTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE, FENOMENO ELETTRICO (PER QUANTO EVENTUALMENTE NON COPERTO A TERMINI DELLA PRECEDENTE CONDIZIONE PARTICOLARE), INCURIA, NEGLIGENZA, IMPERIZIA.

I DANNI CAUSATI DA INCENDIO, ESPLOSIONE, IMPLOSIONE, SCOPPIO, ANCHE SE ORIGINATI DA CAUSE INTERNE, NON SONO CONSIDERATI “GUASTO” AI FINI DELLA PRESENTE CLAUSOLA E SONO QUINDI ASSICURATI NEI LIMITI ED ALLE CONDIZIONI PREVISTE DALLE RESTANTI PATTUZIONI CONTRATTUALI.

SONO ESCLUSI I DANNI:

- PER I QUALI DEVE RISPONDERE PER LEGGE O PER CONTRATTO IL COSTRUTTORE, VENDITORE, O LOCATORE DELLE COSE ASSICURATE;
- VERIFICATISI IN CONSEGUENZA DI MONTAGGI E SMONTAGGI NON CONNESSI A LAVORI DI PULITURA, MANUTENZIONE E REVISIONE, NONCHÉ I DANNI VERIFICATISI IN OCCASIONE DI TRASPORTI E TRASFERIMENTI E RELATIVE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO AL DI FUORI DELL’UBICAZIONE INDICATA IN POLIZZA;
- DOVUTI ALL’INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI PER LA MANUTENZIONE E L’ESERCIZIO INDICATE DAL COSTRUTTORE E/O FORNITORE DELLE COSE ASSICURATE;
- DI NATURA ESTETICA CHE NON SIANO CONNESSI CON DANNI INDENNIZZABILI;
- ATTRIBIBILI A DIFETTI NOTI AL CONTRAENTE O ALL’ASSICURATO ALL’ATTO DELLA STIPULAZIONE DELLA POLIZZA, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE LA SOCIETÀ NE FOSSE A CONOSCENZA;
- MECCANICI ED ELETTRICI, I DIFETTI O I DISTURBI DI FUNZIONAMENTO NONCHÉ I DANNI A MODULI E COMPONENTI ELETTRONICI DELL’ENTE ASSICURATO (IVI COMPRESI I COSTI DELLA RICERCA, L’IDENTIFICAZIONE DI DIFETTI) LA CUI ELIMINAZIONE È PREVISTA DALLE PRESTAZIONI NORMALMENTE COMPRESI NEI CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA E CIOÈ:
 - CONTROLLI DI FUNZIONALITÀ;
 - MANUTENZIONE PREVENTIVA;
 - ELIMINAZIONE DEI DISTURBI E DIFETTI A SEGUITO DI USURA;
 - ELIMINAZIONE DEI DANNI E DISTURBI (PARTI DI RICAMBIO E COSTI DI MANODOPERA) VERIFICATISI DURANTE L’ESERCIZIO, SENZA CONCORSO DI CAUSE ESTERNE; I DANNI IMPUTABILI A VARIAZIONE DI TENSIONE NELLA RETE A MONTE DEGLI ENTI ASSICURATI SONO INDENNIZZABILI A CONDIZIONE CHE GLI STESSI SIANO ALIMENTATI CON ADEGUATI SISTEMI DI PROTEZIONE E STABILIZZAZIONE E CHE IL DANNO SIA CONSEGUENTE AL DANNEGGIAMENTO DI DETTE APPARECCHIATURE;
 - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DELL’IMPIANTO.

IN CASO DI DANNO A FONTI DI LUCE (EMESSE CON QUALSIASI LUNGHEZZA D’ONDA), AI TUBI ED ALLE VALVOLE ELETTRONICHE, L’INDENNIZZO VERRÀ CALCOLATO IN BASE ALLA PERCENTUALE DI DEGRADO RISULTANTE DAI PARAMETRI INDICATI DALLA CASA COSTRUTTRICE O, IN MANCANZA, DALLA PERCENTUALE DI DEGRADO RISULTANTE IN RAPPORTO AL TEMPO TRASCORSO DALLA INSTALLAZIONE, ALLE ORE DI LAVORO O DI COLPI EFFETTUATI O ALTRI PARAMETRI RISPETTO ALLA DURATA PRESUNTA DELLE FONTI DI LUCE, DEI TUBI O DELLE VALVOLE STESSE.

INOLTRE, A PARZIALE DEROGA DI QUANTO DISPOSTO DALL’ART. A/01 RELATIVAMENTE AI DANNI CONSEGUENZIALI RELATIVO ALLA SEZIONE I DI POLIZZA, SE IN CONSEGUENZA DI DANNO RISARCIBILE A TERMINI DELLA PRESENTE CLAUSOLA AD ELABORATORI DI PROCESSO, DI COMANDO, DI CONTROLLO E REGOLAZIONE DEL MACCHINARIO, SI VERIFICHI UNA ROTTURA E/O UN GUASTO MECCANICO DI ALTRE PARTI DEL MACCHINARIO STESSO, DETTI GUASTI CONSEGUENTI SI INTENDONO ESCLUSI DALLA COPERTURA PRESTATO DALLA PRESENTE POLIZZA.

AGLI EFFETTI DELLA PRESENTE GARANZIA, IN NESSUN CASO LA COMPAGNIA PAGHERÀ UN IMPORTO SUPERIORE A QUANTO INDICATO NELLA TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO.

3) RISCHIO LOCATIVO

LA COMPAGNIA, NEI CASI DI RESPONSABILITÀ DELL’ASSICURATO A TERMINI DEGLI ARTT. 1588, 1589 E 1611 DEL CODICE CIVILE, RISPONDE, SECONDO LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE E LE NORME DI LIQUIDAZIONE IVI PREVISTE, DEI DANNI DIRETTI E MATERIALI CAGIONATI DA INCENDIO OD ALTRO EVENTO GARANTITO DALLA PRESENTE SEZIONE, ANCHE SE CAUSATI CON COLPA GRAVE DELL’ASSICURATO MEDESIMO, AI LOCALI CONDOTTI IN LOCAZIONE DALL’ASSICURATO, FERMA L’APPLICAZIONE DELLA REGOLA PROPORZIONALE DI CUI ALL’ART. A/04 DELLA PRESENTE SEZIONE QUALORA LA SOMMA ASSICURATA A QUESTO TITOLO RISULTASSE INFERIORE AL VALORE DEI LOCALI.

4) PERDITA PIGIONI

SE I FABBRICATI ASSICURATI SONO COLPITI DA SINISTRO NON ESCLUSO A TERMINI DELLA PRESENTE POLIZZA, LA COMPAGNIA RIFONDERÀ ALL’ASSICURATO, FINO A CONCORRENZA DEL MASSIMALE INDICATO ALLA RELATIVA PARTITA

ASSICURATA E SENZA APPLICAZIONE DELLA REGOLA PROPORZIONALE, ANCHE QUELLA PARTE DI PIGIONE CHE EGLI NON POTESSE PERCEPIRE PER I LOCALI REGOLARMENTE AFFITTATI E RIMASTI DANNEGGIATI.

CIÒ PER IL TEMPO NECESSARIO PER IL LORO RIPRISTINO, MA NON OLTRE IL LIMITE INDICATO IN SCHEDA DI POLIZZA PER I LOCALI REGOLARMENTE AFFITTATI, SI INTENDONO ANCHE QUELLI OCCUPATI DELL'ASSICURATO/PROPRIETARIO CHE VENGONO COMPRESI IN GARANZIA PER L'IMPORTO DELLA PIGIONE PRESUNTA AD ESSI RELATIVA.

5) SPESE EXTRA

SUBORDINATAMENTE AI TERMINI ED ALLE CONDIZIONI TUTTE DELLA POLIZZA E NEI LIMITI IVI STABILITI, LA COMPAGNIA – IN CASO DI SINISTRO INDENNIZZABILE AI SENSI DELLA PRESENTE POLIZZA - È OBBLIGATA A RISARCIRE L'ASSICURATO, FINO ALLA CONCORRENZA DEL LIMITE PREVISTO NELLA SCHEDA DI POLIZZA, DELLE EVENTUALI "SPESE EXTRA" CHE QUESTI ABBAIA NECESSARIAMENTE E RAGIONEVOLMENTE SOSTENUTO A SEGUITO DI UN SINISTRO CONCERNENTE I BENI ASSICURATI ED A CAUSA DELLO STESSO AL FINE DI GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ.

LA COPERTURA È SOGGETTA AI SEGUENTI LIMITI E CONDIZIONI:

- a) LE EVENTUALI SPESE EXTRA VENGONO RISARCITE LIMITATAMENTE AL PERIODO STRETTAMENTE NECESSARIO PER IL RIPRISTINO DELLE COSE DISTRUTTE O DANNEGGIATE. TALE PERIODO INIZIA DAL MOMENTO IN CUI SI VERIFICA IL DANNO DIRETTO E NON POTRÀ COMUNQUE SUPERARE IL LIMITE PREVISTO NELLA SCHEDA DI POLIZZA, INDIPENDENTEMENTE DALLA SCADENZA DELLA POLIZZA;
- b) il TERMINE "SPESA EXTRA" SI RIFERISCE AI MAGGIORI COSTI - RISPETTO A QUELLI NORMALI RISULTANTI DALL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO O COMUNQUE RISULTANTI DAI DATI CONTABILI PIÙ AGGIORNATI RISPETTO ALLA DATA DEL SINISTRO - SOSTENUTI PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ CHE SIA STATA PREGIUDICATA A CAUSA DI UN SINISTRO CONCERNENTE I BENI ASSICURATI. PIÙ PRECISAMENTE PER SPESE EXTRA SI INTENDONO I COSTI ADDIZIONALI QUALI, A TITOLO INDICATIVO MA NON LIMITATIVO: TRASPORTI, NOLI, SPESE PER L'ATTREZZATURA TEMPORANEA DI SEDI O PER USO DI PROPRIETÀ DI TERZI, SPESE ADDIZIONALI PER LUCE, RISCALDAMENTO, ACQUA E SPESE STRAORDINARIE PER IL PERSONALE, SOSTENUTE SIA ALLO SCOPO DI EVITARE LA CONTRAZIONE O TENTARE DI EVITARE LA CONTRAZIONE DELL'ATTIVITÀ A SEGUITO DI UN SINISTRO SIA ALLO SCOPO DI GARANTIRE IL NORMALE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ. LA SOMMA INDENNIZZABILE AI SENSI DEL PRESENTE ARTICOLO SARÀ PARI ALLA DIFFERENZA FRA L'AMMONTARE DI TUTTE LE SPESE SOSTENUTE ED OPPORTUNAMENTE DOCUMENTATE DALL'ASSICURATO A SEGUITO DEL SINISTRO E L'AMMONTARE DELLE SPESE CHE SAREBBERO STATE UGUALMENTE SOSTENUTE DALL'ASSICURATO DURANTE LO STESSO PERIODO SE NON SI FOSSE VERIFICATO IL SINISTRO;
- c) IN NESSUN CASO LA COMPAGNIA SARÀ RESPONSABILE PER LA PERDITA DI PROFITTI E GUADAGNI IN SEGUITO ALLA CONTRAZIONE DELL'ATTIVITÀ;
- d) LA COMPAGNIA NON SARÀ IN OGNI CASO RESPONSABILE PER LE SPESE EXTRA DERIVANTI DA QUALSIASI ORDINANZA LOCALE O STATALE O DA DISPOSIZIONI LEGALI CHE REGOLANO LA COSTRUZIONE O LA RIPARAZIONE DEI FABBRICATI E DELLE LORO STRUTTURE, NÉ DA SPESE DERIVANTI DALLA SOSPENSIONE, SCADENZA O ANNULLAMENTO DI CONTRATTI DI AFFITTO E/O LOCAZIONE, CONTRATTI IN GENERE E PER MAGGIORAZIONI DELLE SPESE CAUSATE DA SCIOPERI DEL PERSONALE ADDETTO AI LAVORI DI RIMPIAZZO DI IMPIANTI, RICOSTRUZIONE E/O RIPARAZIONE DI FABBRICATI O DEGLI ADDETTI ALLA CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITÀ STESSA;
- e) CONDIZIONE DI OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO È CHE, DOPO IL VERIFICARSI DI UN SINISTRO, L'ASSICURATO SI ADOPERI CON OGNI MEZZO PER ASSICURARE LA CONTINUITÀ DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ E, QUINDI, PER EVITARE DI INCORRERE IN SPESE EXTRA.

6) ASSICURAZIONE DEI CREDITI INSOLUTI

LA SOMMA ASSICURATA PER OGNI FABBRICATO ASSICURATO È PARI AL DEBITO RESIDUO DELL'OPERAZIONE DI CARTOLARIZZAZIONE DEL CESPITE MEDESIMO AL MOMENTO DEL SINISTRO.

L'ASSICURATO, IN CASO DI SINISTRO, METTERÀ A DISPOSIZIONE DELLA COMPAGNIA I DOCUMENTI COMPROVANTI L'ENTITÀ DELLE SOMME ASSICURATE NELLE VARIE LOCALITÀ.

IL CONTRAENTE/ASSICURATO SI OBBLIGA A COMUNICARE ALLA COMPAGNIA ENTRO 60 GIORNI DOPO IL TERMINE DI OGNI ANNUALITÀ ASSICURATIVA L'AMMONTARE TOTALE DEL VALORE EFFETTIVO DEL CESPITE DATO DALLA SOMMA DELLA QUOTA CAPITALE, DEGLI INTERESSI AL NETTO DEGLI EVENTUALI INTERESSI DI MORA.

IN CASO DI SINISTRO L'INDENNIZZO SARÀ UGUALE AL MINOR IMPORTO TRA IL DEBITO RESIDUO E IL VALORE DI RICOSTRUZIONE A NUOVO DEL FABBRICATO O PARTE DI ESSO, FERMO QUANTO INDICATO NEGLI ARTICOLI "LIMITI DI INDENNIZZO" E "FRANCHIGIE/SCOPERTI".

7) DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO

RELATIVAMENTE AGLI IMMOBILI CON PARTICOLARI QUALITÀ STORICO/ARTISTICHE, SOTTOPOSTI A TUTELA CON DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42, CON CERTIFICAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, IN CASO DI DANNO RISARCIBILE A TERMINI DI POLIZZA, LA COMPAGNIA RISARCISCE ANCHE MAGGIORI DANNI CHE I FABBRICATI POSSONO SUBIRE A SEGUITO DI SINISTRO RISARCIBILE E CHE ECCEDEANO LE NORMALI SPESE DI RICOSTRUZIONE E/O RIPRISTINO DI CARATTERE FUNZIONALE PREVISTE DALLA CLAUSOLA “VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO”.

A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON LIMITATIVO, TALI DANNI, POSSONO RIGUARDARE AFFRESCHI, BASSORILIEVI, ORNAMENTI MURARI, SOLUZIONI ARCHITETTONICHE E POSSONO CONSISTERE NELLE SPESE DI RIPRISTINO E/O RESTAURO (COSTI DEI MATERIALI, SPESE DI COMPETENZA DEGLI ARTIGIANI E/O ARTISTI) OPPURE NELLE SPESE PER OPERE DI ABBELLIMENTO DIVERSE DA QUELLE PREESISTENTI PURCHÉ NON NE DERIVI AGGRAVIO ALLA SOCIETÀ, NONCHÉ NELLA PERDITA ECONOMICA SUBITA DALL'ASSICURATO PER LA DISTRUZIONE TOTALE O PARZIALE DEL MANUFATTO STORICO E/O ARTISTICO.

LA PRESENTE GARANZIA VIENE PRESTATO, A DEROGA TOTALE ALL'ART. 1907 DEL CODICE CIVILE, NELLA FORMA A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO, FINO ALLA CONCORRENZA DELLA SOMMA ASSICURATA NEL DETTAGLIO CAPITALI ASSICURATI E PREMI.

IN CASO DI DIFFORME VALUTAZIONE CIRCA L'OPPORTUNITÀ E L'ENTITÀ DELLE SPESE DI RIPRISTINO E/O RESTAURO, NONCHÉ' IN MERITO ALLA PERDITA ECONOMICA DELL'ASSICURATO PER LA DISTRUZIONE TOTALE O PARZIALE, LE PARTI CONVENGONO SIN D'ORA DI RIMETTERSI AL PARERE DELLA SOVRINTENDENZA AI BENI STORICI E CULTURALI COMPETENTI NEL TERRITORIO OVE SI COLLOCA IL FABBRICATO DANNEGGIATO, CUI VERRÀ DATO FORMALE INCARICO DI PERITO COMUNE.

8) FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICO

LA COMPAGNIA RISPONDE DEI DANNI MATERIALI E DIRETTI DA FENOMENO ELETTRICO A MACCHINE ED IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI, APPARECCHI E CIRCUITI COMPRESI, PER EFFETTO DI CORRENTI, SCARICHE OD ALTRI FENOMENI ELETTRICI DA QUALSIASI MOTIVO CAGIONATI.

LA COMPAGNIA NON RISPONDE DEI DANNI:

- a) CAUSATI DA USURA O DA CARENZA DI MANUTENZIONE;
- b) VERIFICATISI IN OCCASIONE DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO NON CONNESSI A LAVORI DI MANUTENZIONE O REVISIONE, NONCHÉ' I DANNI VERIFICATISI DURANTE LE OPERAZIONI DI COLLAUDO O PROVA;
- c) DOVUTI A DIFETTI NOTI ALL'ASSICURATO ALL'ATTO DELLA STIPULAZIONE DELLA POLIZZA NONCHÉ QUELLI DEI QUALI DEVE RISPONDERE, PER LEGGE O CONTRATTO, IL COSTRUTTORE OD IL FORNITORE.

AGLI EFFETTI DELLA PRESENTE GARANZIA:

IL PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO SARÀ EFFETTUATO PREVIA DETRAZIONE, PER SINGOLO SINISTRO, DELL'IMPORTO INDICATO NELLA SCHEDA DI POLIZZA.

IN NESSUN CASO LA SOCIETÀ PAGHERÀ SOMMA SUPERIORE A QUANTO INDICATO NELLA SCHEDA DI POLIZZA.

9) RICORSO DEI LOCATARI

LA COMPAGNIA, NEI CASI DI RESPONSABILITÀ DELL'ASSICURATO NELLA SUA QUALITÀ DI LOCATORE DEL FABBRICATO OGGETTO DALLA PRESENTE POLIZZA RISPONDE, NEI LIMITI DEL MASSIMALE ASSICURATO A QUESTO TITOLO, DEI DANNI DIRETTI E MATERIALI CAGIONATI DA INCENDIO O DAGLI ALTRI EVENTI PREVISTI DALLA PRESENTE POLIZZA ALLE COSE MOBILI DI PROPRIETÀ DEI LOCATARI, O DI TERZI VERSO I QUALI I LOCATARI STESSI DEBBANO RISPONDERE.

SONO COMUNQUE ESCLUSI I DANNI ALLE COSE IN USO, CUSTODIA E POSSESSO DELL'ASSICURATO.

L'ASSICURATO DEVE IMMEDIATAMENTE INFORMARE LA COMPAGNIA DELLE PROCEDURE CIVILI O PENALI PROMOSSE CONTRO DI LUI, FORNENDO TUTTI I DOCUMENTI O LE PROVE UTILI ALLA DIFESA E LA COMPAGNIA AVRÀ LA FACOLTÀ DI ASSUMERE LA DIREZIONE DELLA CAUSA E DELLA DIFESA DELL'ASSICURATO.

L'ASSICURATO DEVE ASTENERSI DA QUALUNQUE TRANSAZIONE O RICONOSCIMENTO DELLA PROPRIA RESPONSABILITÀ SENZA IL CONSENSO DELLA COMPAGNIA.

QUANTO ALLE SPESE GIUDIZIALI SI APPLICA IL DISPOSTO DELL'ART.1917 DEL CODICE CIVILE.

10) ALLAGAMENTI

A PARZIALE DEROGA DI QUANTO INDICATO ALLE ESCLUSIONI, LA SOCIETÀ RISPONDE DEI DANNI MATERIALI E DIRETTI, COMPRESI QUELLI DI INCENDIO, ESPLOSIONE, SCOPPIO, SUBITI DAGLI ENTI ASSICURATI PER EFFETTO DI ALLAGAMENTI, ANCHE SE TALI EVENTI SONO CAUSATI DA TERREMOTO.

LA COMPAGNIA NON RISPONDE DEI DANNI:

- a) CAUSATI DA MAREGGIATA, MAREA, MAREMOTO, FRANA, CEDIMENTO O SMOTTAMENTO DEL TERRENO, UMIDITÀ, STILLICIDIO, TRASUDAMENTO, INFILTRAZIONE, GUASTO O ROTTURA DEGLI IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE, ROTTURA E/O RIGURGITO DI FOGNATURE E/O DEI SISTEMI DI SCARICO IN GENERE;
- b) CAUSATI DA MANCATA OD ANORMALE PRODUZIONE O DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, TERMICA O IDRAULICA, SALVO CHE TALI CIRCOSTANZE SIANO CONNESSE AL DIRETTO EFFETTO DELL'INONDAZIONE, ALLUVIONE, ALLAGAMENTO SUGLI ENTI ASSICURATI;
- c) AD ENTI MOBILI ALL'APERTO;
- d) ALLE MERCI LA CUI BASE È POSTA AD ALTEZZA INFERIORE A 12 CM SUL PAVIMENTO."

AGLI EFFETTI DELLA PRESENTE ESTENSIONE DI GARANZIA:

IL PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO SARÀ EFFETTUATO PREVIA DETRAZIONE, PER SINGOLO SINISTRO, DELL'IMPORTO INDICATO NELLE "LIMITAZIONI CONTRATTUALI";

IN NESSUN CASO LA SOCIETÀ PAGHERÀ, PER SINGOLO SINISTRO, SOMMA MAGGIORE DI QUANTO INDICATO NELLE "LIMITAZIONI CONTRATTUALI".

11) URTO VEICOLI

LA COMPAGNIA RISPONDE DEI DANNI MATERIALI E DIRETTI CAUSATI AGLI ENTI ASSICURATI DA URTO DI VEICOLI, IN TRANSITO SULLA PUBBLICA VIA, NON APPARTENENTI ALL'ASSICURATO NÈ AL SUO SERVIZIO.

SEZIONE B – RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI

Art. B/01

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

LA COMPAGNIA SI OBBLIGA A TENERE INDENNE IL CONTRAENTE/ASSICURATO DI QUANTO QUESTI SIA TENUTO A PAGARE QUALE CIVILMENTE RESPONSABILE A SENSI DI LEGGE A TITOLO DI RISARCIMENTO (CAPITALI, INTERESSE E SPESE) DI DANNI INVOLONTARIAMENTE CAGIONATI A TERZI, COMPRESI I LOCATARI, PER MORTE, LESIONI PERSONALI E PER DANNEGGIAMENTO A COSE, IN CONSEGUENZA DI UN FATTO ACCIDENTALE VERIFICATOSI IN RELAZIONE AI RISCHI PER I QUALI È STIPULATA L'ASSICURAZIONE, COMPRESSE TUTTE LE ATTIVITÀ ED OPERAZIONI INERENTI, ACCESSORIE E COMPLEMENTARI DI QUALSIASI NATURA E CON QUALSIASI MEZZO SVOLTE, NESSUNA ESCLUSA NÉ ECCEITUATA.

PIÙ PRECISAMENTE L'ASSICURAZIONE SI RIFERISCE ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE AL CONTRAENTE/ASSICURATO NELLA SUA QUALITÀ DI PROPRIETARIO E/O GESTORE DEI FABBRICATI ASSICURATI, DELLE PARTI COMUNI E DEGLI IMPIANTI FISSI DESTINATI ALLA LORO CONDUZIONE, COMPRESI – A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON LIMITATIVO – ASCENSORI, MONTACARICHI, SCALE MOBILI, NONCHÉ TUTTI I SERVIZI DI ESCLUSIVA COMPETENZA AL RISCHIO DELLA PROPRIETÀ E GESTIONE DEI FABBRICATI ASSICURATI, COMPRESSE LE AREE DI PERTINENZA DEI FABBRICATI STESSI. L'ASSICURAZIONE COMPRENDE INOLTRE I RISCHI DELLE ANTENNE RADIOTELEVISIVE, GLI SPAZI ADIACENTI DI PERTINENZA DEL FABBRICATO, ANCHE TENUTI A GIARDINO, PARCHI, ALBERI DI ALTO FUSTO, ATTREZZATURE SPORTIVE – INCLUSE PISCINE – E PER GIOCHI, STRADE PRIVATE, CANCELLI ANCHE AUTOMATICI E RECINZIONI IN GENERE ANCHE IN MURATURA (ANCHE DI ALTEZZA SUPERIORE A MT. 1,50 – MA ESCLUSI COMUNQUE I MURI DI SOSTEGNO O DI CONTENIMENTO DI ALTEZZA SUPERIORE AI 2 MT.), INCLUSI I DANNI CAUSATI DALLA CADUTA DI NEVE DA FABBRICATI E PIANTE.

L'ASSICURAZIONE COMPRENDE ALTRESÌ I DANNI DERIVANTI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI, TOTALI O PARZIALI, DI ATTIVITÀ DI TERZI (INDUSTRIALI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI, AGRICOLE, DI SERVIZI, ASSISTENZIALI, FINANZIARIE, ECC.) PURCHÉ CONSEGUENTI A SINISTRO INDENNIZZABILE A TERMINI DI POLIZZA.

L'ASSICURAZIONE VALE ANCHE:

- PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE CHE POSSA DERIVARE AL CONTRAENTE/ASSICURATO DA FATTO DOLOSO DI PERSONE DELLE QUALI DEBBA RISPONDERE E DA FATTO COLPOSO PROPRIO;
- PER LE AZIONI DI RIVALSA ESPERITE DALL'INPS AI SENSI DELLA LEGGE 12 GIUGNO 1984, N. 222.

RELATIVAMENTE ALLE PARTI COMUNI, LA COPERTURA SI INTENDE PRESTATATA PER LA TOTALITÀ DELLE AREE COSTITUENTI PARTI COMUNI.

SE AL MOMENTO DEL SINISTRO IL VALORE DEL FABBRICATO, CALCOLATO SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. A.05) SUPERA DI OLTRE IL 20% IL VALORE ASSICURATO ALLA SEZIONE I DI POLIZZA, LA COMPAGNIA RISPONDE DEL DANNO IN PROPORZIONE AL RAPPORTO FRA IL VALORE DICHIARATO E QUELLO RISULTANTE AL MOMENTO DEL SINISTRO, IN OGNI CASO, NEI LIMITI DEI MASSIMALI RIDOTTI IN EGUALE PROPORZIONE.

Art. B/02

DEFINIZIONE DI TERZI

NON SONO CONSIDERATI TERZI AI FINI DELL'ASSICURAZIONE R.C.T.:

- IL CONIUGE, I GENITORI, I FIGLI DELL'ASSICURATO, NONCHÉ QUALSIASI ALTRO PARENTE OD AFFINE CON LUI CONVIVENTE;
- QUANDO L'ASSICURATO NON SIA UNA PERSONA FISICA, IL LEGALE RAPPRESENTANTE, IL SOCIO A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA, L'AMMINISTRATORE E LE PERSONE CHE SI TROVINO CON LORO NEI RAPPORTI DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE.

Art. B/03

GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI

LA COMPAGNIA ASSUME FINO A QUANDO NE HA INTERESSE LA GESTIONE DELLE VERTENZE TANTO IN SEDE STRAGIUDIZIALE CHE GIUDIZIALE, SIA CIVILE CHE PENALE, A NOME DELL'ASSICURATO, DESIGNANDO, OVE OCCORRA, LEGALI O TECNICI ED AVVALENDOSI DI TUTTI I DIRITTI ED AZIONI SPETTANTI ALL'ASSICURATO STESSO. SONO A CARICO DELLA COMPAGNIA LE SPESE SOSTENUTE PER RESISTERE ALL'AZIONE PROMOSSA CONTRO L'ASSICURATO, ENTRO IL LIMITE DI UN IMPORTO PARI AL QUARTO DEL MASSIMALE STABILITO IN POLIZZA PER IL DANNO CUI SI RIFERISCE LA DOMANDA. QUALORA LA SOMMA DOVUTA AL DANNEGGIATO SUPERI DETTO MASSIMALE, LE SPESE VENGONO RIPARTITE FRA COMPAGNIA E ASSICURATO IN PROPORZIONE DEL RISPETTIVO INTERESSE.

L'ASSICURATO PUÒ AFFIANCARE, A QUELLO NOMINATO DALLA COMPAGNIA, PERSONALE DA ESSO INCARICATO E/O DIPENDENTE DAL SUO UFFICIO LEGALE, FERMO RESTANDO CHE TALI COSTI SARANNO AGGIUNTI AL MASSIMALE DI POLIZZA E NEL LIMITE PARI AD UN QUARTO DELLO STESSO, SE LA NOMINA VIENE EFFETTUATA INSIEME ALLA COMPAGNIA.

LA COMPAGNIA NON RICONOSCE SPESE INCONTRATE DALL'ASSICURATO PER I LEGALI O TECNICI CHE NON SIANO DA ESSA DESIGNATI E NON RISPONDE DI MULTE O AMMENDE NÉ DELLE SPESE DI GIUSTIZIA PENALE.

Art. B/04

ESCLUSIONI

L'ASSICURAZIONE R.C.T. NON COMPRENDE I DANNI:

- a) DI CUI DEBBA RISPONDERE IL CONDUTTORE DEI LOCALI;
- b) DA LAVORI DI AMPLIAMENTO, SOPRAELEVAZIONE, DEMOLIZIONE, RISTRUTTURAZIONE, STRAORDINARIA MANUTENZIONE (SALVO QUANTO ESPRESSAMENTE INDICATO);
- c) DA FURTO (SALVO QUANTO ESPRESSAMENTE INDICATO);
- d) A COSE ALTRUI DERIVANTI DA INCENDIO DI COSE DELL'ASSICURATO O DA LUI DETENUTE;
- e) DA CIRCOLAZIONE SU STRADE DI USO PUBBLICO O SU AREE EQUIPARATE DI VEICOLI A MOTORE, NONCHÉ DA NAVIGAZIONE DI NATANTI A MOTORE E DA IMPIEGO DI AEROMOBILI;
- f) DA IMPIEGO DI VEICOLI A MOTORE, MACCHINARI OD IMPIANTI CHE SIANO CONDOTTI OD AZIONATI DA PERSONA NON ABILITATA A NORMA DELLE DISPOSIZIONI IN VIGORE E CHE, COMUNQUE, NON ABBA COMPIUTO IL SEDICESIMO ANNO DI ETÀ;
- g) A COSE CHE L'ASSICURATO DETENGA A QUALSIASI TITOLO ED A QUELLE TRASPORTATE, RIMORCHIATE, SOLLEVATE CARICATE O SCARICATE;
- h) A OPERE E/O COSE COSTRUITE, POSTE IN OPERA, RIMOSSE, RIPARAZIONE, RIPARATE, NONCHÉ A OPERE SULLE QUALI SI ESEGUONO I LAVORI;
- i) CAGIONATI DA OPERE O INSTALLAZIONI IN GENERE DOPO L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI O, QUALORA DI TRATTI DI OPERAZIONI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE O POSA IN OPERA, QUELLI NON AVVENUTI DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI, NONCHÉ I DANNI CAGIONATI DA PRODOTTI E COSE IN GENERE DOPO LA CONSEGNA A TERZI; PER LE OPERE CHE RICHIEDONO SPOSTAMENTI SUCCESSIVI DEI LAVORI E, COMUNQUE, AD ESECUZIONE FRAZIONATA CON RISULTATI PARZIALI DISTINTAMENTE INDIVIDUALI, SI TIENE CONTO, ANZICHÉ DEL COMPIMENTO DELL'INTERA OPERA, DEL COMPIMENTO DI OGNI SINGOLA PARTE, CIASCUNA DELLE QUALI SI CONSIDERA COMPIUTA DOPO L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI CHE LA RIGUARDANO E, COMUNQUE, DOPO 30 GIORNI DA QUANDO LA STESSA È STATA RESA ACCESSIBILE ALL'USO ED APERTA AL PUBBLICO;
- j) CAGIONATI DA OPERE ED INSTALLAZIONI IN GENERE DOPO LA CONSEGNA AL COMMITTENTE; DA MACCHINE, MERCI E PRODOTTI FABBRICATI E/O LAVORATI DOPO LA CONSEGNA;
- k) A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI IN GENERE; A FABBRICATI ED A COSE IN GENERE DOVUTI AD ASSESTAMENTO, FRANAMENTO O VIBRAZIONI DEL TERRENO, DA QUALSIASI CAUSA DETERMINATI;
- l) CONSEGUENTI AD INQUINAMENTO DELL'ARIA, DELL'ACQUA O DEL SUOLO (SALVO QUANTO ESPRESSAMENTE INDICATO); A INTERRUZIONE, IMPOVERIMENTO O DEVIAZIONE DI SORGENTI E CORSI D'ACQUA, ALTERAZIONI OD IMPOVERIMENTO DI FALDE ACQUIFERE, DI GIACIMENTI MINERALI ED IN GENERE DI QUANTO TROVASI NEL SOTTOSUOLO SUSCETTIBILE DI SFRUTTAMENTO;
- m) DI CUI L'ASSICURATO DEBBA RISPONDERE AI SENSI DEGLI ARTT. 1783, 1784, 1785 BIS E 1786 DEL CODICE CIVILE;
- n) DA DETENZIONE O IMPIEGO DI ESPLOSIVI;
- o) VERIFICATISI IN CONNESSIONE CON TRASFORMAZIONI O ASSESTAMENTI ENERGETICI DELL'ATOMO, NATURALI O PROVOCATI ARTIFICIALMENTE (FISSIONE O FUSIONE NUCLEARE, ISOTOPI RADIOATTIVI, ECC.);
- p) PUNITIVI (PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES) DI QUALUNQUE NATURA;
- q) DA AMIANTO O DA QUALSIASI ALTRA SOSTANZA CONTENENTE IN QUALUNQUE FORMA O MISURA L'AMIANTO;
- r) DA CAMPI ELETTROMAGNETICI E DALLE RADIOFREQUENZE (DI ANTENNE E TELEFONI CELLULARI) EMF;
- s) DA ATTIVITÀ RELATIVE AD IMPIANTI O INSTALLAZIONI IN MARE NON SALDAMENTE ASSICURATI ALLA RIVA;
- t) PROVOCATI DA CANCELLAZIONE, DISTRUZIONE, DANNEGGIAMENTO, O MODIFICAZIONE DI QUALSIASI NATURA DI DATI INFORMATICI. SONO ALTRESÌ ESCLUSI EVENTUALI DANNI PROVOCATI DA ERRORI NELLA CREAZIONE, CANCELLAZIONE OD UTILIZZO DI DATI INFORMATICI;
- u) CONSEGUENTI AD ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO ED ATTI DI GUERRA IN GENERE;

- v) PER RESPONSABILITÀ VOLONTARIAMENTE ASSUNTE DALL'ASSICURATO E NON DIRETTAMENTE DERIVATEGLI DALLA LEGGE;
- w) RELATIVI AD OGNI TIPO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE E CONTRATTUALE.

Art. B/05

COMMITTENZA DI LAVORI RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL D.LGS. 81/08 E SUCCESSIVE MODIFICHE

LA GARANZIA COMPRENDE LA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE ALL'ASSICURATO IN QUALITÀ DI COMMITTENTE DI LAVORI RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL D.LGS. 81/08, RELATIVI AI FABBRICATI ASSICURATI, PER DANNI INVOLONTARIAMENTE CAGIONATI A TERZI, PER MORTE O PER LESIONI PERSONALI, PURCHÉ L'ASSICURATO ABBA DESIGNATO, OVE RICHIESTO, IL RESPONSABILE DEI LAVORI, IL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI, CONFORMEMENTE A QUANTO DISPOSTO DAL D.LGS. 81/08.

L'ASSICURAZIONE COMPRENDE ALTRESÌ LA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE ALL'ASSICURATO NELLA SUA QUALITÀ DI COMMITTENTE DI LAVORI IN GENERE AFFIDATI A TERZI.

SI INTENDE COMUNQUE ESCLUSA LA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DELL'ASSICURATO.

Art. B/06

DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A PARZIALE DEROGA DELL'ART. B/4) DELLA SEZIONE B LETTERA L – RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI, DELLE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE, LA GARANZIA S'INTENDE ESTESA AI DANNI INVOLONTARIAMENTE CAGIONATI A TERZI IN CONSEGUENZA DI INQUINAMENTO DELL'AMBIENTE CAUSATO DA UN FATTO ACCIDENTALE ED IMPROVVISO E DERIVANTE DALL'ATTIVITÀ DESUNTA DALLA POLIZZA; RELATIVAMENTE ALLA SUDETTA ESTENSIONE DI GARANZIA L'ASSICURAZIONE NON COMPRENDE I DANNI:

- DERIVANTI DA ALTERAZIONI DI CARATTERE GENETICO;
- ORIGINATI DALLA INTENZIONALE MANCATA OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE NONCHÉ DALLA INTENZIONALE MANCATA PREVENZIONE DEL DANNO PER OMESSE RIPARAZIONI O ADATTAMENTI PER PREVENIRE O CONTENERE L'INQUINAMENTO.

LA GARANZIA DI "INQUINAMENTO ACCIDENTALE" NON COMPRENDE I DANNI DI CUI L'ASSICURATO O PERSONE DELLE QUALI DEBBA RISPONDERE SIANO RESPONSABILI A TITOLO DI DANNO AMBIENTALE AI SENSI DEL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

AGLI EFFETTI DELLA PRESENTE GARANZIA, IN NESSUN CASO LA COMPAGNIA PAGHERÀ UN IMPORTO SUPERIORE A QUANTO INDICATO NELLA TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO.

Art. B/07

DANNI DA FURTO

A PARZIALE DEROGA DELL'ART. B/4) LETTERA C) DELLA SEZIONE B – RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI, L'ASSICURAZIONE VALE PER DANNI DA FURTO CAGIONATI A TERZI DA PERSONE CHE SI SIANO AVVALSE, PER COMPIERE L'AZIONE DELITTUOSA, DI IMPALCATURE E PONTEGGI ERETTI O FATTI ERIGERE DALL'ASSICURATO.

LA PRESENTE ESTENSIONE OPERA ESCLUSIVAMENTE NEL CASO I PONTEGGI SIANO PROVVISI DI ADEGUATI SISTEMI D'ALLARME E DI MESSA IN SICUREZZA.

AGLI EFFETTI DELLA PRESENTE GARANZIA, IN NESSUN CASO LA COMPAGNIA PAGHERÀ UN IMPORTO SUPERIORE A QUANTO INDICATO NELLA TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO.

Art. B/08

DANNI DA SPARGIMENTO DI ACQUA O DA RIGURGITI DI FOGNA

L'ASSICURAZIONE COMPRENDE INOLTRE I DANNI:

- DA SPARGIMENTO DI ACQUA A SEGUITO DI ROTTURA ACCIDENTALE, ANCHE CAUSATA DA GELO, DI PLUVIALI, GRONDAIE, IMPIANTI IDRICI, IGIENICI, DI RISCALDAMENTO E/O CONDIZIONAMENTO INSTALLATI NEL FABBRICATO;
- DERIVANTI DA RIGURGITI, OCCLUSIONI O TRABOCCAMENTO DI GRONDAIE, PLUVIALI, IMPIANTI IDRICI ED IGIENICI, COMPRESI QUELLI FOGNARI DI PERTINENZA DEL FABBRICATO ASSICURATO.

AGLI EFFETTI DELLA PRESENTE GARANZIA, IN NESSUN CASO LA COMPAGNIA PAGHERÀ UN IMPORTO SUPERIORE A QUANTO INDICATO NELLA TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO.

Art. B/09

DANNI RELATIVI AD AREE DI ACCESSO E PARCHEGGI

SI INTENDE COPERTA INOLTRE LA RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA PROPRIETÀ, MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE AREE DI ACCESSO, VIABILITÀ INTERNA E PARCHEGGIO, CON ESCLUSIONE DI OGNI SERVIZIO DI POSTEGGIO E DI OGNI ATTIVITÀ DI CUSTODIA, FERME TUTTE LE ESCLUSIONI DELLA PRESENTE POLIZZA.

Art. B/10

RESPONSABILITÀ CIVILE ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI

PREMESSO CHE:

MANIFESTAZIONE:

PER MANIFESTAZIONE SI INTENDE: CONGRESSI, CONFERENZE, MEETING, CONVENTION, ESIBIZIONI, ESPOSIZIONI, MOSTRE, PRESENTAZIONI, ALLESTIMENTI E/O DIMOSTRAZIONI, EVENTI PROMOZIONALI, INTRATTENIMENTI VARI E SIMILI;

PROMOTORE DELLA MANIFESTAZIONE:

PER PROMOTORE SI INTENDE QUALSIASI PERSONA FISICA O GIURIDICA (SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI DI FATTO O DI DIRITTO IN GENERE) CHE COMMISSIONA LA MANIFESTAZIONE E LE ATTIVITÀ AD ESSA ACCESSORIE;

ORGANIZZATORE DI MANIFESTAZIONI:

PER ORGANIZZATORE SI INTENDE CHI VIENE INCARICATO DAL PROMOTORE DELLA MANIFESTAZIONE DELLA STESURA DEL PROGRAMMA DETTAGLIATO, DELLA PROMOZIONE, DELLA PREPARAZIONE, ORGANIZZAZIONE, DIFFUSIONE, CONTROLLO DI ESECUZIONE DEL PROGRAMMA, COMPRESA LA RACCOLTA DELLE ADESIONI, E PER TUTTE LE PRESTAZIONI CONVENUTE PER CONTRATTO CON IL PROMOTORE;

LA GARANZIA S'INTENDE ESTESA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'ASSICURATO PER LA PROMOZIONE E PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI CHE SI SVOLGANO ALL'INTERNO DELL'AREA DEI FABBRICATI ASSICURATI.

SALVO DIVERSA SPECIFICA PATTUIZIONE, SONO ESCLUSE DALLA PRESENTE GARANZIA, ANCHE IN QUALITÀ DI COMMITTENTE:

- LE MANIFESTAZIONI CHE SI SVOLGONO ALL'ESTERNO DELL'AREA DEI FABBRICATI ASSICURATI;
- LE MANIFESTAZIONI SPORTIVE A LIVELLO AGONISTICO;
- LE MANIFESTAZIONI MOTORISTICHE;
- I CONCERTI DI ARTISTI PROFESSIONISTI (ISCRITTI E.N.P.A.L.S.);
- GLI SPETTACOLI PIROTECNICI.

Art. B/11

RINUNCIA ALLA RIVALSA/SURROGA

LA COMPAGNIA RINUNCIA, SALVO IL CASO DI DOLO, AL DIRITTO DI SURROGA DERIVANTE DALL'ART. 1916 DEL CODICE CIVILE VERSO:

- PERSONE DELLE QUALI IL CONTRAENTE/ASSICURATO DEVE RISPONDERE A NORMA DI LEGGE; DIPENDENTI/PRESTATORI DI LAVORO DEL CONTRAENTE/ASSICURATO; STAGISTI, BORSISTI E/O CONSULENTI CHE OPERANO PRESSO/PER CONTO DEL CONTRAENTE/ASSICURATO;
- SOCIETÀ CONTROLLANTI, CONTROLLATE, CONSOCIATE, AFFILIATE, ASSOCIATE E/O COLLEGATE, SIA ITALIANE CHE ESTERE, INCLUSI CONSORZI, OVE IL CONTRAENTE/ASSICURATO DETENGA IL CONTROLLO DI MAGGIORANZA – E RELATIVI DIPENDENTI/PRESTATORI DI LAVORO.

TALE NORMA NON SI APPLICA NEL CASO IN CUI L'ASSICURATO NON ABBAIA ALCUN INTERESSE NEI CONFRONTI DEL TERZO RESPONSABILE E SIA CONSENZIENTE ALL'AZIONE DI RIVALSA DA PARTE DELLA COMPAGNIA.

Art. B/12

ESTENSIONE TERRITORIALE

SI PRECISA CHE I BENI IMMOBILI (COMPRESI TERRENI O AREE) POSSONO ESSERE OVUNQUE UBICATI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELL' UNIONE EUROPEA.

SEZIONE B.1 RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI

Condizioni particolari applicabili solo se richiamate nel dettaglio limiti di indennizzo-franchigie-scoperti

1) R.C. PROPRIETÀ DEI TERRENI

L'ASSICURAZIONE È PRESTATO PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE ALL'ASSICURATO, AI SENSI DI LEGGE, NELLA SUA QUALITÀ DI PROPRIETARIO ED ESERCENTE DEL TERRENO INDICATO NELLA SCHEDA DI POLIZZA.

PREMESSO CHE L'ASSICURATO PUÒ CEDERE A VARIE IMPRESE IL DIRITTO DI ESEGUIRE I LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI IMMOBILI SUL TERRENO DI SUA PROPRIETÀ, SI CONVIENE CHE L'ASSICURAZIONE PRESTATO CON LA PRESENTE POLIZZA DEVE INTENDERSI OPERANTE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE ALL'ASSICURATO PER I DANNI MATERIALI O LESIONI PERSONALI A TERZI CONSEGUENTI UNICAMENTE ALLA PREDETTA SUA QUALIFICA DI PROPRIETARIO DEL TERRENO SUL QUALE INSISTONO I LAVORI AVANTI DESCRITTI E DI COMMITTENTE DEGLI STESSI, ESCLUSO OGNI VINCOLO DI SOLIDARIETÀ CON LE IMPRESE CHE EFFETTUANO DETTI LAVORI.

L'ASSICURAZIONE VALE PER I RISCHI INERENTI:

- ALLA PROPRIETÀ, CONDUZIONE, USO O MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITA IN ECONOMIA DALL'ASSICURATO, DEGLI IMMOBILI CHE COSTITUISCONO L'AZIENDA, COME FABBRICATI RURALI, RUSTICI IN GENERE, TERRENI, STRADE, CANALI, BACINI PER RACCOLTA DI ACQUA AD USO DI SOLA IRRIGAZIONE, PONTI E MANUFATTI IN GENERE, ALBERI E BOSCHI;
- AI LAVORI DI DISSODAMENTO DEI TERRENI, DI BONIFICA, DI DISBOSCAMENTO E DI TAGLIO DI PIANTE ESEGUITI IN PROPRIO;
- ALL'ESISTENZA NELL'AMBITO DELL'AZIENDA E PER ESCLUSIVO USO AGRICOLO, DI CABINE E DI LINEE ELETTRICHE;

2) R.C. DA INCENDIO

A PARZIALE DEROGA DELL'ART. B/4 LETTERA D), L'ASSICURAZIONE COMPRENDE ALTRESÌ LA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE AL CONTRAENTE/ASSICURATO PER DANNI A COSE ALTRUI DERIVANTI DA INCENDIO, ESPLOSIONE O SCOPPIO DI COSE DEL CONTRAENTE/ASSICURATO O DA LUI DETENUTE A QUALSIASI TITOLO. LA PRESENTE ESTENSIONE SI INTENDE OPERANTE IN SECONDO RISCHIO PER L'ECCEDEZZA RISPETTO ALLE SOMME ASSICURATE CON LA GARANZIA RICORSO VICINI E/O TERZI PRESTATO NELL'AMBITO DELLA COPERTURA INCENDIO.

IN CASO DI NON ESISTENZA O DI NON OPERATIVITÀ DELLA PREDETTA GARANZIA RICORSO VICINI E/O TERZI, LA PRESENTE ESTENSIONE OPERERÀ DOPO L'APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA INDICATA NELLA TABELLA FRANCHIGIE/SCOPERTI.

DALLA GARANZIA SI INTENDONO COMUNQUE ESCLUSI I DANNI ALLE COSE CHE IL CONTRAENTE/ASSICURATO ABBA IN CONSEGNA E CUSTODIA A QUALSIASI TITOLO O DESTINAZIONE.

AGLI EFFETTI DELLA PRESENTE GARANZIA, IN NESSUN CASO LA COMPAGNIA PAGHERÀ UN IMPORTO SUPERIORE A QUANTO INDICATO NELLA TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO.

3) DANNI A COSE IN CONSEGNA E/O CUSTODIA


L'ASSICURAZIONE COMPRENDE I DANNI SUBITI DA COSE CHE IL CONTRAENTE/ASSICURATO ABBA IN CONSEGNA E/O CUSTODIA A QUALSIASI TITOLO O DESTINAZIONE.

SI INTENDONO ESCLUSI I DANNI:

- ALLE COSE E/O MACCHINARI E/O ATTREZZATURE CHE COSTITUISCONO STRUMENTO DI LAVORAZIONE;
- ALLE COSE CHE, IN TUTTO O IN PARTE, SONO OGGETTO DI LAVORAZIONE;
- DA INCENDIO;
- DA FURTO E/O SMARRIMENTO;
- DA SPARGIMENTO DI ACQUA, COMUNQUE VERIFICATOSI;
- DA MANCATO USO DELLE COSE DANNEGGIATE;
- SUBITI DA COSE SOLLEVATE, CARICATE, SCARICATE, MOVIMENTATE.

AGLI EFFETTI DELLA PRESENTE GARANZIA, IN NESSUN CASO LA COMPAGNIA PAGHERÀ UN IMPORTO SUPERIORE A QUANTO INDICATO NELLA TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO.

La Compagnia



**QBE Europe SA/NV
Rappresentanza Generale per l'Italia**

Il Contraente/Assicurato

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., il Contraente/Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti:

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE APPLICABILI A TUTTE LE SEZIONI

ART. 02 PERIODICITÀ E MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELLA GARANZIA

ART. 05 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

ART. 06 PERIODO DI ASSICURAZIONE – RINNOVO

ART. 09 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

ART. 10 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

ART. 11 PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO RISARCIBILE

ART. 12 MANDATO AI PERITI (VALIDA PER LA SEZIONE A- INCENDIO E “TUTTI I RISCHI”)

ART. 13 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

ART. 15 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO (VALIDA PER LA SEZIONE A- INCENDIO E “TUTTI I RISCHI”)

ART. 17 FORO COMPETENTE

ART. 19 CLAUSOLA BROKER

ART. 20 SANZIONI

ART. 21 COASSICURAZIONE E DELEGA (NEL CASO DI COASSICURAZIONE)

ART. 23 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

ART. 26 CLAUSOLA DI ESCLUSIONE RISCHIO RICONOSCIMENTO DATI

ART. 28 ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI

ART. 29 ESCLUSIONE IN RIFERIMENTO AI TERRITORI DI RUSSIA E BIELORUSSIA

SEZIONE A – INCENDIO E “TUTTI I RISCHI”

ART. A/02 ESCLUSIONI

ART. A/03 PRECISAZIONI/DELIMITAZIONI DI GARANZIA

ART. A/04 ASSICURAZIONE PARZIALE – TOLLERANZA AMMESSA

ART. A/05 DETERMINAZIONE DEL VALORE DEI BENI AL MOMENTO DEL SINISTRO E DELL'INDENNIZZO.

SEZIONE B – RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI

ART. B/04 ESCLUSIONI

Il Contraente/ Assicurato

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

La presente Assicurazione è stata stipulata dalla Compagnia anche sulla base delle seguenti dichiarazioni rese dal Contraente/Assicurato:

- a) il Contraente/Assicurato agisce in qualità di proprietario dei Beni o per conto altrui o di chi spetta;
- b) i Beni e relative pertinenze non hanno subito, nell'ultimo quinquennio, danni della medesima natura di quelli risarcibili in base alla presente Polizza, oltre a quelli eventualmente già dichiarati prima della stipulazione dell'Assicurazione;
- c) i Beni descritti nella presente Polizza non sono assicurati presso altre compagnie di assicurazioni.

Ogni modifica od integrazione alle dichiarazioni che precedono dovrà risultare dal testo della Polizza e/o relative appendici.

Il Contraente/ Assicurato

Il Contraente/Assicurato dichiara altresì di avere ricevuto i singoli documenti che compongono il Fascicolo Informativo e segnatamente:

- **Documento Informativo Precontrattuale;**
- **Glossario e Condizioni di assicurazione;**
- **Modulo di Proposta (ove previsto);**
- **Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo.**

Il Contraente/Assicurato

INFORMATIVA PRIVACY

1. Introduzione

QBE Europe SA/NV - Rappresentanza Generale per l'Italia (la "Società") la informa, in qualità di **Titolare del trattamento** (che può essere contattato all'indirizzo email: dpo@uk.qbe.com e reclami@it.qbe.com) che i dati personali relativi all'assicurato/contraente/beneficiario (l'"**Interessato**"), necessari per la prestazione dei servizi e/o l'esecuzione degli obblighi della polizza a cui la presente informativa è allegata (la "**Polizza**"), saranno trattati in conformità con la presente Informativa.

2. Chi è il titolare del trattamento?

La Società con sede secondaria in Milano, Via Melchiorre Gioia, 8 sito internet: <http://www.qbeitalia.com> è il **Titolare del trattamento** e può essere contattata al seguente indirizzo e-mail: dpo@uk.qbe.com o reclami@it.qbe.com. Una lista completa dei Responsabili del trattamento nominati dalla Società può essere richiesta alla stessa con una comunicazione agli indirizzi sopra indicati.

3. Quali tipologie di Dati Personali vengono trattati dalla Società?

La **Società** tratta le seguenti tipologie di dati personali dell'**Interessato** (complessivamente i "**Dati Personali**"), acquisiti - anche verbalmente - direttamente presso l'**Interessato** o tramite soggetti terzi:

- a) dati identificativi quali, ad esempio: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, telefono, mail, etc.;
- b) categorie particolari di dati, quali dati relativi alla salute.

4. Per quali finalità vengono trattati i Dati Personali?

La **Società** tratta i **Dati Personali** per le seguenti finalità:

- a) per la stipula ed esecuzione della **Polizza** (compresa la valutazione del rischio assicurativo effettuata dalla Società sulla base di determinate caratteristiche dell'**Interessato**); e la prestazione dei servizi connessi all'attività assicurativa e riassicurativa oggetto della **Polizza** (di seguito, "**Finalità Assicurative**");
- b) per l'adempimento di obblighi previsti da leggi o regolamenti applicabili, nonché da disposizioni impartite dalle competenti autorità/organi di vigilanza e controllo (di seguito, "**Finalità di Legge**");
- c) per lo svolgimento di attività funzionali a cessioni di azienda e di ramo d'azienda, acquisizioni, fusioni, scissioni o altre trasformazioni e per l'esecuzione di tali operazioni (di seguito, "**Finalità di Legittimo Interesse di Business**").

5. Qual è la base giuridica del trattamento?

Il trattamento dei **Dati Personali** è obbligatorio per:

- a) l'esecuzione della **Polizza** in relazione alle **Finalità Assicurative** di cui al paragrafo 4, lettera a);
- b) l'adempimento agli obblighi di legge in relazione alle **Finalità di Legge** di cui al paragrafo 4, lettera b), nei limiti previsti dalla legge;
- c) il legittimo interesse della Società e delle sue controparti alla conclusione degli accordi previsti al paragrafo 4, lettera c), in relazione alle **Finalità di Legittimo Interesse di Business**.

Il rifiuto di fornire i **Dati Personali** per le finalità indicate al paragrafo 4, lettere a) e b), avrebbe il risultato di impedire alla **Società** di concludere la **Polizza** e, se già conclusa, di proseguirne l'esecuzione. Al contrario, è possibile opporsi per motivi legittimi al trattamento per le finalità di cui al paragrafo 4, lettera c), a meno che non sia individuato un motivo legittimo prevalente della **Società**.

Il trattamento dei dati sulla salute per le **Finalità Assicurative** non è obbligatorio ed è sottoposto al consenso dell'**Interessato**. Tuttavia, in caso di mancato consenso, la **Società** non potrà valutare il rischio assicurativo e/o dare esecuzione alla **Polizza** e, quindi, non sarà possibile addivenire alla stipula della stessa.

6. Con quali modalità vengono trattati i Dati Personali?

I **Dati Personali** vengono trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico e con strumenti comunque automatizzati e, in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei **Dati Personali** stessi.

7. A chi possono essere comunicati i Dati Personali?

I **Dati Personali** possono essere comunicati dalla **Società** a:

- a) dipendenti e collaboratori della **Società** nell'ambito delle relative mansioni e in qualità di Incaricati del trattamento;
- b) soggetti terzi appartenenti alla cosiddetta "catena assicurativa" quali, ad esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, e mediatori di Assicurazione; consulenti legali e periti; medici legali, fiduciari, società di servizi a cui siano affidate la gestione e/o la liquidazione dei sinistri, società volte alla fornitura di servizi connessi alla gestione del rapporto contrattuale in essere o da stipulare; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; IVASS, il Ministero dello Sviluppo Economico, CONSAP e UCI ed ulteriori autorità competenti ai sensi della normativa applicabile, nell'ambito della ordinaria gestione della **Polizza**;
- c) soggetti terzi coinvolti nello specifico rapporto di Assicurazione quali, ad esempio, contraente, assicurati, beneficiari, danneggiati, coobbligati, ecc.;
- d) professionisti, consulenti, istituti di credito e società di recupero dei crediti; e
- e) società terze fornitrici di servizi alla Società, quali ad esempio quelli informatici o di archiviazione.

I Suoi **Dati Personali**, in ogni caso, non saranno oggetto di diffusione.

8. I Dati Personali vengono trasferiti all'estero?

I **Dati Personali** possono invece essere comunicati e trasferiti a soggetti terzi quali, ad esempio, Società del Gruppo, controllanti, controllate e collegate, residenti in Paesi anche non appartenenti all'Unione Europea (Filippine, Stati Uniti, India). L'elenco completo e aggiornato è reperibile al seguente indirizzo: <http://www.qbeitalia.com/>.

Tale trasferimento avverrà in conformità con gli articoli 45 e 46 del Regolamento generale sul trattamento dei dati personali 679/2016/UE (il "**Regolamento Privacy**"). L'**Interessato** può ottenere in qualsiasi momento dalla **Società** il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali **Dati Personali**, o il luogo in cui sono stati resi disponibili.

9. Per quanto tempo verranno conservati i Dati Personali?

I **Dati Personali** raccolti per le finalità di cui alle lettere a) e c) del paragrafo 4 vengono trattati per un periodo pari alla durata della **Polizza** (ivi inclusi eventuali rinnovi) e per i 10 anni successivi al termine, risoluzione o recesso della stessa, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile.

Al contrario, i **Dati Personali** raccolti per le finalità di cui alla lettera b) del paragrafo 4 saranno conservati per il termine previsto dalla legge.

10. Che diritti ha l'Interessato con riguardo ai suoi Dati Personali?

L'**Interessato**, con riguardo ai suoi **Dati Personali** può - tramite l'invio di una comunicazione all'indirizzo di cui al paragrafo 2 - in ogni momento esercitare i propri diritti di: (i) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di **Dati Personali** che lo riguardano ed averne comunicazione; (ii) conoscere l'origine dei **Dati Personali**, le finalità del trattamento e le sue modalità, nonché la logica applicata al trattamento effettuato mediante strumenti elettronici; (iii) chiedere l'aggiornamento, la rettifica o - se ne ha interesse - l'integrazione dei **Dati Personali**; (iv) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei **Dati Personali** eventualmente trattati in violazione della legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento; (v) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei **Dati Personali**, senza che ciò pregiudichi in alcun modo la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

In aggiunta alle previsioni di cui al presente paragrafo, ai sensi del Regolamento Privacy, l'**Interessato** potrà avvalersi dei seguenti ulteriori diritti:

- a) l'**Interessato** potrà, in qualsiasi momento nelle circostanze previste dal Regolamento Privacy (i) chiedere alla **Società** la limitazione del trattamento dei **Dati Personali**; (ii) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi **Dati Personali**, a meno che la **Società** non abbia dei motivi legittimi prevalenti; (iii) chiedere la cancellazione dei **Dati Personali** che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e (iv) ottenere la portabilità dei dati che lo riguardano;
- b) l'**Interessato** avrà il diritto di proporre Reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali ove ne sussistano i presupposti.

11. Come contattare il titolare del trattamento?

Qualora l'**Interessato** avesse dei dubbi o perplessità inerenti alla presente Informativa privacy o volesse esercitare i diritti previsti dalla presente informativa, può contattare la **Società** ai seguenti indirizzi email: dpo@uk.qbe.com o reclami@it.qbe.com.



La **Società** ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (il "**DPO**") ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento Privacy, contattabile al seguente indirizzo email: dpo@uk.qbe.com, o al seguente indirizzo postale: QBE European Operations, 30 Fenchurch Street, London.

12. Modifiche e aggiornamenti

La presente Informativa è valida sin dalla data di efficacia. La **Società** potrebbe tuttavia con un previo preavviso apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa, anche quale conseguenza dell'inizio dell'efficacia del Regolamento Privacy e di eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative.

QBE Europe SA/NV Rappresentanza Generale per l'Italia

Consenso al trattamento dei dati

Preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, dichiaro di essere consapevole che il trattamento dei dati personali anche relativi alla mia salute eventualmente forniti da parte di QBE Europe SA/NV in qualità di **Titolare del trattamento** è necessario per l'adempimento delle **Finalità Assicurative** di cui all'Informativa sul trattamento dei dati personali e, pertanto, presto il consenso a tale trattamento.

La Contraente

(firma)